

La *Rivista di Diritto Sportivo*, fondata nel 1949 da Giulio Onesti, intende favorire la riflessione scientifica e l'aggiornamento critico del diritto sportivo. Un diritto che ha acquisito sempre maggiore importanza nel tessuto economico e sociale e nella vita dei cittadini.

La *Rivista* è guidata da un *Comitato di direzione scientifica*, che annovera una pluralità di studiosi di scuole diverse e che abbracciano la molteplicità dei saperi che attraversano il diritto sportivo: diritto pubblico e diritto privato innanzitutto, ma anche diritto processuale civile, diritto dell'Unione Europea e comparato, diritto penale. La direzione è supportata dai preziosi consigli di un autorevole *Comitato scientifico*. La *Rivista* raccoglierà periodicamente i contributi più significativi, selezionati da un *Comitato di Referee* secondo il *blind peer-review process*.

La *Rivista* mira a dare seguito alla sua nobile tradizione, con la consapevolezza dell'importanza dei valori dello sport che vuole contribuire ad affermare e rispettare, in vista di una sempre maggiore e diffusa consapevolezza che il diritto sportivo costituisce una branca dell'ordinamento con peculiarità che le consuete categorie giuridiche faticano a imbrigliare.

Per questo la *Rivista* vuole porsi quale sede ideale per il dibattito scientifico e pratico, che la direzione si auspica fecondo e dinamico.

Alberto Maria Gambino
Ordinario di Diritto privato
Università Europea di Roma

Giulio Napolitano
Ordinario di Diritto amministrativo
Università di Roma Tre

In questo numero:

Commissioner e governo dello sport in Nordamerica - Project financing e impiantistica sportiva - Diritti audiovisivi - Focus: la responsabilità in ambito sciistico.

€ 50,00 (abbonamento - 2 fascicoli)

ISSN 0048-8372

RIVISTA di DIRITTO SPORTIVO

Rivista semestrale
2 | 2015



G. Giappichelli Editore – Torino



RIVISTA DI DIRITTO SPORTIVO - 2 | 2015

RIVISTA
di
DIRITTO SPORTIVO

2 | 2015

RIVISTA di DIRITTO SPORTIVO

Rivista semestrale

2 | 2015

Fondata nel 1949 da Giulio Onesti

Direttore

GIOVANNI MALAGÒ

Condirettore

FRANCESCO SORO

Direttore responsabile

CARLO MORNATI

Direzione scientifica

ALBERTO M. GAMBINO - GIULIO NAPOLITANO



G. Giappichelli Editore – Torino

© Copyright 2015 - *Rivista di Diritto Sportivo*
Registrazione presso il Tribunale di Roma, n. 315/11

Direzione e Redazione
c/o CONI SERVIZI Spa
Largo Lauro de Bosis, 15
00135 Roma
Tel. 06.36857422
mail: rivistadirittosportivo@coni.it

G. Giappichelli Editore
via Po, 21 - 10124 Torino - Tel. 011-81.53.111 - Fax 011-81.25.100
<http://www.giappichelli.it>

ISSN 0048-8372

Stampatore: Stampatre s.r.l. – Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

Comitato Scientifico

GIULIANO AMATO, RICCARDO ANDRIANI, SABINO CASSESE, RICCARDO CHIEPPA, PASQUALE DE LISE, FRANCO FRATTINI, LUIGI FUMAGALLI, LUCIO GHIA, GIOVANNI FRANCESCO LO TURCO, MASSIMO LUCIANI, FRANCESCO PAOLO LUIO, ANDREA MANZELLA, GIUSEPPE MORBIDELLI, ALFONSO QUARANTA, PIETRO RESCIGNO, PIERLUIGI RONZANI, ACHILLE SALETTI, PIERO SANDULLI, GIOVANNI VERDE.

Comitato di Direzione

VINCENZO IACONIANNI (Coni - coordinatore), ALBERTO ANGELETTI (avv. Foro Roma), ANTONIO BARTOLINI (Un. Perugia), STEFANO BASTIANON (Un. Bergamo), FRANCESCO BONINI (Lumsa), MARCELLO CLARICH (Un. LUISS “Guido Carli”), ANTONIO CONTE (avv. Foro Roma), FILIPPO DANOVI (Un. Milano “Bicocca”), ALESSANDRO DE STEFANO (avv. Stato), VALERIA FALCE (Un. Europea di Roma), MARIA DOMINIQUE FEOLA (Un. Insubria), GIUSELLA FINOCCHIARO (Un. Bologna), ALBERTO M. GAMBINO (Un. Europea di Roma), FEDERICO GHEZZI (Un. Bocconi), ROSARIA GIORDANO (magistrato ordinario), FRANCESCO GOISIS (Un. Milano “Statale”), MARCO LACCHINI (Un. Cassino), ALVIO LA FACE (Coni), CARLO LONGARI (Un. Roma “Tor Vergata”), DANIELE MANTUCCI (Un. Ancona), BARBARA MARCHETTI (Un. Trento), PIERLUIGI MATERA (Link Campus), FRANCESCA DILETTA NALDINI (Coni), GIULIO NAPOLITANO (Un. Roma Tre), MAURO ORLANDI (Un. Cattolica del Sacro Cuore), ANDREA PANZAROLA (Un. Lum Jean Monnet), VALERIA PANZIRONI (Coni), TERESA PASQUINO (Un. Trento), MASSIMO PROTO (Un. Parma), FRANCESCO PURROMUTO (Coni), MASSIMO RANIERI (avv. Foro Roma), GIACOMO ROJAS ELGUETA (Un. Roma Tre), ALDO SANDULLI (Un. Napoli “Suor Orsola Benincasa”), FILOMENA SANTAGADA (Un. Europea di Roma), BRUNO SASSANI (Un. Roma “Tor Vergata”), LAVINIA SPAVENTI (magistrato ordinario), ROBERTA TISCINI (Un. Roma “La Sapienza”), GIUSEPPE TRISORIO LIUZZI (Un. Bari), GUIDO VALORI (avv. Foro Roma), FILIPPO VARI (Un. Europea di Roma), ELENA ZUCCONI GALLI FONSECA (Un. Bologna).

Comitato per la Valutazione Scientifica

FERRUCCIO AULETTA (Un. Napoli), STEFANO BATTINI (Un. Toscana), EMANUELE BILOTTI (Un. Europea di Roma), ALFONSO CELOTTO (Un. Roma Tre), VINCENZO CESARO (Un. Napoli “Parthenope”), MARCO DE CRISTOFARO (Un. Padova), GIACINTO DELLA CANANEA (Un. Roma “Tor Vergata”), STEFANO DELLE MONACHE (Un. Padova), ALBERTO DELLO STROLOGO (Un. Europea di Roma), VINCENZO FRANCESCHELLI (Un. Milano “Bicocca”), LUCILLA GATT (Un. Napoli “Suor Orsola Benincasa”), GREGORIO GITTI (Un. Milano “Statale”), ELISABETTA LAMARQUE (Un. Milano “Bicocca”), FRANCESCO MACARIO (Un. Roma Tre), ANDREA NICOLUSSI (Un. Cattolica del Sacro Cuore), GIOVANNI PERLINGIERI (Un. Napoli II), ALESSANDRA PIOGGIA (Un. Perugia), ARMANDO PLAIA (Un. Palermo), MARGHERITA RAMAJOLI (Un. Milano “Bicocca”), GIORGIO RESTA (Un. Bari), GIOVANNI MARIA RICCIO (Un. Salerno), MARCO RICOLFI (Un. Torino), SAVERIO RUPERTO (Un. Roma “La Sapienza”), SALVATORE SICA (Un. Salerno), PIETRO SIRENA (Un. Siena), MARIO SPASIANO (Un. Napoli II), DANIELA VALENTINO (Un. Salerno), GIULIO VESPERINI (Un. Toscana), ANDREA ZOPPINI (Un. Roma Tre)

Comitato Editoriale

FILOMENA SANTAGADA (coordinatrice), CRISTINA ASPRELLA, ANDREA AVERARDI, MARIA LETIZIA BIXIO, ALESSIO BONAFINE, MARCO CAPPÀ, ULISSE COREA, CLARICE DELLE DONNE, MONICA DELSIGNORE, ALESSANDRO DI MAJO, ANTOINE DUVAL, ALESSANDRO FABBI, GIUSEPPINA FANELLI, DARIO FARACE, MARCO FARINA, FLAMINIA FIORAMONTI, ILARIA GARACI, FLAMINIA IELO, MONICA LA PIETRA, PAOLA LICCI, CHIARA MASTRACCHIO, FEDERICO MASTROLILLI, ANIELLO MERONE, ROBERTA MONTINARO, VITTORIO OCCORSIO, KOSTANDIN PEČI, MARGHERITA PITTALIS, AUGUSTO PRETA, MATILDE RATTI, PATRIZIO RUBECHINI, GIANLUCA SCARCHILLO, BENEDETTA SIRGIOVANNI, NICOLA SISI, GIORDANA STRAZZA, FABIO VALERINI, LAURA VASSELLI, GIORGIO VERCILLO.

Tutti i contributi pubblicati nella Rivista sono stati sottoposti alla valutazione collegiale da parte del Comitato di direzione e alla revisione anonima.

Amministrazione: presso la casa editrice G. Giappichelli, via Po 21 - 10124 Torino.

INDICE DEL FASCICOLO II

(luglio-dicembre 2015)

pag.

SAGGI

ANDREA PANZAROLA

Il Commissioner. Origini e sviluppo del sistema di governo delle quattro leghe più importanti dello sport professionistico americano 245

EMANUELE INDRACCOLO

Le certificazioni sanitarie di idoneità all'esercizio di attività sportive 298

CRISTINA ASPRELLA

L'informazione all'atleta nel divieto di associazione: natura processuale e requisiti sostanziali 314

SERGIO FIDANZIA-ANGELO GIGLIOLA

Il project financing per gli impianti sportivi alla luce delle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 23 settembre 2015 328

AUGUSTO PRETA

Restrizioni verticali e ruolo dell'esclusiva: i diritti audiovisivi del calcio tra efficienza economica e benessere sociale 346

MARCO CAPPÀ-MARCO COSTANTINI

Gli aiuti di Stato e il calcio 366

FOCUS

- MARGHERITA PITTALIS
La responsabilità in ambito sciistico 373
- KAREN PUTZER
Gli aspetti della responsabilità legati allo sci agonistico 448

GIURISPRUDENZA COMMENTATA

- Corte di Cassazione, sez. III, 22 ottobre 2014, n. 22344, con nota di MATILDE RATTI, *Scontro tra sciatori e responsabilità del gestore* 463
- Corte di Cassazione, sez. feriale penale, 13 agosto-15 settembre 2015, n. 37267;
- Corte di Cassazione, sez. IV penale, 30 settembre-9 novembre 2015, n. 44796,
con nota di STEFANIA ROSSI, *Ancora sulla posizione di garanzia del gestore di aree sciabili. Due recenti sentenze e alcune notazioni critiche* 477
- Tribunale di Trento, 16 aprile 2015, con nota di FILIPPO BISANTI, *La responsabilità della scuola e del maestro di sci per caduta autonoma di un'alleva tra obblighi di vigilanza e autoassunzione del rischio: una pronuncia di merito* 495

STORIA DELLO SPORT

a cura di Francesco Bonini

- NICOLA SBETTI
Sognando Londra: il rientro dell'Italia nel movimento olimpico nel secondo dopoguerra (1944-1948) 513

LA RESPONSABILITÀ IN AMBITO SCIISTICO

di Margherita Pittalis *

Sommario: 1. La normativa in tema di attività sciistica. – 2. Natura pericolosa dello sci amatoriale. – 3. Sci agonistico: natura e disciplina. – 3.1. Responsabilità del CONI e della FISI quali organizzatori delle gare di sci. – 3.2. Organizzazione delle competizioni sciistiche e profili di responsabilità. – 4. La responsabilità del gestore di aree sciabili attrezzate. – 4.1. Applicabilità al gestore dell'art. 2051 e dell'art. 2050 c.c. – 4.2. Sintesi sui titoli di responsabilità dei gestori di aree sciabili. – 4.3. Se i gestori di aree sciabili attrezzate siano responsabili per i sinistri derivanti da scontro fra sciatori. – 5. La responsabilità del maestro di sci. – 6. La responsabilità dell'arbitro di gara.

1. La normativa in tema di attività sciistica

Da tempo ormai gli sport sulla neve coinvolgono un numero sempre maggiore di appassionati, cosicché la pratica di questi sport, con particolare riguardo all'attività sciistica, è diventata un fenomeno di massa, che vede esercitare tali discipline anche da persone che vi si cimentano senza la minima cognizione tecnica o fisicamente poco allenate; di qui l'elevato rischio del verificarsi di sinistri e scontri fra sciatori e l'esigenza di una normativa di carattere generale che disciplinasse la sicurezza nella pratica degli sport invernali.

È quindi intervenuta la legge 24 dicembre 2003, n. 363, portante «*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo*», la quale regola due importanti aspetti, e cioè la gestione delle aree sciabili attrezzate (artt. 2-7) e le norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili (artt. 9-19), che si applicano a quegli sportivi che non praticano gli sport sulla neve a livello agonistico¹.

* Professore Associato di Diritto Privato e di Diritto Sportivo nell'Università di Bologna.

¹ Per un commento alla legge in esame, si segnalano, fra gli altri, i contributi di R. VIGLIONE, *La nuova disciplina in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali: la responsabilità per i danni derivanti da attività sciistica*, in *Studium juris*, 2004, p. 858 ss.; G.M. FLICK, *Sicurezza e responsabilità nella pratica degli sport invernali, alla luce della legge 24 dicembre 2003, n. 363*, in *Danno e resp.*, 2004, p. 475 ss.; R. CAMPIONE, *Le nuove norme in materia di responsabilità e sicurezza nell'attività sciistica*, in *Contr. impr.*, 2004, p. 1305 ss.; nonché ID., *Attività sciistica e responsabilità civile*, Padova, 2009. Per ulteriori commenti, si v. altresì R. CHIEPPA, M. DELLANTONIO, *La nuova legge sullo sci: regole di comportamento e responsabilità nelle aree sciabili – Lo scialpinismo, lo sci fuo-*

A tal riguardo, è chiaro infatti che la gran parte delle norme previste dalla normativa richiamata non si attagliano allo sciatore impegnato in gara², prima fra tutte la previsione di cui all'art. 9, in tema di obbligo dello sciatore di moderare la propria velocità in relazione alle caratteristiche della pista, alle condizioni ambientali e ad eventuali situazioni di pericolo. Va inoltre evidenziato che, in caso di sci praticato a livello agonistico, la diligenza, la prudenza e la perizia dello sciatore andranno valutate con riferimento non a quanto pretendibile dall'uomo medio, bensì a quanto richiesto allo sciatore medio³.

Prima dell'emanazione della normativa richiamata, la preminente esigenza di disciplinare lo scontro fra sciatori aveva portato dottrina e giurisprudenza ad interrogarsi sulla equiparabilità degli sci ai veicoli senza guida di rotaie, di cui all'art. 2054 c.c., al fine di valutare l'applicabilità agli stessi, in mancanza di prova circa le rispettive quote di responsabilità degli sciatori nella causazione dei sinistri sulle piste da sci, della presunzione di cui al secondo comma della disposizione richiamata in tema di circolazione dei veicoli, in base alla quale «*Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli*». Trattasi, invero, anche nel caso di scontro fra sciatori, analogamente a quanto contemplato a proposito dei veicoli dal secondo comma dell'art. 2054 c.c., di una situazione di «*prevenzione bilaterale del danno*», tale per cui entrambi i soggetti erano tenuti ad adottare tutte le misure idonee ad evitare il danno, e conseguentemente, l'approccio corretto avrebbe dovuto essere quello dell'estensione analogica dell'art. 2054, comma 2, c.c., il cui criterio presuntivo poteva soccorrere in caso di impossibilità di accertare in concreto la colpa esclusiva di uno degli sciatori o la misura di colpa concorsuale.

Sul punto, la giurisprudenza era divisa, rinvenendosi sia pronunce nel senso della riconducibilità dello sci amatoriale al concetto di «circolazione», sia pure «su pista sciabile», che decisioni in senso contrario.

ripista e le competenze nell'attività di prevenzione delle valanghe, in *Dir. e formazione*, 2005, p. 177 ss.; G. SCIANCALEPORE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, in *Professioni e responsabilità civile*, opera diretta da P. Stanzone e S. Sica, Bologna, 2006, p. 871 ss.; E. BALLARDINI, *La legge n. 363/2003 in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali*, in *La responsabilità sciistica. Analisi giurisprudenziale e prospettive nella comparazione*, a cura di U. Izzo e G. Pascuzzi, Torino, 2006, p. 3 ss.; R. CHIEPPA, *La pratica dello sci nella legislazione statale e regionale: regole di comportamento e responsabilità nelle aree sciabili – Lo sci alpinismo, lo sci fuoripista e le competenze nell'attività di prevenzione valanghe*, in *Dir. dello Sport*, 2007, p. 19 ss.; G. FACCI, *La responsabilità civile nell'attività sciistica*, in *Lineamenti di diritto sportivo*, a cura di L. Cantamessa, G.M. Riccio, G. Sciancalepore, Milano, 2008, p. 411 ss.

² Le uniche disposizioni che lo riguardano, per aspetti invero del tutto marginali e pur sempre correlati alla disciplina dello sci amatoriale, sono l'art. 2, comma 4, in tema di tratti di pista da riservare agli allenamenti di sci e di snowboard agonistico e l'art. 15, comma 3, relativo al divieto per gli estranei di occupare le piste ove si svolgono le gare.

³ R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile tra disciplina codicistica, legislazione speciale e regole di diritto sportivo*, Padova, 2009, p. 350.

In un caso risalente⁴ è stato adottato questo criterio poiché la corte di merito si era trovata a dover decidere circa uno scontro tra sciatori di cui non era possibile accertare la dinamica, neppure per via testimoniale. Esclusa la possibilità di ricorrere allo schema dell'art. 2050 c.c., la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti di applicabilità dell'art. 2054 c.c., stabilendo che «gli sci [...] costituiscono senz'altro un mezzo di locomozione strutturalmente destinato alla circolazione, pur se si tratta di circolazione di specie tutta particolare»; «quale mezzo di locomozione, che ha funzione di rendere più agevole e veloce lo spostamento di persone e cose [...] un paio di sci è senz'altro, lessicalmente, un veicolo» e «che non si tratti di veicolo stradale ha poca importanza perché non si tratta di applicare le norme sulla circolazione stradale, ma una norma che fa riferimento alla circolazione in genere, sulla terra ferma»; «né incide il fatto che gli sci abbiano propulsione a pura forza di gravità, applicata anche al corpo dello sciatore, perché ciò è comune, in discesa, a tutti i veicoli privi di motore». In ragione di tali considerazioni, è stato quindi ritenuto che la circolazione su sci e quella su strada affrontino entrambe «il rischio della comune circolazione, che è la ragione dell'attribuzione della colpa presunta parimenti ad entrambi» gli sciatori.

Peraltro, successivamente, in una fattispecie⁵ in cui un minore era stato investito da uno sciatore posto più a monte, è stata affermata la responsabilità dello sciatore che proveniva da monte sulla base del principio generale di cui all'art. 2043 c.c. In particolare, si è osservato che «su di una pista di sci [...] incombe ad ogni sciatore massima prudenza», di tal che «lo sciatore a monte, secondo il decalogo emanato dalla FIS [...] deve mantenere sempre una direzione che eviti i pericoli di collisione con lo sciatore a valle. Infatti quest'ultimo non ha la possibilità di prevedere la scelta del percorso di quello a monte, per cui è questo ultimo, che si trova in posizione dominante, a dovere regolare la propria condotta nel corso della discesa. Poiché la pista di sci non può essere equiparata ad una strada pubblica, disciplinata da un codice stradale, è innegabile che ogni sciatore, secondo il fondamentale principio del *neminem laedere*, è tenuto all'osservanza delle regole di condotta previste dal decalogo della FIS che sono assurte ormai a dignità di norme di comune prudenza; ma in particolare modo ogni sciatore è tenuto ad una regola di condotta fondamentale, e cioè la prudenza»⁶.

La sentenza si rivela particolarmente interessante, per il fatto che afferma che «non si può ricondurre nel concetto dei veicoli l'attrezzo dello sci, giacché la nozione di veicolo comprende tutti i veicoli senza guida di rotaie, sia a trazione meccanica, sia a trazione animale ed umana, sia i veicoli lenti che quelli veloci. Infatti l'utente, circolando sulla pubblica strada con pattini a rotelle o con sci, trampoli o con altri mezzi di

⁴ Trib. Bolzano, 5 aprile 1975, in *Resp. civ. e prev.*, 1976, p. 452, con nota di M. POGLIANI.

⁵ Trib. Bolzano, 7 novembre 1984, in *Resp. civ. e prev.*, 1985, p. 105.

⁶ Ma nella medesima direzione, già si v. Pret. Bolzano, 17 gennaio 1981, in *Resp. civ. e prev.*, 1981, p. 261, la quale, rifacendosi espressamente alle regole FIS (nella specie, più precisamente a quella in materia di sorpasso), chiariva, in via preliminare, che «sui campi di neve è inapplicabile, per analogia, la disciplina vigente per la circolazione stradale».

deambulazione, deve essere considerato pedone e non conducente di veicolo»; ciò, in quanto «detti mezzi non rappresentano, né strutturalmente, né funzionalmente, un veicolo, tanto è vero che essi non trasportano la gente ma sono trasportati da quest'ultima e perché, ad ogni modo, si tratta sempre di mezzi ausiliari che non possono snaturare la deambulazione che sostanzialmente rimane pedonale»⁷.

La tesi dell'applicabilità dell'art. 2054 c.c., del resto, non era neppure stata accolta dalla Suprema Corte⁸, per via dello stretto collegamento tra la disposizione medesima ed il codice della strada; tale orientamento è stato ribadito dai giudici di legittimità anche nella giurisprudenza successiva⁹.

In merito ai profili considerati, la nuova legge del 2003 ha apportato importanti innovazioni: la norma di maggiore interesse è l'art. 19, il quale riproduce la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.¹⁰. Tale norma prevede infatti che «*nel caso di scontro tra sciatori, si presume fino a prova contraria che ciascuno abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni*». In tal modo, indipendentemente dalla qualificazione degli sci come veicoli, si è comunque dettata una regola idonea a disciplinare la responsabilità per i danni occorsi in caso di sinistri fra sciatori¹¹.

⁷ Nella giurisprudenza di merito successiva, si v. App. Milano, 26 febbraio 1993, in *Resp. civ. e prev.*, 1995, p. 770, con nota di F. MORANDI, ove si legge che «*per veicolo deve intendersi ogni mezzo di trasporto guidato dall'uomo: la relativa nozione, pur non esaurendosi in quella delineata dal codice della strada, non comprende gli sci, i quali costituiscono semplici attrezzi per scivolare sulla neve che, al pari degli slittini sulle piste ghiacciate e dei pattini a rotelle sulle strade o di altri strumenti analoghi, vengono generalmente utilizzati come mezzi da diporto o sportivi*»; di qui la successiva conclusione che «*la polizza di assicurazione contro gli infortuni di circolazione che copra i rischi derivanti dall'uso dei veicoli, con eccezione dei sinistri che l'assicurato subisca "come passeggero o conducente di bob, kart, guidoslitte, veicoli da competizione", non comprende l'infortunio mortale conseguente all'uso degli sci, non trattandosi di mezzi di trasporto*».

⁸ Cass. civ., 1 aprile 1980, n. 2111, in questa *Rivista*, 1980, p. 354; al riguardo, si v. F.D. BUSNELLI, G. PONZANELLI, *Rischio sportivo e responsabilità civile*, in *Resp. civ. e prev.*, 1984, p. 285, che, nel commentare la richiamata pronuncia della Suprema Corte, sottolineano come l'uso dello sci dia luogo, piuttosto che a una circolazione di veicoli, a una circolazione di persone munite di quel particolare attrezzo.

⁹ Cass. civ., 30 luglio 1987, n. 6603, in *Arch. giur. circ.*, 1988, p. 25, nella quale si legge che «*l'uso dello sci dà luogo [...] più che ad una circolazione di veicoli in senso proprio, ad una circolazione di persone munite di un attrezzo adeguato alla particolare situazione ambientale. Ne consegue che la tutela delle persone che rimangono danneggiate nel corso di tale tipo di circolazione resta garantita dalle norme generali sulla responsabilità extracontrattuale, nella quale – per pacifica giurisprudenza – spetta al danneggiato dare la prova anche della colpa di colui che ha cagionato il danno*».

¹⁰ E. BALLARDINI, *op. cit.*, p. 34; R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., pp. 176-177, il quale rinviene la *ratio* della scelta del legislatore nell'esigenza di superare le difficoltà che si presentano sul piano probatorio quando si deve procedere alla precisa ricostruzione delle modalità del sinistro e pronostica che, nel fare ricorso all'art. 19, i giudici terranno in adeguata considerazione i risultati applicativi cui sono già pervenuti con riferimento all'art. 2054, comma 2, c.c.

¹¹ Sulle tematiche in tema di oneri probatori in caso di scontro fra sciatori, si richiama G. FACCI, *La responsabilità civile nello svolgimento dell'attività sciistica*, cit., p. 420 ss. Per la tesi secondo cui la regola in discorso sarebbe applicabile solo agli incidenti intercorsi fra soggetti provenienti da traiettorie convergenti sulla medesima quota e non già agli incidenti in cui uno sciatore scii più a monte dell'altro, fatta salva l'ipotesi in cui lo sciatore a valle abbia compiuto movimenti imprevedibili mentre veniva sorpassato, E. CASALE, *La responsabilità civile in caso di scontro tra sciatori*, in U. IZZO, G. PASCUIZZI (a cura di, da responsabilità sciistica, *Analisi giurisprudenziale e prospettive della comparazione*), Torino, 2006, p. 189 ss.;

Come anche per la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., la disposizione dell'art. 19 della legge n. 363/2003 vale peraltro, come già accennato, quale criterio sussidiario, ove non emerga in quale misura la condotta di ciascuno sciatore abbia concorso a cagionare il danno¹², mentre diverrà inoperante ove venga accertata la responsabilità esclusiva di uno di essi, ovvero venga determinato il grado delle rispettive colpe¹³.

Sempre al fine di valutare il comportamento degli sciatori amatoriali in caso di scontro, prima della emanazione della legge n. 363/2003 si faceva riferimento ai principi dettati dalla FIS (Federazione Internazionale di Sci), comunemente denominati «Decalogo dello sciatore», equivalenti a norme di comune prudenza¹⁴, che sono state per lo più recepite, con talune differenze talvolta non di poco conto, dalla stessa legge n. 363/2003¹⁵, e comunque testualmente riprodotte e fatte proprie dal successivo d.m. 20 dicembre 2005, n. 20288, in un apposito allegato (v. All. n. 2, intitolato «Il Decalogo dello sciatore»), ove detti principi vengono definiti «*Regole di carattere comportamentale, previste dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, che dovranno essere rispettate dagli utenti delle piste da sci anche al fine di evitare conseguenze di natura civile e penale*», e che vengono così testualmente riportate¹⁶:

ma in senso contrario a tale assunto, S. VERNIZZI, *In tema di responsabilità civile nello scontro tra sciatori*, in *Resp. civ. prev.*, 2010, p. 898.

¹² E. BALLARDINI, *op. cit.*, p. 36; R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., p. 177.

¹³ R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., p. 184. Lo scontro tra sciatori non esclude comunque la responsabilità anche in capo ad altri soggetti, quali gli organizzatori ed i gestori di impianti sportivi, ove vi sia stata omissione circa l'introduzione della segnaletica, ed i maestri di sci, qualora l'evento si sia verificato nel corso della lezione.

¹⁴ M. BONA, A. CASTELNOVO, P.G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, in *Le nuove frontiere della responsabilità civile*, collana diretta da P.G. Monateri, Milano, 2002, p. 149. In argomento, G. FACCI, *La responsabilità civile nello svolgimento dell'attività sciistica*, cit., p. 418. In giurisprudenza, per un espresso richiamo alle «regole FIS», si v., fra le altre, Trib. Monza, 2 aprile 2007, in *Giur. mer.*, 2007, p. 2633; Pret. Langhirano, 16 aprile 1985, in questa *Rivista*, 1986, p. 58, secondo la quale «*le regole di condotta dello sciatore emanate dalla FIS (Federazione Internazionale Sci) non sono riconducibili alle discipline richiamate nel comma 3 dell'art. 43 c.p., ma hanno tuttavia valore di norme di comune prudenza, che non possono essere ignorate né trascurate da tutti coloro che praticano lo sci*»; Pret. Bolzano, 22 dicembre 1983, in questa *Rivista*, 1984, p. 696, che si è espressa nello stesso senso della precedente; App. Genova, 11 febbraio 1981, in questa *Rivista*, 1982, p. 186, ove si è statuito che «*nella pratica dello sci, svolta anche a scopo di svago e di diletto, devono essere osservate – in mancanza di specifiche disposizioni – Le norme di comune prudenza e le regole di condotta dettate dalla federazione internazionale*»; Pret. Bolzano, 17 gennaio 1981, in *Resp. civ. e prev.*, 1981, p. 261, nella quale si è stabilito che «*in caso di collisioni il comportamento degli sciatori va raffrontato a quanto prevedono le regole F.I.S. (Federazione Internazionale Sci), che hanno valore di regole di comune prudenza*».

¹⁵ R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., p. 160 ss., il quale, oltre a mettere in luce le affinità, si fa carico di individuare anche gli elementi di discordanza fra i due apparati normativi.

¹⁶ Le regole del Decalogo, avendo valenza transnazionale, conservano effetto ed applicabilità in tutti gli ordinamenti che non si sono ancora dotati di una normativa generale in tema di sci, oltre che per tutte le controversie anteriori alla emanazione della legge n. 363 del 2003. Invero, per l'applicazione delle regole comportamentali del Decalogo anche successivamente alla emanazione della legge n. 363/2003 e del d.m. n. 20288/2005, si veda Trib. Rovereto, 9 agosto 2012, in *DeJure*, in una fattispecie in cui l'inve-

«1. Rispetto per gli altri.

Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo altre persone o provocare danni.

2. Padronanza della velocità e del comportamento.

Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento adeguati alla propria capacità nonché alle condizioni generali della pista, della libera visuale, del tempo e all'intensità del traffico.

3. Scelta della direzione.

Lo sciatore a monte che ha la possibilità di scegliere il percorso deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle.

4. Sorpasso.

Il sorpasso può essere effettuato (con sufficiente spazio e visibilità), tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

5. Immissione ed incrocio.

Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta, deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri; negli incroci deve dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo indicazioni.

6. Sosta.

Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di necessità, nei passaggi obbligati o senza visibilità. La sosta deve avvenire ai bordi della pista. In caso di caduta lo sciatore deve sgomberare la pista al più presto possibile.

7. Salita.

In caso di urgente necessità lo sciatore che risale la pista, o la discende a piedi, deve procedere soltanto ai bordi della stessa.

8. Rispetto della segnaletica.

Tutti gli sciatori devono rispettare la segnaletica prevista per le piste da sci ed in particolare l'obbligo del casco per i minori di anni 14.

9. Soccorso.

Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di incidente.

10. Identificazione.

Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne è testimone è tenuto a dare le proprie generalità».

Come sopra accennato, i principi sanciti dal «Decalogo dello sciatore» sono stati essenzialmente recepiti dalla legge. n. 363/2003¹⁷, anche se con talune differenze, la più rilevante delle quali sembra alla scrivente la mancata riproduzione della regola,

statore proveniente da monte era stato a sua volta urtato da uno sciatore rimasto ignoto, ed era stato quindi condannato per l'intero al risarcimento del danno cagionato allo sciatore a valle, in applicazione del principio per cui in caso di responsabilità solidale la ripartizione delle colpe tra i corresponsabili in solido rileva solo nelle azioni di regresso.

¹⁷ Per un'ampia analisi sul punto, si v. R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., p. 159 ss.

contenuta testualmente nel Decalogo, per cui «*Ogni sciatore deve tenere una velocità ed un comportamento adeguati alla propria capacità [...]*». Le regole del Decalogo, inoltre, sono state codificate dalla legge n. 363 con una maggiore ampiezza di contenuti, come segue:

– rispetto per l'altrui incolumità: sulla base di questa regola, ogni sciatore deve tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per se stesso e per gli altri (art. 9, comma 1)¹⁸;

– padronanza della velocità e del comportamento: la velocità di percorrenza dovrà essere commisurata alle condizioni e alle caratteristiche della pista; in particolare, dovrà essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti (art. 9, comma 2)¹⁹;

– scelta della direzione: lo sciatore a monte dovrà mantenere una direzione che consenta di evitare collisioni con lo sciatore a valle (art. 10);

– sorpasso in pista: lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato (art. 11);

– precedenza negli incroci: negli incroci gli sciatori debbono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica (art. 12)²⁰;

¹⁸ Per una fattispecie particolare, nella giurisprudenza precedente all'entrata in vigore della legge n. 363/2003, Trib. Avezzano, 14 marzo 2005, in *Cass. pen.*, 2006, p. 215, in cui si afferma che «*non è responsabile del reato di lesioni personali colpose lo sciatore che, cadendo su una pista da sci, provochi lo sganciamento dello sci e cagioni lesioni particolari ad un pedone che sostava sul bordo della pista, se l'imputato non abbia posto in essere un comportamento imprudente o negligente*» (nella specie, il giudice ha ritenuto che nessun rimprovero a titolo di colpa potesse essere mosso all'imputato, in quanto la sua condotta non era risultata in contrasto con alcuna regola precauzionale, essendo al contrario emerso che egli aveva osservato tutte le regole di prudenza e diligenza nell'accingersi a svolgere l'attività sciistica ed in particolare che il sistema di frenata e di arresto degli sci era perfettamente funzionante, ancorché si fosse momentaneamente bloccato).

¹⁹ In relazione ad uno scontro fra sciatori causato dalla eccessiva velocità di entrambi, si veda Cass. civ., 14 ottobre 2015, n. 20594, in *Banche Dati Pluris*, che ha rimesso al giudice di secondo grado la vicenda affinché potesse meglio accertare la dinamica del sinistro; si veda altresì Cass. civ., 20 agosto 2013, n. 19227, in *Banche Dati Pluris*, che ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto rilevante nella causazione del sinistro la eccessiva velocità dello sciatore infortunatosi per essersi scontrato con un paletto di ferro posto fuori della pista.

²⁰ Al riguardo, sempre precedentemente alla legge n. 363/2003, si v. Trib. Torino, 11 novembre 1983, in *Arch. giur. circ.*, 1985, p. 124, ove si afferma che lo sciatore a monte è tenuto, mentre percorre la pista, a dare la precedenza ad altro sciatore che proviene dalla sua destra; si v., tuttavia, Pret. Cavalese, 25 gennaio 1984, in *Resp. civ. e prev.*, 1984, p. 243, secondo cui «*lo sciatore che provenendo da una pista di raccordo secondaria, di piccole dimensioni, si immetta in una pista dominante, dove sia prevalente il flusso del traffico, è tenuto ad usare tutte le cautele idonee onde evitare di entrare in rotta di collisione con gli sciatori che discendono da tale pista, in libera evoluzione, non importa se dal lato destro o dal lato sinistro*».

– soste sulla pista: gli sciatori che sostano debbono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista²¹; gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati; in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità; in caso di cadute o di incidenti, gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa; chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei (art. 13)²².

2. Natura pericolosa dello sci amatoriale

Come si è detto, la richiamata normativa disciplina lo sci praticato a livello amatoriale, per il quale si è posto il problema della sua riconducibilità, in ipotesi di sinistri, all'ambito di applicabilità dell'art. 2050 c.c., ovvero ai principi generali di cui all'art. 2043 c.c.

Al riguardo, si suole richiamare la nota decisione della Suprema Corte²³, alla cui stregua sarebbe da inquadrare nell'art. 2050 c.c. unicamente l'attività che venga provata da chi la allega come intrinsecamente rischiosa di per sé o per la natura dei mezzi utilizzati secondo un giudizio di probabilità – e non semplicemente di possibilità – del verificarsi di eventi lesivi, mentre non lo sarebbe l'attività rischiosa unicamente in funzione delle caratteristiche del soggetto che la pratici.

La decisione prende invero in esame più propriamente l'attività di organizzazione di una gara di sci fra minori in cui si era verificato un infortunio, e quindi un agonismo sostanzialmente equiparabile allo sci amatoriale, relativamente al quale viene infatti usualmente richiamata; di tal che, sulla base del principio di cui poc'anzi, la Cassazione ha ritenuto non provata la riconducibilità all'art. 2050 c.c. ed ha rinviato al giudice di appello perché meglio valutasse l'eventuale sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa dell'organizzatore – CONI, FISI e giudice arbitro²⁴ – ex art. 2043 c.c.

Seguendo questa linea interpretativa, dunque, lo sci amatoriale non sarebbe da riguardarsi come attività pericolosa in se stessa, bensì unicamente in ragione della abilità del singolo sciatore di volta in volta coinvolto nel sinistro, con conseguente applicabilità dell'art. 2043 c.c. e non dell'art. 2050 c.c.

Tale assunto pare invero alla scrivente non condivisibile²⁵, avuto riguardo alla frequenza con cui, nello sci amatoriale, si verificano infortuni anche di gravità non tra-

²¹ Si v. peraltro App. Trento, 20 dicembre 2001, in *Giur. mer.*, 2003, p. 258, secondo la quale «non può ritenersi che lo sciatore che si fermi ai bordi della pista abbia contribuito causalmente con tale comportamento al suo investimento da parte di altro sciatore».

²² Si segnala Trib. Trento, 9 marzo 2015, in *Banche Dati Pluris*, che ha ritenuto responsabile ex art. 2043 una minore che, provenendo da un fuoripista, si scontrava con una sciatrice che procedeva sulla pista.

²³ Cass. civ., 28 febbraio 2000, n. 2220, in *Foro it.*, 2000, I, c. 1828, nonché in *Danno e resp.*, 2000, p. 614, con nota di F. DI CIOMMO.

²⁴ Trattasi della vicenda nota come caso «Masuero», dal nome del giudice arbitro coinvolto nel giudizio; al riguardo, si rinvia alle notazioni di cui *infra*, § 6.

²⁵ Si vedano, in tal senso, i rilievi critici già espressi da M. PITTALIS, *Sci agonistico e profili di re-*

scurabile, ed alla esposizione sistematica a rischio terzi di sciatori e/o altre persone²⁶. In particolare, vari ed eterogenei sono i criteri elaborati ed utilizzati al fine di qualificare «pericolosa» un'attività, nella specie sportiva. È innanzitutto da menzionarsi il criterio generale, di carattere per così dire «naturalistico», alla cui stregua, quando non vi sia una legge o un regolamento di pubblica sicurezza che specificamente definisca «pericolosa» un'attività, occorre avere riguardo alla pericolosità «intrinseca» dell'attività stessa o dei mezzi adoperati per il suo esercizio, tali cioè da rendere probabile e non soltanto possibile il verificarsi di eventi lesivi numerosi di lieve entità, ovvero di sinistri meno frequenti, ma gravi; giudizio, cui sarebbe chiamato il giudice caso per caso e con valutazione in concreto, sulla base della specifica dimostrazione a carico dell'attore circa la pericolosità dell'attività in discussione.

In tal senso, costituirebbero indici di riconoscibilità di tali caratteristiche la presenza di specifiche prescrizioni normative circa l'apprestamento di particolari misure di sicurezza, e la necessità di autorizzazioni amministrative per lo svolgimento della competizione sportiva.

Ulteriore criterio, che concorrerebbe con i precedenti agli effetti della valutazione di pericolosità, è quello, già accennato, del coinvolgimento di terzi estranei alla gara od all'attività sportiva rischiosa, che quindi le renderebbe in un certo senso meno controllabili; in base a tale principio, da un lato, non si configurerebbero tecnicamente come pericolosi sport che secondo il criterio «naturalistico», di cui sopra, ben potrebbero apparire come tali, quali il pugilato o la scherma ed invero anche le gare motoristiche «a circuito chiuso», ma che, in virtù del principio dell'accettazione del – elevato – rischio da parte dei gareggianti, dovrebbero preferibilmente considerarsi governati dal principio generale di cui all'art. 2043 c.c.; dall'altro, sarebbero invece da qualifica-

sponsabilità, in *La responsabilità sciistica*, a cura di M. Sesta e L. Valle, Bolzano, 2012, p. 163 ss., spec. p. 187; ID., *Gara di sci e omologazione della pista: responsabilità del CONI?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, p. 749 ss.; ID., *La responsabilità sportiva. Principi generali e regole tecniche a confronto*, Milano, 2013, p. 108 ss.; nonché ID., *Responsabilità civile del gestore di impianti sciistici e natura pericolosa dello sci amatoriale*, in *Rass. dir. econ. sport*, 2014, fasc. 2-3, p. 438 ss.

²⁶ Secondo il criterio enunciato da F.D. BUSNELLI, G. PONZANELLI, *op. cit.*, p. 289, per cui il coinvolgimento nella gara dei soli partecipanti e la loro accettazione del relativo rischio di lesioni priverebbe di «pericolosità» attività sportive di per sé rischiose, quale il pugilato, mentre sarebbero da riguardarsi come «pericolose», ai sensi dell'art. 2050 c.c., attività sportive potenzialmente idonee a coinvolgere nella propria rischiosità terzi estranei, quale, secondo gli AA. richiamati, la caccia. La tesi qui proposta sembra, a ben vedere, la stessa di G. TAMBURRINO, *Applicabilità della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose in materia di sinistri sciatori*, in *Problemi giuridici di infortunistica sciatoria*. Atti del Convegno di Cortina, 2-5 luglio 1975, Milano, 1976, p. 251, che, se pure per l'ipotesi di sci amatoriale, propende in linea di principio per l'eliminazione del concetto di attività pericolosa, «perché l'organizzazione è tale da eliminare in via oggettiva e non solo attraverso speciali misure da provarsi caso per caso l'idea di pericolo, tuttavia non esclude che «in determinati casi concreti per la difficoltà dell'attività, [...] possa parlarsi di esercizio di attività pericolosa, sia per gli stessi sciatori sia per i terzi, che ancor più devono essere salvaguardati, quando l'attività è svolta da dilettanti»; cosicché, l'A., secondo un criterio empirico, suggerisce l'applicazione caso per caso dell'art. 2050 c.c. o dell'art. 2043 c.c., ed osserva che, quando non si applica l'art. 2050 c.c., «risorge la normale responsabilità per colpa o a carico dello sciatore singolo, o a carico degli addetti alla scuola o alla pista o a carico dei maestri e sorveglianti, ex art. 2043 e 2048 c.c., sempre che ricorrano gli estremi di tali fattispecie».

re pericolose, con applicazione dell'art. 2050 e dell'art. 2054 c.c., le gare motoristiche aperte al pubblico transito («a circuito aperto») e la caccia sportiva, che vedrebbero infatti potenzialmente coinvolti nell'elevatissimo rischio di sinistri soggetti estranei alla attività sportiva.

Come si può notare, strettamente connesso ai vari indici di pericolosità appena elencati appare il criterio del livello di rischio di lesioni accettato dai partecipanti all'attività sportiva. In particolare, detto criterio si rivela – ad avviso di chi scrive – determinante, agli effetti di applicare l'art. 2043 c.c. ovvero l'art. 2050 c.c., ogniqualvolta ci si trovi in presenza di attività sportive che coinvolgano terzi estranei e siano altresì definibili “pericolose” secondo il criterio naturalistico cui sopra si accennava, vale a dire siano foriere di numerosi eventi lesivi di natura lieve ovvero di rari eventi lesivi di natura grave, come appunto l'attività sciistica amatoriale.

Ed invero, chi si appresta a trascorrere una giornata di divertimento sulle piste non accetta minimamente il rischio di essere coinvolto in incidenti gravissimi o addirittura mortali, di tal che il suo atteggiamento psicologico riguardo al rischio di eventi lesivi intrinseco all'attività sciistica praticata a livello dilettantistico è nel senso di scongiurare nella maniera più assoluta detta eventualità.

Ecco quindi che il notevole divario fra la naturale pericolosità dello sci ed il livello di rischio di lesioni accettato dallo sciatore amatoriale vale, ad avviso della scrivente, a connotare di pericolosità lo sci dilettantistico, con conseguente applicazione, in caso di sinistro, degli artt. 2050 e 2054 c.c. e del rilevante onere probatorio, a carico del singolo sciatore coinvolto nello scontro, di dimostrare l'idoneità e congruità della propria condotta anche con riguardo alla normativa alla stessa applicabile, di cui sopra, ed alla diligenza, prudenza e perizia pretendibili da uno sciatore non professionista.

Del resto, nella stessa circolazione stradale, regolata dall'art. 2054 c.c., che costituisce notoriamente applicazione particolare dell'art. 2050 c.c., il conducente, che quotidianamente si serve dell'automobile per i propri spostamenti, di certo allontana mentalmente il rischio di essere coinvolto in incidenti gravi o mortali, di tal che, anche in questo caso, è il divario fra rischiosità dell'attività intrapresa ed il grado di rischio di lesioni accettato invece dal conducente che, sempre ad avviso di chi scrive, vale a connotare di pericolosità la circolazione dei veicoli a motore.

Sembrerebbe quindi preferibile inquadrare lo sci praticato a livello dilettantistico fra le attività pericolose, con conseguente onere, a carico dello sciatore danneggiante, di provare, in caso di sinistro cagionato ad altro sciatore, di aver posto in essere tutte le misure idonee ad impedirlo, sia sotto il profilo del rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla legge n. 363/2003, che con riguardo al rispetto delle regole generali in tema di diligenza e prudenza, in questo caso pretendibili al massimo grado proprio in virtù del livello amatoriale dell'attività sportiva esercitata, della sua potenzialità lesiva e dell'esposizione a rischio di terze persone, nonché – infine – in relazione ad una perizia sufficientemente adeguata, anche in ragione della velocità prudentemente prescelta, ad evitare sinistri a terzi.

Del resto, il richiamo operato in tema di scontro fra sciatori dall'art. 19 della legge n. 363/2003 alla presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.,

propone un accostamento normativo che, in stretta analogia con quanto si registra in tema di sport motoristici, in quanto tali ad alto rischio di lesioni, potrebbe portare, plausibilmente ad avviso di chi scrive, ad inferire che, ove la pratica sciistica si svolga in contesti aperti, come appunto quelli amatoriali, siano applicabili principi di responsabilità di natura oggettiva come quelli di cui all'art. 2054 c.c., appunto applicabili alle gare motoristiche a circuito aperto; con evidenti implicazioni relativamente alla necessità di prevedere obblighi assicurativi a carico degli sciatori dilettanti²⁷.

L'assunto circa la pericolosità dello sci dilettantistico sembrerebbe finalmente accolto dalla Suprema Corte in una decisione²⁸, nella quale la stessa, con riferimento ad

²⁷ Per tale assunto, già M. PITTALIS, in tutti gli scritti richiamati *supra*, nota 25. Da menzionare, al riguardo, la legge reg. Piemonte, 26 gennaio 2009, n. 2, che all'art. 18, lett. i), prevede disposizioni sull'obbligatorietà della stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile, da parte degli utenti delle aree sciabili. Si segnala altresì il disegno di legge presentato alla Camera il 14 novembre 2007 (in *Diritto dello sport*, 2007, p. 889 ss.), laddove prevede l'introduzione dell'obbligo dei gestori delle piste sciabili di mettere a disposizione degli utenti, al momento della vendita del titolo di transito, l'acquisto facoltativo di una polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni provocati a persone o a cose, assicurando adeguata pubblicità a tale aspetto in modo da incentivare la stipula delle polizze. Fra le norme più rilevanti di tale disegno di legge, ai fini che interessano il presente contributo, si ricordano quella che estende l'individuazione di specifiche aree anche a beneficio di altre pratiche sportive invernali c.d. minori, quali la pratica delle attività con attrezzi, fra i quali slitta, slittino e *snowboard* anche agonistico; le norme che mirano a rafforzare gli obblighi informativi dei gestori, anche in relazione al bollettino valanghe, e a potenziare la segnaletica, specie in presenza di incroci di piste; la norma che sanziona il mancato utilizzo del casco non solo in caso di minore degli anni 14, ma anche nelle altre ipotesi in cui l'uso del casco è obbligatorio, vale a dire in caso di *snowpark*, di allenamenti agonistici e di competizioni. Ed ancora, il richiamato disegno di legge estende le previsioni alle pratiche sportive c.d. minori, quali lo sci da fondo escursionistico, le racchette da neve, il *telemark*, il *nordic walking*, e prevede che le Regioni individuino ulteriori specifiche figure, da impegnare nell'attività di vigilanza e soccorso; la norma che introduce modifiche alla regola di comportamento relativa alla velocità, estendendola alla padronanza del comportamento dello sciatore, così recependo una disposizione del decalogo dello sciatore già trasfusa nel decreto 20 dicembre 2005 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, cui sopra si è accennato, che pone l'obbligo di tenere una velocità moderata in relazione alle capacità tecniche dello sciatore. Si registra, al riguardo, anche la previsione per cui chi non abbia adeguata padronanza della tecnica sciistica non possa accedere alle piste classificate come difficili, regola peraltro rivolta direttamente allo sciatore ed alla sua responsabilità, senza coinvolgimento di quella dei gestori delle piste, ai quali non viene addossato alcun onere di vigilanza rispetto sulle capacità degli utenti delle piste difficili. Più recentemente, è stato assegnato all'esame del Senato, in data 5 giugno 2014, il d.d.l. n. 1367, che, oltre a confermare le proposte di cui poc'anzi, ha potenziato il sistema sanzionatorio sia a carico dei gestori che degli utenti delle piste, relativamente ai quali suggerisce il ritiro del titolo di transito (*skipass*) in caso di condotte pericolose sulle piste da sci; ha potenziato le misure di prevenzione, l'attività di vigilanza e di soccorso e la predisposizione della segnaletica; ha previsto misure per porre in sicurezza, senza vietarle, le attività sportive dello sci fuori pista e dello sci-alpinismo.

²⁸ Cass. civ., 19 febbraio 2013, n. 4018, in *Rass. dir. econ. sport*, 2014, p. 165 ss., con nota di G. BERTI DE MARINIS, nonché in *Danno e resp.*, 2013, p. 863 ss., con nota di U. IZZO: nella specie, uno sciatore amatoriale, che procedeva a velocità non consona lungo una pista di media difficoltà larga circa trenta metri, dopo essere caduto aveva urtato contro la staccionata in legno che delimitava la pista, in prossimità di una scarpata, in zona ad ampia visibilità, in assenza di curve e senza pendenza verso l'esterno e, quindi, in assenza di quelle condizioni particolari che, secondo la normativa di settore, impongono misure protettive al gestore della pista.

un sinistro di particolare gravità occorso ad uno sciatore amatoriale, ha definito l'attività sportiva esercitata sulle piste da sci come attività di natura intrinsecamente pericolosa, esonerando nella specie da responsabilità il gestore della pista, convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c., ed addossandola in toto allo sciatore infortunato.

Ed infatti, in tale decisione la Corte di cassazione ha fatto leva, agli effetti della affermata intrinseca pericolosità dello sci amatoriale, sulla estensione delle piste da sci e sulla naturale, possibile intrinseca anomalia delle piste, anche per fattori naturali. Sulla stessa traccia si segnala una sentenza del Supremo Collegio ancora più recente²⁹, che, nell'affermare – ancora una volta a fronte di un sinistro gravissimo verificatosi in occasione di uno scontro fra sciatori amatoriali – la inesigibilità da parte del gestore di un controllo – e di una prevenzione – aventi ad oggetto la condotta dei singoli sciatori, ha motivato facendo richiamo alla «*natura intrinsecamente pericolosa*» dell'attività sportiva esercitata sulle piste da sci, stante «*le dimensioni ragguardevoli*» delle stesse, «*la normale imprevedibilità*» delle condotte degli sciatori, «*anche per la contestuale incidenza di fattori naturali non governabili dal gestore*». Nello stesso senso, da ultimo, un'ulteriore decisione della Suprema Corte³⁰ a proposito di un incidente gravissimo in cui un minore di anni 11 era deceduto cadendo in uno strapiombo di circa quattro metri posto al margine di una bretella di collegamento fra una pista adibita a gare ed altra pista non agonistica, ha confermato la natura «*intrinsecamente pericolosa dell'attività sportiva esercitata sulle piste da sci*».

A ben vedere, inoltre, come si è già evidenziato, tutte le decisioni del Supremo Collegio appena richiamate riguardano sinistri di estrema gravità, ed a parere di chi scrive non è un caso che, a fronte di simili fattispecie, la Suprema Corte abbia in tutte le fattispecie affermato la natura pericolosa dello sci amatoriale; incidenti di tale gravità, infatti, mal si conciliano con lo spirito di chi pratica l'attività sciistica per mero divertimento, cosicché potrebbe sembrare che la Corte di legittimità abbia – anche solo per implicito – avallato l'assunto circa la rilevanza, agli effetti di determinare la pericolosità dello sci dilettantistico, del divario fra rischio accettato ed elevato potenziale di rischiosità dell'attività sportiva praticata.

L'affermata natura pericolosa dello sci amatoriale, dunque, dovrebbe a rigore portare alla applicazione dell'art. 2050 c.c. ovvero dell'art. 2054 c.c., e ciò, a ben precisare, non perché gli sci siano da qualificarsi come «veicoli», bensì facendo unicamente leva sul comune dato della pericolosità della «circolazione», su strada così come in pista³¹.

²⁹ Cass. civ., 22 ottobre 2014, n. 22344, in *Rass. dir. econ. sport*, 2014, p. 438 ss., con nota di M. PITTALIS, nonché in *Danno e resp.*, 2015, p. 357 ss., con nota di U. IZZO.

³⁰ Cass. pen., 15 settembre 2015, n. 37267, in *Danno e resp.*, 2016, p. 139 ss., con nota di S. ROSSI.

³¹ A chiusura della disamina dello sci amatoriale, si ritiene interessante richiamare una decisione in tema di sci alpinistico emessa dall'Ufficio Indagini preliminari di Sondrio, 10 marzo 2005, con la quale è stato escluso che la caduta di una valanga in montagna e la conseguente morte delle persone che da tale valanga erano state travolte fosse addebitabile al padre dell'imprudente alpinista che, durante un'escursione di gruppo sulla montagna, staccatosi di sua iniziativa dal gruppo di escursionisti composto anche dal di lui padre e fuori dal controllo di quest'ultimo, con lo sci ai piedi cagionò la caduta dal costone montuoso della prima slavina, poi divenuta rovinosa valanga.

3. Sci agonistico: natura e disciplina

In linea con gli assunti cui si è appena giunti, l'attività sciistica praticata a livello agonistico, e quindi con padronanza, consapevolezza ed accettazione del rischio di possibili infortuni anche di rilevante gravità, sembrerebbe ad avviso della scrivente preferibilmente configurarsi come attività sportiva non pericolosa, anche per il fatto che non verrebbero in linea di principio coinvolti terzi soggetti, se non – scongiuratamente – eventuali spettatori³².

Rara nell'agonismo è l'eventualità che lo sciatore provochi un sinistro ad un altro sciatore, ipotesi che può verificarsi soltanto nello slalom parallelo; in tal caso, si tratta di gare in cui, non potendosi certamente imporre la moderazione della velocità, l'audacia appare elemento imprescindibile³³, analogamente a quanto si verifica negli sport motoristici.

Vi è dunque, da parte di entrambi gli sciatori in gara, l'accettazione del rischio di scontri molto violenti e addirittura mortali, con conseguente esenzione da responsabilità per i sinistri provocati, sempre che naturalmente si tratti di errore sportivo e non di dolosa violazione delle regole agonistiche, e che detto errore tecnico e/o colposa violazione delle regole siano proporzionati al contesto agonistico.

Proprio in virtù delle notevoli analogie sussistenti con le gare motoristiche, nella specie quelle c.d. «a circuito chiuso»³⁴, verrebbe naturale l'estensione anche in questo caso del principio giurisprudenziale, per cui alla gara sciistica di slalom parallelo sarebbero applicabili le regole tecniche della singola gara e, quale norma generale di chiusura, l'art. 2043 c.c.³⁵.

In una competizione sciistica possono risultare infortunati anche gli ausiliari, per i quali, come per gli atleti, si ritiene operante il principio dell'accettazione del rischio; al riguardo, si è infatti verificato il caso³⁶ di un guardaporte investito e colpito al volto da uno sciatore in gara uscito di pista a gran velocità, relativamente al quale si è affermato, fra l'altro, che l'accettazione del rischio opera per tutti coloro che «*per ragioni di indispensabile servizio, strettamente inerenti allo svolgimento della gara (arbitri,*

³² Su cui si veda già M. PITTALIS, *Sci agonistico e profili di responsabilità*, cit., p. 187.

³³ A. ALBANESI, *Agonismo negli sport invernali e responsabilità in caso di infortunio*, in *Problemi giuridici di infortunistica sciatoria*. Atti del Convegno di Cortina, 2-5 luglio 1975, cit., p. 7 ss., dove si dà atto che «*la forma di colpa più tipica è quella dell'imperizia, negligenza, imprudenza*» e si soggiunge che «*costituisce imperizia partecipare alla gara [...] in condizioni di inabilità fisica, sia pure determinata da fattori occasionali e di scarsa durata che però riducono l'efficienza dell'atleta*»; l'A. osserva inoltre che la perizia va commisurata in funzione della difficoltà e dell'importanza della gara, richiedendosi infatti una perizia adeguata alla rischiosità alla stessa peculiare, mentre nell'agonismo «*l'imprudenza [...] equivale a temerarietà per sopravvalutazione della propria capacità*».

³⁴ Cioè le gare motoristiche riservate ai piloti gareggianti con esclusione quindi del pubblico transito.

³⁵ Il mancato coinvolgimento in linea di principio di terzi e l'accettazione del rischio di scontri violenti, da parte dei due gareggianti, sembrerebbero comportare la mancata applicazione dell'art. 2050 c.c., in ragione della non «pericolosità» in senso tecnico della gara: in tal senso, F.D. BUSNELLI, G. PONZANELLI, *op. cit.*, p. 283 ss., spec. p. 289.

³⁶ Deciso da Cass. civ., 27 ottobre 2005, n. 20908, cit.; v., al riguardo, *supra*, § 1.

guardaporte, guardalinee, meccanici, tecnici, [...]) si trovino al centro della competizione e necessariamente esposti, quindi, alla eventuale violenza o pericolosità dello scontro tra atleti». Appare infatti imprevedibile da parte degli organizzatori l'apprestamento di forme di protezione di tali soggetti, che non impediscano agli stessi di svolgere adeguatamente le loro funzioni.

Come noto, il principio dell'accettazione del rischio non opera invece mai con riguardo agli spettatori, dai quali infatti non ci si attende che, nell'osservare la competizione sportiva, mettano in conto di poter restare infortunati a seguito di eventi generalmente riconducibili a carenze organizzative, e raramente agli stessi atleti. In linea di principio, infatti, l'atleta non risponderà del sinistro provocato ad uno spettatore, della cui presenza non è tenuto a preoccuparsi, dovendo raggiungere velocità molto elevate³⁷, a meno che durante la gara non abbia violato in maniera trasmodante precise direttive eventualmente ricevute o prescrizioni tecniche su come affrontare una determinata curva³⁸.

Si potrebbe quindi affermare che l'attività dello sciatore che provochi un sinistro ad un altro atleta in gara, nella specie nello slalom parallelo, ovvero al personale ausiliario, non sia qualificabile come pericolosa in virtù del mancato coinvolgimento di estranei alla gara stessa, nonché in forza della accettazione del relativo rischio da parte di ogni singolo gareggiante od ausiliario, mentre diversamente, lo spettatore inaspettatamente investito dallo sciatore in gara potrebbe più plausibilmente invocare, non il semplice art. 2043 c.c., con pieno onere probatorio a proprio carico, ma piuttosto l'art. 2050 c.c., che sempre sotto il profilo probatorio penalizzerebbe il gareggiante. Con natura «cangiante» della responsabilità dello sciatore agonistico a seconda che il sinistro venga provocato ad un altro atleta in gara o ad un ausiliario (art. 2043 c.c., quale limite di carattere generale alla stringente operatività ed osservanza, in tali contesti, delle regole tecniche e della massima perizia e padronanza del mezzo scivoloso utilizzato e della velocità in tale contesto ambientale), od invece ad uno spettatore o comunque ad un estraneo (art. 2050 c.c.).

Tuttavia, con riguardo allo sci agonistico, è differente l'orientamento che sinora è sembrato prevalente in dottrina e in giurisprudenza, entrambe nel senso della pericolosità dello stesso, tesi che sembrerebbe trovare conferma, sia pure in via incidentale, in una decisione di legittimità, che infatti, riguardo allo sci agonistico, si esprime in termini di «attività per sua natura pericolosa»³⁹. La natura non pericolosa dello

³⁷ Al riguardo, A. ALBANESI, *op. cit.*, p. 11, dove afferma che nel caso di uno spettatore danneggiato da un partecipante ad una gara sportiva, «dovrà escludersi la responsabilità del gareggiante quando questi ha improntato la sua condotta al rispetto delle norme sportive e a quelle di perizia, diligenza e prudenza» e che «a coloro che partecipano alle gare agonistiche non si possono imporre freni che contrastano con il fine per il quale si cimentano e vengono eccitati a dare il massimo rendimento».

³⁸ In tal caso, ci si chiede se la responsabilità dello sciatore sia riconducibile all'art. 2050 c.c., oppure ai principi generali di cui all'art. 2043 c.c. Sul tema della configurabilità dello sci agonistico come attività pericolosa si tornerà poco oltre.

³⁹ Cass. civ., 18 agosto 2011, n. 17343, commentata da M. Pittalis in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2013, p. 749 ss. e massimata in *Giust. civ., Mass.*, 2011, 7-8, p. 1172. Nel senso dell'applicabilità dell'art. 2050

sci agonistico è stata peraltro affermata da ultimo da una decisione di merito⁴⁰.

In tema di sci agonistico, rare e dedicate ad aspetti di mero dettaglio sono le disposizioni di rilevanza generale che se ne occupano in modo specifico, con particolare riguardo alla legge n. 363/2003, che infatti lo tratta soltanto all'art. 2, comma 4, ed all'art. 15, comma 3. La prima previsione recita che «*all'interno delle aree di cui al comma 1 [aree sciabili attrezzate], aventi più di tre piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore*»; mentre l'art. 15, comma 3, così dispone: «*In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla*». A livello di leggi regionali e normative locali vengono poi disciplinati ulteriori aspetti del tutto particolari e circoscritti.

Deve quindi rilevarsi che lo sci agonistico appare quanto mai governato da regole sportive di natura tecnica, con particolare riguardo a quelle contenute nel Regolamento Tecnico Federale dello Sci Alpino, emanato dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI)⁴¹; detto Regolamento, che recepisce anche principi e disposizioni contenuti nei regolamenti emanati dagli organismi internazionali ai quali la FISI aderisce, e viene di volta in volta aggiornato con le disposizioni dell'Agenda dello Sciatore⁴², detta disposizioni cui debbono attenersi gli atleti, ma anche

c.c. allo sci agonistico, precedentemente, App. Bologna, 26 febbraio 1972, in *Giur. it.*, 1973, I, 2, c. 964 ss.; in dottrina, nel senso della natura pericolosa dello sci agonistico A. ALBANESI, *op. cit.*, p. 3, per il quale nello sci agonistico «*[...] si mira al primato, ossia a toccare i limiti delle umane possibilità nella esecuzione dei vari tipi di gare stabilite dai regolamenti tecnici delle Federazioni nazionale e internazionali*»; C. MARTINO, *Osservazioni sulla responsabilità civile nelle gare sciistiche*, cit., p. 190 e p. 201, che, dopo aver richiamato la decisione di App. Bologna, 26 febbraio 1972, cit., nel senso dell'applicabilità dell'art. 2050 c.c. allo sci agonistico, segnala altresì che è opportuno al riguardo tenere presente le particolari caratteristiche di rischio di talune competizioni, quali il «Trofeo Mezzalama» o il «Chilometro lanciato». Per il criterio «empirico» circa la responsabilità dello sciatore agonistico, tenuto ex art. 2050 c.c. soltanto in caso di sinistro occorso ad uno spettatore, ed invece ex art. 2043 c.c. in caso di sinistro subito da uno sciatore in gara, che esuli rispetto al rischio accettato nella singola disciplina e dipenda da carenze organizzative, si richiama DE MARZO, *Responsabilità dell'organizzatore e rischio sportivo*, in *Danno e resp.*, 1997, p. 455 ss., spec. p. 457, in nota a Cass. civ., 20 febbraio 1997, n. 1564, cit.

⁴⁰ Trib. Modena, 8 marzo 2012, in *Giur. locale-Modena*, 2012, per la quale «*L'attività sciistica agonistica non raggiunge un grado di pericolosità intrinseca o per gli attrezzi adoperati, da poter applicare a essa la presunzione di cui all'art. 2050 c.c., e neppure, gli sci non costituendo veicolo nel senso di mezzo di trasporto guidato dall'uomo, possono essere applicate a essa le presunzioni di cui all'art. 2054 c.c.*».

⁴¹ Si segnala, da ultimo, il Regolamento emanato dal Consiglio Federale ed approvato con delibera n. 361 dello stesso del 23 settembre 2015, nonché approvato con delibera di Giunta Nazionale del CONI n. 434 del 9 novembre 2015. Ripercorre le tematiche in tema di potere regolamentare delle federazioni sportive nazionali S. ROMANO, *Il potere regolamentare delle federazioni sportive nazionali*, in *Rass. dir. econ. sport*, 2011, p. 367 ss.

⁴² Emanata di anno in anno a cura della stessa FISI.

tutti gli altri soggetti coinvolti nelle competizioni e nella organizzazione delle stesse.

Cosicché, dal Regolamento stesso si evince chi sono i protagonisti dello sci agonistico, le rispettive responsabilità in base agli specifici doveri di verifica e di controllo e quindi il grado della relativa colpa, nonché la soglia di rischio «accettabile», oltre il quale le eventuali lesioni occorse durante la gara si connotano di potenziale ingiustizia, divenendo possibili fonti di responsabilità⁴³.

3.1. Responsabilità del CONI e della FISI quali organizzatori delle gare di sci

Ferma restando la nozione tradizionale di organizzatore di eventi sportivi⁴⁴, quale la persona fisica (ipotesi rara), la persona giuridica (in forma di S.p.A. o di S.r.l.), l'associazione non riconosciuta ex art. 36 ss. c.c. (ipotesi molto frequente, che ricomprende le c.d. «società sportive» soprattutto dilettantistiche) ed il comitato, che, «*assumendosene tutte le responsabilità (civili, penali, amministrative) nell'ambito dell'ordinamento giuridico dello stato, promuove l'incontro di uno o più atleti con lo scopo di raggiungere un risultato in una o più discipline sportive, indipendentemente dalla presenza o meno di spettatori e, quindi, indipendentemente dal pubblico spettacolo*», deve farsi rilevare, in particolare, che organizzatore di una competizione sciistica può essere soltanto una società od associazione sportiva dilettantistica regolarmente affiliata alla FISI⁴⁵, che mette a disposizione i servizi ed i mezzi finanziari necessari allo svolgimento della gara.

Dalla definizione di organizzatore appena ricordata può quindi evincersi che contraddistinguono la veste di organizzatore la finalità di promozione della competizione ed il potere di controllo e di direzione della stessa.

In linea con tali criteri, è stata per lo più esclusa la responsabilità del CONI che patrocinasse semplicemente l'evento, senza esserne direttamente l'organizzatore⁴⁶; più in generale, la suprema Corte ha escluso la responsabilità del CONI, sul rilievo che

⁴³ Su tali aspetti, R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., p. 339 ss.

⁴⁴ P. DINI, *L'organizzatore e le competizioni: limiti alla responsabilità*, in questa *Rivista*, 1971, p. 416. Per una ricostruzione della figura, dei compiti e delle responsabilità dell'organizzatore, si veda già M. PITTALIS, *La responsabilità contrattuale ed aquiliana dell'organizzatore di eventi sportivi*, in *Contr. impr.*, 2011, p. 150 ss.

⁴⁵ La FISI è infatti composta da tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro (nonostante possano avere la forma di società di capitali), che rappresentano i soggetti preposti alla organizzazione di competizioni sciistiche, in quanto la FISI non è dotata di un settore professionistico, nonostante abbia il controllo di tutte le attività connesse con l'uso degli sci, il bob, e gli slittini, mentre non più quello di hockey e pattinaggio sul ghiaccio; in tal senso, A. ALBANESI, *op. cit.*, p. 1. Si veda, in particolare, l'art. 3 dello Statuto della FISI, per il quale «*la FISI favorisce in tutti i campi lo sviluppo degli sport invernali; ne promuove e coordina l'attività in ogni manifestazione con particolare riguardo all'agonismo, nell'interesse dello sport nazionale e degli enti ad essa aderenti*». Anche gli atleti che partecipano alla competizione sono tutti tesserati FISI. Sui profili considerati si veda R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., p. 325 ss., mentre, per una ricostruzione delle origini della FISI, si richiama M. PRADI, voce *Sci alpino*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., XVIII, Torino, 1998, p. 162 ss., spec. p. 172.

⁴⁶ Cass. civ., 10 febbraio 2003, n. 1948, in *Foro. it.*, 2003, I, c. 1439.

esulerebbe dai suoi compiti la vigilanza sull'organizzazione concreta delle singole manifestazioni sportive. Al CONI sarebbe infatti attribuito dall'art. 3 della sua legge istitutiva, n. 426 del 16 febbraio 1942, abrogata dall'art. 19 d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, portante il «*Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» (c.d. decreto «Melandri»), e successive modifiche ed integrazioni di cui al d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, un potere di regolamentazione e di controllo delle varie discipline sportive in generale, e non una funzione di diretta organizzazione delle stesse e della loro attività agonistica, che farebbe invece capo alla singola federazione di competenza⁴⁷.

Attualmente, fonti di detto potere sono essenzialmente, oltre il decreto Melandri, di cui sopra, che, in particolare, all'art. 2 dispone che il CONI «*cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali*», lo stesso Statuto del CONI, adottato nella sua attuale versione dal Consiglio nazionale l'11 giugno 2014, che all'art. 2 dispone, al comma 1, che «*il CONI presiede, cura e coordina l'organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale*», ed al comma 2, che «*il CONI detta i principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati*».

Ben diversa è la posizione delle federazioni sportive nazionali di riferimento, le quali sono sempre titolari di dirette potestà ispettive sulle singole discipline e sulle singole competizioni, dalle quali discendono quindi profili di responsabilità.

Le federazioni sportive, infatti, pur facendo capo al CONI – che ne è la Confederazione (art. 2, d.lgs. n. 242/1999 e successive modifiche e integrazioni) – e quindi partecipando della natura pubblicistica dello stesso, godono anche di autonomia giuridica pur sotto la sua vigilanza, cosicché rispondono delle eventuali omissioni (anche solo per *culpa in vigilando*) nell'organizzazione delle singole gare sportive, che infatti rientra nelle loro competenze quale attività «privatistica»; di tal che, si è affermata, anche da parte della suprema Corte a sezioni unite, la teoria della natura «mista», di diritto pubblico e di diritto privato, delle federazioni sportive⁴⁸.

⁴⁷ In tal senso, Cass. civ., Sez. Un., 12 luglio 1995, n. 7640, in questa *Rivista*, 1996, p. 75, con note di S. CARRA e G. FONTANA: trattasi del *leading case* affacciato sul punto, in un caso in cui l'atleta, inviato dalla Federazione italiana pentathlon moderno ad una competizione internazionale senza un'adeguata preparazione, era caduto nel corso della gara di equitazione a causa del rifiuto del cavallo di saltare l'ostacolo, ed aveva riportato gravissime lesioni. Ma per l'affermazione secondo cui al CONI «*in nessun caso potrebbe dirsi attribuita anche la qualifica di organizzatore delle manifestazioni sportive*», si v. già Cass. civ., 16 gennaio 1985, n. 97, in *Giur. it.*, 1985, I, 1, c. 1226. Nel senso che la organizzazione delle singole gare e della relativa attività agonistica farebbe invece capo alla singola federazione di competenza, la stessa Cass. civ., Sez. Un., 12 luglio 1995, n. 7640, cit.

⁴⁸ Circa la teoria della natura «mista», di diritto pubblico e di diritto privato, delle federazioni sportive, già affermata dalle sezioni unite prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 242/1999 (Cass. civ., Sez. Un., 9 maggio 1986, n. 3092, in *Foro it.*, 1986, I, c. 1254; Cass. civ., Sez. Un., 9 maggio 1986, n. 3091, *ivi*, c.

In merito ai poteri di vigilanza del CONI sulle federazioni sportive, si veda già la legge 16 febbraio 1942, n. 426, ma anche la legge 23 marzo 1981, n. 91, che ha parzialmente modificato i rapporti fra CONI e federazioni, ed il cui art. 14, comma 2, espressamente riconosceva alle federazioni «*autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto il controllo del C.O.N.I.*», nonché, da ultimo, il già ricordato d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche ed integrazioni, che all'art. 19 ha abrogato sia la legge n. 426/1942, che l'art. 14, legge n. 91/1981, ed all'art. 15, comma 2, ha attribuito personalità giuridica di diritto privato alle federazioni, le quali, peraltro, pur senza rivestire più – sempre in forza di tale normativa – la natura di «organi» del CONI, continuano ad essere soggette, sotto molteplici aspetti, al controllo dello stesso.

Tale assetto si evince da diverse disposizioni del citato decreto, fra le quali: l'art. 5, comma 1, che attribuisce al Consiglio nazionale il compito di disciplinare e coordinare l'attività sportiva nazionale, armonizzando a tal fine l'azione delle federazioni; l'art. 5, comma 2, che impone alle federazioni di conformare i propri statuti ai principi fondamentali stabiliti dal Consiglio nazionale allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi e prevede che lo stesso Consiglio nazionale, su proposta della Giunta nazionale, ha il potere di deliberare il commissariamento delle federazioni in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi; l'art. 7, comma 2, che attribuisce alla Giunta il potere di controllo sulle federazioni in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica e all'attività sportiva di alto livello e all'utilizzo dei contributi finanziari; l'art. 15, comma 1, che richiede alle federazioni stesse di svolgere la loro attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate dallo Statuto del CONI⁴⁹.

Su tutti gli aspetti qui esaminati, si richiama inoltre l'art. 20, comma 4, Statuto del CONI, che riproduce nella sostanza il disposto dell'abrogato art. 14, comma 2, legge n. 91/1981, stabilendo, fra l'altro, che «*Nell'ambito dell'ordinamento sportivo alle Federazioni Sportive Nazionali è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI*»⁵⁰.

1259), la giurisprudenza è oggi pacifica, alla luce delle disposizioni di detto decreto: sul punto, si v., fra le altre, Cass. civ., Sez. Un., 23 marzo 2004, n. 5775, in *Giust. civ.*, 2005, I, p. 1625, con nota di V. VIDIRI.

⁴⁹ Per una sintetica rassegna delle diverse fonti normative che nel corso del tempo hanno interessato il CONI, si v. V. FRATTAROLO, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, 2^a ed., Milano, 2005, p. 1 ss.; si segnala inoltre F. ROMANO, *L'organizzazione dell'attività sportiva*, in *Manuale di diritto dello sport*, a cura di Di Nella, Napoli, 2010, p. 99 ss., per un'accurata disamina delle funzioni del Comitato, del funzionamento e dei compiti dei suoi organi e dei suoi rapporti con la Coni Servizi S.p.A., cui sono state attribuite funzioni strumentali e gestorie volte al conseguimento degli obiettivi ed al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Sulla tematica si richiama inoltre M. SANINO, F. VERDE, *Il diritto sportivo*, 2^a ed., Padova, 2008, p. 51 ss.

⁵⁰ Su tutti i profili dei rapporti fra le competenze del Coni e quelle delle federazioni, si vedano M. PITTALIS, *La responsabilità contrattuale ed aquiliana dell'organizzatore di eventi sportivi*, in *Contr. impr.*, 2011, p. 150 ss., spec., p. 155, che fa richiamo altresì a F. ROMANO, *op. cit.*, p. 113 ss.; G. NAPOLITANO, *Il «riordino» del Coni*, in *Profili evolutivi del diritto dello sport*, Napoli, 2001, pp. 19-20.

Dai casi presentatisi e dall'evoluzione del panorama normativo, come sin qui ripercorsa, si era ritenuto in dottrina di poter evincere un possibile criterio da adottare agli effetti dell'attribuzione della responsabilità anche al CONI od alle sole federazioni sportive, facente leva sulla «doppia natura» giuridica di queste ultime, che porterebbe ad affermare la responsabilità del CONI ogniquale volta l'attività svolta nel caso concreto dalla singola federazione abbia valenza pubblicistica, ed invece la responsabilità della sola federazione per l'attività rientrante nell'autonomia tecnico-organizzativa di natura privata della stessa.

Il discrimine dovrebbe quindi rinvenirsi fra il perseguimento, da parte delle federazioni, dei fini istituzionali propri del CONI, e l'assolvimento invece, da parte delle medesime, delle proprie autonome finalità privatistiche.

Sul primo tipo di attività, infatti, il CONI avrebbe certamente un pieno potere di controllo, e quindi la relativa responsabilità, mentre sull'attività di natura privatistica non avrebbe poteri di direzione, e quindi sarebbe la singola federazione a risponderne in proprio⁵¹.

A seguito del riordino attuato a mezzo del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche ed integrazioni, quindi, venuto formalmente meno il rapporto organico fra federazioni e CONI, quest'ultimo potrà essere coinvolto soltanto in relazione a quelle attività delle federazioni espressamente qualificate come «a valenza pubblicistica» dall'art. 23, comma 1, del suo Statuto, ed unicamente laddove, nel caso concreto, dovessero emergere specifiche negligenze nello svolgimento dei suoi compiti di vigilanza.

A tal riguardo, l'art. 23, comma 1, Statuto CONI, attribuisce valenza pubblicistica esclusivamente alle attività delle federazioni sportive nazionali relative «*all'ammissione e all'affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all'utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping*»; nonché alle attività relative «*alla preparazione olimpica e all'alto livello, alla formazione dei tecnici, all'utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici*». Ma è opportuno ricordare anche quanto stabilito dal successivo comma 1-bis, ai sensi del quale «*nell'esercizio delle attività a valenza pubblicistica, di cui al comma 1, le Federazioni sportive nazionali si conformano agli indirizzi e ai controlli del C.O.N.I. ed operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. La valenza pubblicistica dell'attività non modifica l'ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse*»; disposizione, quest'ultima, introdotta con deliberazione del 26 febbraio 2008, alla luce della quale vi è chi ritiene che oggi la tesi della natura «mista» delle federazioni dovrebbe essere rimeditata, e che dovrebbe affermarsi la natura privatistica delle Federazioni anche con riguardo alle attività a valenza pubblicistica dalle stesse svolte⁵².

⁵¹ In tal senso, M. GRASSANI, *La responsabilità risarcitoria delle federazioni sportive in caso di incidente o infortunio dell'atleta*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2006, p. 32.

⁵² F. ROMANO, *op. cit.*, pp. 117-118; v. inoltre, con riguardo alla tematica, DI NELLA, *Le federazioni*

La Suprema Corte in una decisione abbastanza recente⁵³ fa proprio il suddetto condivisibile criterio, basato sulla distinzione fra attività pubblicistica ed attività privatistica svolta dalle federazioni. Ed infatti, pur senza fare leva – come invece erroneamente le argomentazioni difensive apportate dal CONI ricorrente – sulla natura giuridica delle federazioni quali «organi» del CONI, quando assolvano funzioni di tipo pubblicistico, secondo la configurazione che l'abrogata legge n. 426/1942 attribuiva alle federazioni, la Suprema Corte richiama pur sempre l'art. 3 di detta legge ed il parimenti abrogato art. 14 della legge n. 91/1981, per suffragare la tesi fatta propria dalle decisioni di merito dei due precedenti gradi di giudizio, vale a dire l'operatività del criterio della natura pubblicistica ovvero privatistica dell'attività svolta dalle federazioni, delle quali la prima soltanto responsabilizzerebbe potenzialmente anche il CONI, chiamato ad esercitare in tale ambito i propri poteri direttivi e di controllo delle competizioni in generale, attualmente riconducibili, come sopra si è ricordato, all'art. 2 del decreto Melandri (d.lgs. n. 242/1999 e successive modifiche ed integrazioni), ed allo stesso Statuto CONI, con particolare riguardo all'art. 2.

Agli effetti di avvalorare tale criterio distintivo, sul quale fondare l'eventuale responsabilità del CONI in caso di infortuni occorsi durante le competizioni sportive, non sussiste infatti alcuna necessità di invocare la – abrogata – natura delle federazioni quali «organi» del CONI, in quanto la valenza pubblicistica o meno dell'attività dalle stesse svolta deriva o da ben precise disposizioni che detta attività così qualificano (v. in particolare, l'art. 23, Statuto CONI), ovvero da interpretazioni che, muovendo dalle attività espressamente previste come pubblicistiche e dai criteri a tale previsione sottesi, portino ad attribuire natura pubblicistica alla singola attività in concreto esaminata, nella specie appunto quella di omologazione dei campi e delle piste adibiti alle competizioni⁵⁴.

sportive nazionali dopo la riforma, in *Profili evolutivi del diritto dello sport*, Napoli, 2001, p. 122, che definisce le Federazioni quali «enti privati di interesse pubblico».

⁵³ Cass. civ., 18 agosto 2011, n. 17343, in *DeJure*; la decisione è stata annotata da M. PITTALIS, *Gara di sci e omologazione della pista: responsabilità del CONI?*, cit., p. 749 ss.

⁵⁴ Con specifico riguardo all'attività di omologazione delle piste svolta dalla FISCI, si v. R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., pp. 376-377, il quale ritiene che il venire meno del rapporto organico con le federazioni non sia, di per sé, sufficiente ad escludere la concorrente responsabilità del CONI per i danni eventualmente derivati agli atleti. Tale conclusione viene giustificata alla luce dei già ricordati compiti di coordinamento e di controllo sulle federazioni che, a tutt'oggi, il Comitato svolge e specialmente alla luce di quanto prescritto dall'art. 7, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 242/1999, e successive modifiche e integrazioni che attribuisce alla Giunta del CONI il potere di controllo sulle federazioni «in merito al regolare svolgimento delle competizioni» e dall'art. 23 statuto CONI, che fa rientrare nei compiti a valenza pubblicistica attribuiti alle federazioni il «controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni»: ed infatti, secondo l'a. citato, l'omologazione della pista potrebbe farsi rientrare proprio nell'ambito dei controlli inerenti alla regolarità delle gare, deputati alla federazione, che, in tali competenze, è tuttavia soggetta ai poteri di controllo del Comitato di vertice, del quale potrebbe quindi parimenti prefigurarsi la responsabilità. Per un accenno in questo senso, sia pur in termini più generali, si v. anche B. AGOSTINIS, *Brevi note in materia di responsabilità dell'organizzatore di competizioni sportive e della Federazione per gli infortuni subiti dagli atleti*, in *Rass. dir. econ. sport*, 2010, pp. 180-181. La tesi trova conforto nella decisione di Trib. Trento, sez. dist. Cavalese, 3 marzo 2005, cit., poi confermata in grado di

Circa la natura da riconoscersi all'attività di omologazione di un campo o di una pista di gara, non si rinvencono criteri normativi, cosicché occorre aver riguardo ai casi presentatisi all'esame dei giudici ed ai principi dagli stessi applicati.

I rari precedenti sui quali la giurisprudenza ha avuto occasione di pronunciarsi hanno riguardato l'omologazione di un campo di pallacanestro⁵⁵, e per l'appunto quella di una pista da sci.

A tal riguardo, la suprema Corte aveva già negato la responsabilità della FISI per l'omologazione di una pista da sci non conforme alle prescrizioni tecniche, della quale risponderebbe invece direttamente il CONI; e ciò, proprio perché la pista verrebbe colaudata dalla FISI per cinque anni, e quindi a prescindere dalla singola competizione⁵⁶. Tale circostanza porterebbe, sempre ad avviso della richiamata decisione di legittimità, a ricondurre l'omologazione stessa nell'ambito delle funzioni pubblicistiche demandate alle federazioni e da perseguire sotto il controllo del CONI.

Da notarsi, peraltro, come il precedente *de quo* sia stato emesso anteriormente al decreto Melandri, e cioè quando ancora le federazioni erano organi del CONI; in forza poi dell'acquisto della personalità giuridica previsto da detto decreto, essendo divenute le federazioni sportive autonomi centri di imputazione giuridica, difficilmente ora se ne potrà mettere in discussione la legittimazione passiva ogniqualvolta un atleta riporti danni a causa del mancato rispetto delle norme regolamentari che presiedono all'omologazione della pista, anche per il fatto che l'omologazione – oggi come ieri – ha luogo proprio grazie all'esclusivo apporto dei tecnici federali⁵⁷.

A tal riguardo, con riferimento alla richiamata sentenza della Suprema Corte in tema di omologazione di una pista sciistica, la circostanza che la responsabilità della FI-

appello ed altresì in sede di legittimità dalla pronuncia di Cass. civ., 18 agosto 2011, n. 17343 citata, che ha addossato al CONI la responsabilità per vizi di una pista da sci omologata dalla FISI, peraltro non evocata in giudizio; oltre al CONI, sono stati condannati l'ente Funivie, gestore del comprensorio sciistico, il giudice arbitro della gara (nella specie, nominato dalla FISI) ed il «tracciatore», e ciò ai sensi degli artt. 2043, 2049 e 2055 c.c. Nel senso che l'omologazione da parte della federazione sportiva non esclude la responsabilità dell'organizzatore, comunque tenuto a provvedere alla regolare manutenzione degli impianti in linea con la situazione esistente al momento dell'omologazione, si v. nuovamente P. DINI, *op. cit.*, p. 426 ss.; ed ancora, sul punto che compete all'organizzatore preoccuparsi di segnalare adeguatamente il tracciato di gara e di apprestare le dovute misure per un tempestivo ed adeguato soccorso agli atleti, B. BERTINI, *La responsabilità sportiva*, Milano, 2002, p. 129 ss.

⁵⁵ Trib. Milano, 23 febbraio 2009, n. 2430, in *Rass. dir. econ. sport*, 2010, p. 160, anche con nota di B. AGOSTINIS, che ha riconosciuto la responsabilità *ex art.* 2043 c.c. del gruppo sportivo dell'atleta e della federazione sportiva nazionale di riferimento, in una fattispecie in cui un atleta, giocando veementemente, aveva urtato contro la porta a vetri dello spogliatoio, sfondandola e procurandosi ferite da taglio multiple agli arti superiori, e ciò, sul rilievo che la federazione avrebbe la indiscussa titolarità dell'attività di controllo, che si esplica attraverso l'omologazione del campo da gioco secondo il regolamento esecutivo.

⁵⁶ Cass. civ., 23 giugno 1999, n. 6400, in questa *Rivista*, 2000, p. 521, con nota di L. LAMBO.

⁵⁷ La circostanza che la decisione della suprema Corte n. 17343/2011, cit., si esprima nello stesso senso del precedente di legittimità appena menzionato, comprova come, agli effetti della qualificazione dell'omologazione come attività pubblicistica ovvero privatistica delle federazioni, sia del tutto indifferente la qualificazione delle stesse come organi del CONI, venuta meno in forza del decreto Melandri, di poco successivo alla sent. n. 6400/1999, di cui si è detto.

SI non sia stata affermata, si spiega per il fatto che la stessa non è stata evocata in giudizio dagli attori, mentre è stata affermata dai giudici di merito e dalla suprema Corte la responsabilità del CONI convenuto, in quanto «*sia l'emanazione del regolamento, sia l'accertamento ed il controllo della regolarità della pista, con il conseguente rilascio della apposita certificazione, sono attività della FISI coincidenti con gli interessi generali perseguiti dal C.O.N.I. – organizzare e potenziare lo sport nazionale (art. 2 legge n. 426/1942) [...] – che deve controllare ogni organismo che esercita attività sportiva [...]».*

In particolare, ad avviso della Corte di legittimità di cui trattasi, il CONI manterrebbe poteri di coordinamento e di disciplina in relazione all'attività sportiva comunque e da chiunque esercitata; e ciò, argomentando dal combinato disposto di due norme entrambe abrogate dall'art. 19 del decreto Melandri, e cioè l'art. 14, comma 2, legge n. 91/1981, e l'art. 3, legge n. 426/1942.

L'assunto, invero discutibile quanto al suo fondamento normativo, appare invece condivisibile quanto alla motivazione e al *decisum*.

Se infatti si ha riguardo alle attività previste come pubblicistiche dall'art. 23, comma 1, Statuto CONI, sembra di poter inferire che la *ratio* sottesa alla attribuita connotazione pubblicistica sia quella della valenza in un certo senso «istituzionale» di quanto venga disposto dal CONI in attuazione delle specifiche competenze ivi attribuite. Valenza che emerge altresì dalle vigenti disposizioni del decreto Melandri del 1999, sopra richiamate⁵⁸, che ben avrebbero potuto fondare il *decisum* della Corte in luogo delle due disposizioni abrogate.

Ed è certamente in linea con i compiti di carattere istituzionale del CONI, il carattere in un certo senso «stabile» della omologazione di una pista di sci, provvedimento diretto infatti a consentire lo svolgimento di gare per un numero indeterminato di volte nell'arco di un quinquennio. Cosicché, l'efficacia per così dire «ultrattiva» della omologazione rispetto all'espletamento della singola gara, rievocherebbe la *ratio* delle attività pubblicistiche demandate al CONI e la connoterebbe di natura istituzionale, responsabilizzando così il CONI stesso in caso di infortuni.

Ciò è appunto quanto afferma la decisione della Suprema Corte, per cui «*l'attività svolta dalla FISI [...] [vale a dire l'attività di omologazione della pista da sci], non attiene alla organizzazione di una singola gara, onde non può essere invocato il principio – S.U. 7640/1995 – secondo cui il CONI non ha alcuna competenza nella organizzazione delle singole gare sportive, certamente rientranti nella autonomia tecnico-organizzativa delle federazioni [...]».*

Recepito così⁵⁹ il criterio circa la natura pubblicistica dell'omologazione di una pista da sci, dunque, la sentenza di legittimità ha – condivisibilmente – confermato le decisioni di merito che avevano affermato la responsabilità del CONI per il rilascio – da parte della FISI, ma nell'esplicazione delle funzioni pubblicistiche promananti dal

⁵⁸ Oltre all'art. 2, che ha riservato al CONI funzioni di carattere generale relative all'organizzazione delle competizioni sportive, si rivedano l'art. 5, commi 1 e 2; art. 7, comma 2, art. 15, comma 1.

⁵⁹ In linea con la precedente Cass. civ., n. 6400/1999, cit.

medesimo – «di un attestato di conformità della pista da sci ai regolamenti tecnici federali benché, invece, per mancanza del rispetto delle prescrizioni regolamentari innanzi evidenziate dalla Corte di merito, non fosse omologabile o quanto meno nel relativo certificato dovessero essere prescritte concrete regole e cautele idonee a prevenire il prevedibile incidente verificatosi, di cui è responsabile detto ente (Cass. 6400/1999)».

Alla legittimazione passiva del CONI si affianca naturalmente, come sopra evidenziato, anche quella della FISI, preposta infatti alla redazione delle regole tecniche in tema di omologazione delle piste da sci ed al materiale rilascio del relativo provvedimento, nonché tenuta ad indicare nello stesso le cautele più idonee nel caso concreto a scongiurare eventi lesivi⁶⁰.

3.2. Organizzazione delle competizioni sciistiche e profili di responsabilità

La concreta organizzazione delle gare sciistiche coinvolge principalmente una serie di soggetti⁶¹: la società od associazione sportiva che assume la veste di organizzatrice per essere regolarmente affiliata alla FISI⁶², e che è tenuta ad istituire e nominare un Comitato Tecnico Organizzatore, dotato di poteri e doveri analoghi a quelli dell'ente che ha assunto la promozione e la direzione della competizione, e del quale fanno parte persone fisiche e giuridiche di eventuale nomina federale, oltre che il Responsabile del servizio medico e di soccorso, ed il Responsabile del servizio d'ordine, che fa in maniera che il pubblico non entri in pista; al Comitato si affianca la Giuria, composta dal Giudice Arbitro⁶³, dal Giudice di partenza e dal Direttore di gara, i primi due nominati dalla FISI, il terzo dal Comitato organizzatore; il Direttore di pista, nominato dal Comitato Tecnico Organizzatore e responsabile della preparazione della pista secondo le prescrizioni della Giuria. Il Comitato Organizzatore nomina anche il Responsabile di Arrivo.

Ulteriore soggetto ausiliario della società od associazione organizzatrice è il Tracciatore, nominato dal Direttore di gara, con il compito principale di posizionare le

⁶⁰ Del medesimo criterio distintivo, facente leva sull'efficacia dell'omologazione per la singola gara ovvero per una serie indeterminata di partite, ha verosimilmente fatto applicazione anche il precedente cui si è fatto cenno sopra, in tema di campo di *basket*, in cui la responsabilità per il grave infortunio verificatosi è stata addossata alla federazione sportiva nazionale di riferimento che aveva omologato il campo da gioco in funzione dello svolgimento di una competizione specifica, sul rilievo che la stessa sarebbe titolare dell'attività ispettiva e di controllo in merito alla singola partita.

⁶¹ R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., p. 340 ss.; M. PRADI, voce *Sci alpino*, cit., p. 173; nonché, A. ALBANESI, *op. cit.*, che, dopo aver descritto alla p. 3 ss. le varie specialità sciistiche organizzate sotto l'egida della FISI, a p. 9 ss. indica i vari soggetti principalmente impegnati nell'organizzazione delle gare di sci.

⁶² Affiliazione che comporta la copertura assicurativa sia per l'organizzazione e per lo svolgimento delle gare, che per eventuali infortuni verificatisi durante gli allenamenti ufficiali.

⁶³ Per l'affermata responsabilità dell'arbitro di una gara di sci, si veda la già richiamata Cass. civ., 28 febbraio 2000, n. 2220, cit.

«porte» attraverso le quali i concorrenti debbono passare e che durante la gara vengono controllate dai giudici di porta, incaricati di vigilare che la pista sia sgombra di pubblico, che le porte siano libere da attrezzi e adeguatamente livellate.

Tutte le figure sin qui elencate, sono, come accennato, ausiliari della società od associazione organizzatrice, la quale risponderà dunque del loro operato ex art. 2049 c.c., senza – come noto – poter beneficiare di alcuna prova liberatoria, e quindi senza poter allegare che non ne conosceva l'attività o che aveva dato ordini contrari⁶⁴. Parimenti, potrà essere chiamata a rispondere ex art. 2049 c.c. anche la FISI, ove il sinistro sia imputabile ad un membro del Comitato organizzatore che sia stato dalla stessa nominato o ad un membro della Giuria di nomina federale.

Gli obblighi posti dai regolamenti a carico degli organizzatori sono quello generale di garantire la regolarità della gara in funzione della omologazione dei risultati e del loro riconoscimento a livello anche internazionale, ma soprattutto quello di garantire la sicurezza degli atleti, del personale addetto all'organizzazione o comunque allo svolgimento della gara, e degli spettatori.

In funzione dell'assolvimento di tali obblighi, dunque, l'organizzatore deve innanzitutto controllare lo stato-idoneità dei luoghi, cioè della pista, che è una normale pista di discesa chiusa al pubblico degli sciatori per l'occasione e deve essere previamente omologata da parte di una speciale commissione tecnica nominata dalla FISI, che, previa verifica dell'idoneità dei luoghi, emette un particolare «certificato di omologazione», con l'indicazione delle prescrizioni dettate agli effetti della regolarità della gara e della sicurezza, prescrizioni la cui osservanza deve essere garantita dall'organizzatore anche durante lo svolgimento della gara.

Per addivenire alla omologazione della pista occorre seguire una particolare procedura, che inizia con l'inoltro di apposita domanda da parte dell'ente gestore dell'area sciabile al Comitato Omologazione Piste tramite il competente Comitato Regionale della FISI; il Comitato Omologazione Piste inoltra la domanda ed il fascicolo alla Federazione dopo averne accertato la completezza. La FISI nomina una commissione tecnica che procede alla emissione del certificato di omologazione, che resta efficace

⁶⁴ Naturalmente, presupposto della responsabilità dell'organizzatore ex art. 2049 c.c., è che il dipendente od ausiliario abbia posto in essere un illecito perfetto in tutti i suoi elementi, e quindi, nell'eventualità che sia configurabile l'applicabilità dell'art. 2050 c.c., che lo stesso non sia riuscito a fornire la prova di aver posto in essere tutte le misure idonee ad evitare il danno: in tal senso, G. TAMBURRINO, *op. cit.*, p. 255. L'organizzatore non risponderà invece ex art. 2049 c.c. per il sinistro posto in essere dallo sciatore, che gareggia infatti per la propria vittoria, e la cui attività sportiva non è minimamente riconducibile all'organizzatore quale suo committente: in tal senso, A. ALBANESI, *op. cit.*, p. 12. Per un particolare profilo, si veda la recente Cass. civ., 3 agosto 2012, n. 13940, in *DeJure*, per la quale «nelle ipotesi di chiusura della pista per lo svolgimento di manifestazione agonistica o di allenamento alla stessa, la responsabilità dell'organizzatore della gara, con riguardo alla predisposizione di protezioni e misure di sicurezza adeguate all'attività agonistica in concreto svolta, si aggiunge, senza escluderla, a quella del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista, per l'ottemperanza agli obblighi impostigli dalla suddetta normativa», di cui all'art. 25 del decreto del presidente della giunta provinciale di Trento 22 settembre 1987 n. 11-51/legisl. (regolamento per l'esecuzione della legge 21 aprile 1987, n. 7).

dai cinque ai dieci anni a seconda del tipo di competizione per la quale viene rilasciato e può essere revocato dal Consiglio Federale della FISİ⁶⁵.

Se ne desume che sussiste una responsabilità prioritaria della FISİ per i danni derivanti da errata omologazione della pista, ma anche dei giudici di gara e della società organizzatrice ove abbiano ommesso di comunicare alla FISİ circostanze che avrebbero imposto la revoca del certificato di idoneità della pista. Come sopra evidenziato, sussiste inoltre la responsabilità del CONI, vuoi perché a seguito del riordino dello stesso, attuato dal decreto Melandri, l'omologazione delle piste può farsi rientrare nell'attività pubblicistica delle Federazioni, sulla quale il CONI esercita il proprio controllo, vuoi per il fatto che comunque il CONI ha poteri di vigilanza e controllo sulle Federazioni in merito al regolare svolgimento delle gare in generale⁶⁶.

Ancora, sull'organizzatore incombe l'obbligo di controllare l'idoneità e la sicurezza di tutte le attrezzature, anche se di proprietà degli stessi atleti, a meno che questi non abbiano eluso i controlli dell'organizzatore e dei suoi ausiliari.

Infine, l'organizzatore ha l'obbligo di verificare la regolare presenza dei certificati di idoneità rilasciati dai sanitari degli atleti, ma non certamente quello di effettuare un sindacato di merito sulle risultanze degli stessi, mentre se, nonostante le risultanze dei certificati, si avveda di una situazione di salute dell'atleta non ottimale, avrà l'obbligo di impedire che lo stesso gareggi oppure dovrà sottoporlo ad una visita medica supplementare onde accertarne l'effettivo stato di salute e l'idoneità a gareggiare, ma certamente non risponderà ove l'atleta mascheri le proprie condizioni di salute pur di partecipare alla competizione.

Al riguardo, è il caso di richiamare la vicenda dello sciatore Leonardo David, che aveva subito una prima caduta nel febbraio 1979 a Cortina sulla pista della Tofana, durante i campionati assoluti di sci e subì poi una ulteriore caduta nel marzo 1979 a *Lake Placid* negli Stati Uniti, durante la coppa del mondo; fu convenuto in giudizio l'organizzatore della seconda competizione, al quale si imputava di aver fatto gareggiare David nonostante i postumi della precedente caduta. Durante l'istruttoria, la consulenza tecnica provava che la precedente caduta non aveva lasciato residue conseguenze

⁶⁵ Si richiama, al riguardo, Cass. civ., 3 agosto 2012, n. 13940, in *Giust. civ., Mass.*, 2012, 7-8, p. 1015, per la quale «la responsabilità dell'organizzatore della gara, con riguardo alla predisposizione di protezioni e misure di sicurezza adeguate all'attività agonistica in concreto svolta, si aggiunge, senza escluderla, a quella del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista, per l'ottemperanza agli obblighi impostigli dalla suddetta normativa».

⁶⁶ V. al riguardo, lo stesso decreto Melandri, lo Statuto del CONI e la legge n. 280/2003. Ed ancora, nello stesso senso degli assunti sopra elaborati, espressamente Cass. civ., 18 agosto 2011, n. 17343, cit. sopra alla nota 133, per la quale addirittura «l'art. 14, secondo comma, della legge 23 marzo 1981 n. 91, nel riconoscere alle federazioni sportive nazionali l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del Coni, si coordina con l'art. 3 della legge 16.2.1942 n. 426, che, nell'istituire tale ente, gli ha attribuito il potere di coordinare e disciplinare l'attività sportiva comunque e da chiunque esercitata. Ne consegue che l'omologazione di una pista da sci, provvedimento di abilitazione volto a consentire una determinata attività per il futuro e per un numero indeterminato di volte verificando la conformità di essa ai requisiti tecnici posti da norme regolamentari a tutela dell'integrità fisica dei partecipanti nell'espletamento di un'attività per sua natura pericolosa, rientra tra tali poteri».

negative sulla salute dello sciatore e che comunque l'organizzatore non sarebbe stato in grado di venire a conoscenza di eventuali stati patologici dell'atleta, in ragione delle visite alle quali era stato sottoposto e delle dichiarazioni dello stesso di versare in buone condizioni di salute e di non avvertire dolori al capo successivamente all'incidente occorso a Cortina. Cosicché, la causa della caduta a *Lake Placid* è stata attribuita ad errore tecnico sportivo e l'organizzatore è stato mandato esente da responsabilità⁶⁷.

I sinistri che si verificano in occasione di una competizione sportiva, con particolare riguardo a quelle sciistiche, possono interessare gli stessi atleti, il personale ausiliario, gli spettatori.

Con riferimento ai sinistri che gli atleti possono procurare a se stessi, si può certamente affermare che vi è implicitamente, da parte loro, l'accettazione del rischio di sinistri anche gravi provocati da fattori non imputabili a carenze organizzative, ravvisabili nella violazione degli obblighi di verifica sopra ricordati.

Deve tuttavia segnalarsi che, agli effetti del conseguimento della licenza sportiva internazionale, che costituisce condizione indispensabile per inserire l'atleta nelle graduatorie di merito internazionale, nonché per consentirne la partecipazione a qualsiasi manifestazione agonistica patrocinata dalla FIS, quest'ultima suole imporre la sottoscrizione, da parte degli atleti, di una dichiarazione⁶⁸, il cui contenuto è così scomponibile: a) individuazione ed accettazione da parte dell'atleta del rischio sportivo; b) riconoscimento ed assunzione di un obbligo di controllo della pista e delle condizioni di gara; c) accettazione incondizionata dell'operato dell'organizzatore e rinuncia ad ogni azione per effetto della partecipazione alla gara.

In merito a tali clausole ci si è chiesti se la FIS, che materialmente le sottopone agli atleti che intendono gareggiare, possa rivestire il ruolo di «professionista» e l'atleta quello di «consumatore», agli effetti di vagliarne l'eventuale vessatorietà⁶⁹.

Nel caso concreto presentatosi all'esame dei giudici italiani⁷⁰, la FIS aveva appunto fatto sottoscrivere agli sciatori, al momento dell'iscrizione alla gara, la dichiarazione liberatoria di cui sopra, avente ad oggetto possibili carenze nella organizzazione della competizione.

⁶⁷ Trib. Milano, 3 aprile 1989, in *Foro it.*, 1989, I, c. 2951.

⁶⁸ Cosiddetta «*Athlete Declaration*», che viene materialmente raccolta dalla FIS. Il testo della dichiarazione si può leggere nell'approfondito commento di F. PANTALEONI, *La dichiarazione (di esonero da responsabilità civile) imposta agli atleti dalla Federazione Internazionale Sci: considerazioni sulla sua validità anche alla luce della recente normativa sulle clausole abusive*, in *Riv. civ. e prev.*, 1999, 2, p. 548.

⁶⁹ Alla stregua degli artt. 33 ss., d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo) e art. 1341, comma 2, c.c.

⁷⁰ Trib. Roma, 15 settembre 2000 (in *I contratti*, 2002, p. 254, con nota critica di D. CARAMICO D'AURIA), che ha escluso che potessero trovare applicazione gli allora vigenti artt. 1469-bis ss. c.c., fra la Federazione sportiva e i suoi iscritti, «essendosi in presenza di un tipico rapporto associativo volto al perseguimento di uno scopo comune»; se ne è pertanto fatta discendere la conseguenza che «l'atleta tesserato non può considerarsi come consumatore così come la Federazione convenuta non può qualificarsi come professionista». Sul punto si v. R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., pp. 363-364.

Verificatosi il sinistro, l'Unione Nazionale Consumatori aveva agito contro la FIS, sul rilievo che la clausola in questione si inseriva in un rapporto contrattuale stipulato dallo sciatore «consumatore», con la Federazione «professionista», mentre quest'ultima affermava la natura associativa e quindi paritetica del rapporto instauratosi con i singoli sciatori.

La decisione, nel dichiarare il difetto di legittimazione passiva della FIS e del CONI, quest'ultimo in quanto ente preposto alle competizioni sportive in via generale e non con riguardo alla organizzazione della singola gara, accoglieva la tesi della natura associativa e non di "scambio" del rapporto contrattuale concluso dall'atleta con la Federazione al momento dell'iscrizione alla gara, dichiarando infondata l'azione promossa contro la FIS, volta a vedere riconosciuta la vessatorietà ed inefficacia della clausola di esonero dalla responsabilità sottoscritta dal singolo sciatore al momento di partecipazione alla competizione, ed affermando che il tesserato perseguirebbe un fine comune a quello della Federazione, la quale non sarebbe tenuta ad apprestare allo sciatore alcun "servizio" e non sarebbe quindi ravvisabile alcuna contrapposizione fra professionista e consumatore, tipica di un contratto sinallagmatico avente ad oggetto la prestazione di beni o servizi, nella specie ad avviso della corte insussistente; con conseguente efficacia della clausola liberatoria, in ragione della posizione paritaria delle parti. In particolare, secondo la Corte, detta clausola avrebbe rilievo di *«negozio unilaterale richiesto dal regolamento sportivo al fine di limitare la responsabilità extracontrattuale dell'organizzatore, rendendo edotto specificamente il praticante dei rischi specifici dell'attività agonistica»*.

Alla decisione sono state mosse critiche⁷¹, che fanno leva sull'assunto che all'atto della richiesta di partecipazione-iscrizione alla singola gara si costituirebbe un rapporto diverso da quello associativo, dotato di autonomia funzionale rispetto a quello di appartenenza dello sciatore alla Federazione; detto rapporto non associativo, che prevede l'obbligo dello sciatore di versare un importo a titolo di iscrizione alla singola gara, avrebbe come controprestazione l'obbligo della FIS di assicurare il godimento della pista in condizioni di sicurezza e in condizioni di regolarità, e quindi vedrebbe come oggetto dell'obbligazione della FIS quello di garantire l'idoneità della gara stessa ad assicurare risultati validi in ragione della conformità della stessa alle regole tecniche che disciplinano il tipo di gara da svolgere.

In tale contesto, dunque, lo sciatore verrebbe ad essere qualificato come «consumatore», nonostante gli elevati profitti del medesimo in ragione della propria notorietà⁷², mentre la FIS avrebbe la posizione di «professionista», sia per la sua articolata struttura organizzativa, che per i contributi in denaro ricevuti dagli organismi nazionali, che,

⁷¹ D. CARAMICO D'AURIA (in nota a Trib. Roma, 15 settembre 2000, cit.), che, in linea con F. PANTALEONI, *op. cit.*, ritiene che le *Athletes Declarations* debbano essere riguardate come clausole di un più ampio contratto con la previsione, a favore della FIS, del diritto di sfruttamento economico e di immagine dell'atleta e del diritto al pagamento del corrispettivo per la partecipazione alla gara, mentre, a favore dell'atleta, del diritto di prendere parte alla competizione.

⁷² Nel regolamento FIS sarebbero infatti previsti limiti alla percezione di compensi.

infine, per la titolarità dei diritti televisivi, elementi che ne identificherebbero la natura imprenditoriale, anche per la presenza, in capo alla sola Federazione, delle competenze tecniche necessarie per verificare la regolarità e l'idoneità della pista, mentre lo sciatore ne sarebbe privo e, per di più, avrebbe a propria disposizione un tempo troppo esiguo per poter verificare adeguatamente la sicurezza della pista⁷³, tempo durante il quale riesce appena a studiare la pista in funzione della migliore prestazione.

Indipendentemente dall'adesione all'una od all'altra impostazione, sembra di poter accogliere al riguardo la tesi che fa leva sulla inquadrabilità delle clausole liberatorie nell'ambito di operatività dell'art. 1229 c.c.⁷⁴, disposizione idonea a dispiegare i propri effetti sia per i contratti conclusi su un piano di parità, che per quelli che presentano uno squilibrio fra le posizioni economiche dei contraenti. In particolare, la clausola avrebbe l'effetto di esonerare l'organizzatore da responsabilità per carenze organizzative di entità lieve, vale a dire quelle che lo sciatore, aderendo ad una competizione agonistica di alto livello, è normalmente portato a dare per scontate. La liberatoria non varrebbe invece minimamente per carenze dell'organizzatore riconducibili a colpa grave né tantomeno a dolo, sia pure di carattere eventuale. Il principio dell'accettazione del rischio appare dunque applicabile in caso di sinistri cagionati dall'atleta a se stesso, sia ove gli stessi non siano imputabili a carenze organizzative, in quanto il gareggiante è ben consapevole di sottoporsi al rischio di infortuni anche di rilevante gravità, sia in ipotesi di sinistri determinati da colpa lieve dell'organizzatore, naturalmente purché lo sciatore abbia sottoscritto la clausola liberatoria di cui si è detto.

In caso di carenze organizzative gravi, l'organizzatore risponderà nei confronti dello sciatore degli infortuni a questo cagionati, in quanto deve certamente escludersi che lo stesso abbia accettato il rischio che la propria caduta potesse essere determinata dalla colpa dell'organizzatore nell'aver predisposto una *«pista insidiosa ed insicura al di là dell'apparenza, del normativamente garantito e del ragionevolmente prevedibile su cui aveva fatto affidamento»*⁷⁵.

In tutti i casi in cui non può operare il principio di accettazione del rischio di sinistri sportivi, si può porre il problema dell'eventuale responsabilità dell'organizzatore e del titolo di tale responsabilità.

⁷³ Normalmente soltanto un'ora e mezza prima della gara, e – come imposto dalla giuria – soltanto con una ricognizione a piedi dal basso verso l'alto.

⁷⁴ B. BERTINI, *op. cit.*, p. 137; si richiama sul punto la superiore nota 91.

⁷⁵ Così M. PRADI, voce *Sci alpino*, cit., p. 174. Interessante, al riguardo, appare la disamina di R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., p. 383 ss., in merito all'agonismo minore ed all'agonismo senza organizzatore: il primo sarebbe caratterizzato da un agonismo organizzato ed esercitato da soggetti che non abbiano chiesto o non abbiano ottenuto l'iscrizione alla FISI e quindi si qualificano come organizzatori ed atleti «di fatto»; questi accetterebbero il rischio di danni anche gravi e derivanti anche da carenze organizzative sotto il profilo della colpa specifica ma non di quella generica, in quanto vi sarebbe un minor rispetto, da parte degli organizzatori di fatto, delle prescrizioni minute imposte dalla FISI. In ipotesi di agonismo senza organizzazione, invece, ogni sciatore sarebbe organizzatore di se stesso, con conseguente responsabilità del singolo atleta e degli eventuali ulteriori gareggianti; il rischio accettato avrebbe in tal caso verosimilmente ad oggetto soltanto eventi lesivi non gravi, proporzionati al minor agonismo che ci si può attendere e che quindi è pretendibile nella competizione.

Come in ogni caso di organizzazione di una competizione sportiva, anche la responsabilità dell'organizzatore di una gara di sci potrà fondarsi su un duplice titolo, contrattuale ed extracontrattuale⁷⁶.

Quanto al primo profilo, e con particolare riferimento ai danni occorsi agli sciatori in dipendenza di carenze organizzative gravi o comunque non coperte da apposita clausola liberatoria, viene in rilievo il contratto c.d. «del tempo libero», sottoscritto dallo sciatore con l'organizzatore, in base al quale lo sportivo, legato alla Federazione ed alla propria associazione di appartenenza da rapporto associativo, in forza del quale per poter partecipare alle gare deve essere appositamente autorizzato, ottenuta la autorizzazione si iscrive alla gara versando la quota prevista, e potendo così pretendere, non soltanto di poter partecipare alla gara stessa, ma anche di poter godere la pista in condizioni di regolarità e di sicurezza. In tale contesto, l'organizzatore risponderebbe verso l'atleta anche dell'operato dei propri ausiliari, in ipotesi inadempienti, *ex art. 1228 c.c.*

In ipotesi di responsabilità contrattuale, le regole tecniche valgono a stabilire il livello di diligenza pretendibile dall'organizzatore, eventualmente inadempiente rispetto ai propri obblighi di osservare tutte le prescrizioni volte a fare in modo che la gara si svolga in condizioni di sicurezza e di parità fra i concorrenti; in caso di sinistro, sull'atleta incomberà unicamente l'onere di provare la regolare iscrizione alla gara ed il danno riportato per effetto di un sinistro che non sia ascrivibile ad errore sportivo, per il quale deve infatti intendersi che abbia consapevolmente accettato il relativo rischio di incorrere in sinistri anche gravi, mentre spetterà all'organizzatore dimostrare, *ex art. 1218 c.c.*, di aver scrupolosamente osservato, anche per il tramite dei propri ausiliari (*art. 1228 c.c.*), tutte le regole tecniche preposte all'espletamento della singola gara in condizioni di sicurezza, e comunque tutta la diligenza ragionevolmente pretendibile in ragione della natura dell'attività esercitata e della professionalità della stessa, ai sensi dell'*art. 1176, comma 2, c.c.*, e che pertanto l'evento lesivo si è verificato per una specifica causa a lui non imputabile.

Con la responsabilità contrattuale dell'organizzatore potrà concorrere la sua responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'*art. 2043 c.c.*, quando non addirittura *ex art. 2050 c.c.*, per ciò che più avanti si osserverà, e ciò, in entrambi i casi, anche in forza dell'applicazione dell'*art. 2049 c.c.*, ove il fatto illecito venga posto in essere da ausiliari dell'organizzatore.

⁷⁶ Per la particolare fattispecie della organizzazione di settimane bianche e di infortuni occorsi ai minori alle stesse partecipanti, si segnalano Cass., 27 ottobre 2003, n. 16090, in *Giust. civ.*, 2004, I, p. 2997, con nota di M.F. COCUCCIO, che ha affermato la responsabilità contrattuale da contratto di viaggio dell'organizzatore, e Cass. civ., 15 gennaio 2003, n. 482, in *Dir. e formazione*, 2003, p. 385, che ha affermato la responsabilità *ex art. 2043 c.c.* dell'associazione organizzatrice per i danni riportati da un minore nell'effettuare una discesa su di una pista di sci, per avere essa omesso di vigilare affinché questi non sciasse in assenza dell'istruttore. Da segnalare anche il caso di una minore disabile che nel 2010, in gita con una associazione, cadde con il bob in un dirupo dopo essere uscita da una pista da sci: il Giudice di Pace di Bologna, in una decisione rimasta inedita, condannò al risarcimento sia l'organizzatore della gita che il gestore dell'impianto, poiché il punto della caduta era segnalato solo da due paletti e da una rete di plastica.

In tale prospettiva, dunque, le regole tecniche varranno a colorare la colpa specifica dell'organizzatore nel giudizio di responsabilità *ex art.* 2043 c.c., ma anche a liberarlo da addebiti *ex art.* 2050 c.c., ove lo stesso dimostri di aver adottato tutte le misure idonee ad impedire il sinistro. In entrambi i casi, si può comunque affermare l'operatività, in aggiunta ai regolamenti, inevitabilmente non esaustivi rispetto ad ogni possibile evenienza, anche se normalmente molto capillari, delle regole generali di diligenza, prudenza e perizia, che sorreggono il giudizio in merito all'eventuale colpa generica dell'organizzatore nell'allestimento e nella predisposizione di ogni accorgimento idoneo al regolare e sicuro svolgimento della gara.

A seconda della ritenuta applicabilità dell'*art.* 2043 c.c. ovvero dell'*art.* 2050 c.c., cambierà naturalmente l'onere probatorio ed il soggetto onerato, che infatti nel primo caso sarà l'atleta, tenuto a dimostrare ogni singolo elemento oggettivo e soggettivo del sinistro subito, mentre in caso di responsabilità *ex art.* 2050 c.c. sarà l'organizzatore, che dovrà quindi provare di aver posto in essere, anche per il tramite dei propri ausiliari *ex art.* 2049 c.c., tutte le misure idonee ad impedire l'evento dannoso, con riguardo alla scrupolosa osservanza dei regolamenti e più in generale delle comuni regole di diligenza, prudenza e perizia.

Analoghi rilievi possono effettuarsi con riguardo ad eventuali sinistri cagionati dall'organizzatore ai propri ausiliari, per i quali pure varrà quindi il concorso fra la responsabilità contrattuale *ex art.* 1218 c.c. e quella extracontrattuale, nella duplice possibile fonte di cui all'*art.* 2043 c.c. od all'*art.* 2050 c.c.

Quanto infine ai sinistri subiti dagli spettatori, per i quali l'organizzatore risponde comunque, non valendo in alcun modo per essi il principio dell'accettazione del rischio di infortuni, valgono le medesime considerazioni di cui sopra in tema di concorso fra i due titoli di responsabilità, con la precisazione che la responsabilità contrattuale dell'organizzatore *ex art.* 1218 c.c. potrà essere fatta valere soltanto da parte degli spettatori paganti.

È a questo punto inevitabile affrontare la questione circa l'applicabilità dell'*art.* 2050 c.c. con riguardo alla responsabilità dell'organizzatore di una competizione sportiva per sinistri occorsi ad atleti, ausiliari o spettatori, che siano dipesi da carenze organizzative non "scusabili" nei sensi di cui sopra.

Quanto ai criteri elaborati con specifico riguardo all'attività organizzativa di eventi sportivi, in origine ritenuta – come noto – di carattere «neutro», diffuso appare l'orientamento che fa dipendere la pericolosità della stessa dalla natura, pericolosa o meno, dell'attività sportiva organizzata; di tal che, si è affermata l'applicabilità dell'*art.* 2050 c.c., relativamente all'organizzazione di una gara di bob, ritenuto sport pericoloso, in cui la Suprema Corte⁷⁷ ha ritenuto che l'organizzatore avesse esposto in concreto gli atleti ad un rischio superiore a quello dell'errore della condotta sportiva o a quello intrinseco al singolo sport, di per sé stesso pericoloso. L'aver quindi esposto gli atleti, a causa di carenze organizzative, ad un rischio di infortuni superiore a quello dagli stessi accettato nel singolo sport ad elevato rischio di lesioni, farebbe, in tale prospettiva, di

⁷⁷ Cass. civ., 13 febbraio 2009, n. 3528, cit.

per sé discendere l'applicazione dell'art. 2050 c.c. all'attività dell'organizzatore, in luogo dei principi generali di cui all'art. 2043 c.c.

Ancora, analogamente a quanto sopra ipotizzato circa la natura «cangiante» della responsabilità dello sciatore agonistico, vi è chi afferma che l'organizzatore risponderebbe ex art. 2050 c.c. soltanto in caso di sinistro occorso ad uno spettatore, mentre si applicherebbe il regime ordinario di cui all'art. 2043 c.c. in caso di sinistro subito da uno sciatore in gara, che esuli rispetto al rischio accettato nella singola disciplina e dipenda da carenze organizzative⁷⁸.

Invero, tale assunto è quello che appare più coerente con la nozione pacifica di pericolosità ex art. 2050 c.c., vale a dire l'intrinseca rischiosità dell'attività, considerata in se stessa o con riguardo ai mezzi utilizzati per il suo esercizio, di tal che l'organizzazione di eventi agonistici, nella specie sciistici, dovrebbe essere inquadrata nell'ambito di applicabilità dell'art. 2050 c.c., soltanto ove la stessa sia connotata da intrinseche e peculiari caratteristiche di specifica pericolosità, anche indipendenti dalle particolarità ed eventuali connotati di pericolosità del singolo sport della cui organizzazione si tratta⁷⁹. È infatti sulla base di tale principio, che si è affermata l'applicabilità dell'art. 2050 c.c. all'organizzatore di un incontro di calcio professionistico, ritenuto di per sé intrinsecamente pericoloso, in ragione della sua attitudine a muovere migliaia di spettatori da una città all'altra e ad occasionare, in particolare, fenomeni di violenza sportiva.

Cosicché, occorre individuare se nell'organizzazione di gare di sci siano ravvisabili caratteristiche peculiari rispetto a quelle dell'attività sciistica esercitata da professionisti, che valgano a rendere la relativa attività organizzativa pericolosa di per sé.

Al riguardo, si evidenzia in dottrina⁸⁰ che la presenza di lunghe e ripide discese sul mezzo nevoso, la tortuosità dei percorsi, l'elevata velocità, l'insidia propria degli sci, l'altezza dei trampolini di lancio nei salti, potenzierebbero la rischiosità dello sci agonistico sia per gli stessi atleti, che per gli spettatori che assistono ai bordi delle piste. Spia di ciò sarebbe la frequenza di incidenti molto gravi, dai quali sono funestate le gare, e che si verificano nonostante la predisposizione da parte degli organizzatori di tutte le misure preventive idonee, la cui necessità vieppiù evidenzia la pericolosità delle gare di sci: recinzione delle piste di gara, battitura delle piste, esame continuo dello stato della neve con eliminazione dei tratti gelati, sospensione od interruzione delle gare quando lo stato dei luoghi non ne consenta la prosecuzione, inibizione dello stesso inizio delle gare quando la pericolosità è tale da non poter essere eliminata.

Si registra tuttavia una decisione di merito⁸¹ in cui, relativamente all'organizza-

⁷⁸ Trattasi del criterio «empirico» formulato da G. DE MARZO, *Responsabilità dell'organizzatore e rischio sportivo*, in *Danno e resp.*, 1997, p. 455 ss., spec. p. 457, in nota a Cass. civ., 20 febbraio 1997, n. 1564, cit.

⁷⁹ Così appunto nuovamente G. DE MARZO, *op. cit.*, p. 457.

⁸⁰ G. TAMBURRINO, *op. cit.*, p. 250.

⁸¹ Trib. Trento, sez. dist. Cavalese, 3 marzo 2005, cit., che ha affermato il dovere dell'organizzatore di proteggere con un materassino l'albero oggetto dello scontro, nonché l'irrelevanza del criterio dell'eccessivo costo economico delle misure di sicurezza da approntare, a discapito della salute e della vita.

zione di una gara sciistica in cui era stata invocato l'art. 2043 c.c., il giudice ha ritenuto non provate le caratteristiche di pericolosità di detta organizzazione, confermando l'applicabilità dell'art. 2043 c.c.

Per la rara giurisprudenza rinvenibile a riguardo, dunque, l'organizzazione di una gara di sci non sarebbe attività pericolosa, mentre lo sarebbe per la dottrina, in ragione della ritenuta presenza di intrinseche caratteristiche di pericolosità, come sopra individuate; orientamento che appare alla scrivente del tutto preferibile, in quanto la posizione dell'organizzatore di una competizione sciistica non appare invero dissimile da quella dell'organizzazione di un incontro di calcio professionistico, in ragione delle caratteristiche delle rispettive attività organizzative, del tutto peculiari ove raffrontate con le relative attività sportive organizzate.

Peraltro, l'applicazione dell'art. 2050 c.c. all'attività dell'organizzatore di eventi sportivi, per come interpretata da parte della giurisprudenza, porta ad addossare all'ipotetico danneggiante la più onerosa prova della specifica causa che abbia eventualmente spezzato il nesso causale fra l'attività organizzativa e l'evento lesivo verificatosi, e non più semplicemente, anche se rigorosamente, come imporrebbe la corretta applicazione dell'art. 2050 c.c., la propria assoluta diligenza nell'allestimento e nell'espletamento della gara: con la conseguenza che, in base a tali principi applicativi, verrà presumibilmente affermata la piena responsabilità dell'organizzatore per tutte le ipotesi di cause rimaste ignote. Si è infatti assistito di frequente ad una valutazione della prevedibilità, da parte della giurisprudenza, secondo un criterio «*a posteriori*», anziché – come necessario – «*ex ante*», e cioè alla stregua, per così dire, dell'equazione per cui lo stesso verificarsi dell'evento lesivo, nonostante l'osservanza delle norme regolamentari per la sicurezza dell'impianto e dei luoghi, sarebbe di per sé indice della sua prevedibilità⁸².

⁸² In questo senso, S. GALLIGANI, A. PISCINI, *Riflessioni per un quadro generale della responsabilità civile nell'organizzazione di un evento sportivo*, in *Riv. dir. ec. sport.*, 2007, vol. III, n. 3, p. 117. In senso critico su tale orientamento si esprime anche A. ALBANESI, *op. cit.*, p. 11, per il quale «*il solo fatto di essersi verificato l'evento dannoso non dimostra l'insufficienza dei mezzi adottati per prevenirlo e questo vale soprattutto per gli organizzatori*». Quanto alla giurisprudenza cui si allude, numerosi sono i casi che si annoverano: è stata ad esempio affermata la responsabilità di una associazione che gestiva un circolo sportivo di *squash*, che, durante un incontro ufficiale ivi ospitato, pur avendo rispettato tutte le prescrizioni regolamentari in tema di sicurezza, non aveva previsto che un colpo anomalo avrebbe potuto scavalcare le protezioni e colpire gli spettatori: Trib. Milano, 12 novembre 1992, in questa *Rivista*, 1993, p. 499; ed ancora, la responsabilità della società di calcio per le lesioni riportate da uno spettatore in seguito alla caduta dovuta alla presenza sulle gradinate di frammenti di vetro e di altri rifiuti: Trib. Roma, 5 febbraio 1992, n. 1393, in questa *Rivista*, 1992, p. 90, con nota di D. BELLANTUONO, la quale, peraltro, ha affermato la responsabilità della S.S. Lazio, sulla base dell'art. 2043 c.c., solo nella misura del 25%, ritenendo che per il restante 75% questa dovesse essere ascritta allo spettatore, che, invece di attendere lo sfollamento della massa degli spettatori, con grave imprudenza e senza la necessaria attenzione aveva sceso i gradini, nonostante la ressa e la visibile presenza per terra dei detti detriti. Nella giurisprudenza di merito più risalente, in relazione ad analogo incidente, la responsabilità della società calcistica era invece stata negata: sul punto, si v. Trib. Roma, 28 giugno 1957, in questa *Rivista*, 1959, p. 155, con nota di TONDI, che ha escluso la responsabilità della A.S. Roma, osservando che la presenza dei frammenti di vetro per terra avrebbe ben potuto essere «*conseguenza della caduta di qualche bottiglia avvenuta poco prima*

4. La responsabilità del gestore di aree sciabili attrezzate

La legge 24 dicembre 2003, n. 363 («*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo*»), nel dettare (art. 1) le norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo⁸³, si occupa anche di fissare i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili.

Sono definite «aree sciabili attrezzate» le superfici innevate, anche artificialmente, «*aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento*», abitualmente riservate alla pratica degli sport sulle neve, quali lo sci, nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve denominata *snowboard*, lo sci di fondo, la slitta e lo slittino e gli altri sport individuati dalle singole normative regionali (art. 2, comma 1). Tale definizione assume un notevole rilievo, nella misura in cui, per suo tramite, stabilendo un collegamento fra la fase di risalita, di norma effettuata grazie all'uso degli appositi impianti, e la successiva fase di discesa in pista, il legislatore nazionale viene chiaramente ad indicare che i gestori delle aree sciistiche attrezzate sono al tempo stesso gestori degli impianti di risalita e amministratori delle piste da discesa⁸⁴. Questa coincidenza soggettiva, peraltro, non rappresenta una novità, dal momento che, prima del-

dell'avverarsi del sinistro. Non si deve dimenticare infatti che, durante le partite, lo stadio è particolarmente affollato e che non è controllabile, quindi, da chi di dovere, il comportamento delle persone che spesso si recano alla partita, anche molto tempo prima che essa abbia inizio. Sicché, il difetto di manutenzione o di pulizia degli impianti, se rapportato alla circostanza da cui si vuol far discendere la colpa dei dirigenti dello Stadio, non sembra possa sostenersi nella specie, potendo – come si è detto sopra – la causa del danno essere dipesa dal comportamento poco controllabile di terzi». La responsabilità dell'organizzatore secondo il criterio in questione è stata addirittura affermata per le lesioni causate dal lancio di monete all'interno dello stadio: al riguardo, G. FACCÌ, *La responsabilità civile nello sport*, in *Resp. civ.*, 2005, p. 651, che riferisce di come sia stata ritenuta responsabile, ex art. 2050 c.c., una società sportiva di calcio professionistico, che aveva organizzato la manifestazione, per il danno patito da uno spettatore colpito da un oggetto contundente (moneta), scagliato da un terzo rimasto ignoto, situato in un settore diverso; nella specie, l'A. ricorda che fu respinta la tesi difensiva della società convenuta che invocava sia il fatto del terzo sia l'impossibilità di impedire l'introduzione di monete, che potevano, poi, essere scagliate da un settore all'altro.

⁸³ Per una interessante ricostruzione della nozione di «utente» ai sensi della legge n. 363/2003, v. SPANGARO, *La responsabilità dell'utente*, in *La responsabilità sciistica*, a cura di M. Sesta e L. Valle, Bolzano, 2012, p. 109 ss., spec. p. 111 ss.

⁸⁴ R. VIGLIONE, *op. cit.*, p. 862; S. VERNIZZI, *Brevi considerazioni sulla responsabilità vettoriale del gestore di impianti di seggiovia*, nota di commento a App. Milano, 15 gennaio 2006, in *Resp. civ. e prev.*, 2007, p. 108, il quale rileva che la figura unica del gestore dell'area sciabile attrezzata postula una coincidenza soggettiva fra esercente dell'impianto di risalita e gestore delle piste da discesa; S. CATERBI, *La responsabilità nella gestione delle aree sciabili attrezzate*, in *Resp. civ. e prev.*, 2008, p. 1037; R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., 2009, p. 52, il quale afferma che i gestori delle aree sciistiche attrezzate «possono essere definiti senza particolari difficoltà come i soggetti preposti tanto all'amministrazione degli impianti di risalita – costituiti dai mezzi messi a disposizione degli utenti per il trasporto da valle a monte –, quanto alla cura ed al controllo dei campi da sci serviti dagli impianti stessi». Sulle tematiche in questione, più recentemente, si veda V. BUSI, *La responsabilità del gestore di comprensori sciistici e la giurisprudenza successiva alla legge 363/03*, in *Contr. e impr.*, 2012, p. 878 ss.

l'emanazione della legge n. 363/2003, era già prevista dalle norme regionali e provinciali in materia di piste da sci e impianti a fune, nell'ambito delle quali si trovavano prescrizioni volte a stabilire che il concessionario dell'impianto di risalita potesse fare richiesta anche per la concessione delle piste da sci⁸⁵, ovvero che fosse autorizzato alla realizzazione delle stesse⁸⁶.

Il compito di procedere all'individuazione delle aree sciabili attrezzate è attribuito alle regioni; al riguardo, è espressamente previsto che tale individuazione equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni (art. 2, comma 3).

Gli artt. 3, 4, 5, comma 3, ed artt. 6 e 7 della legge n. 363/2003 individuano le regole da osservarsi per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, ponendo a carico dei concessionari delle piste da sci un'articolata e complessa serie di obblighi.

Secondo quanto prescritto dall'art. 3, legge cit., i gestori delle aree sciabili attrezzate hanno l'obbligo di assicurare agli utenti che la pratica delle attività sportive e ricreative abbia luogo in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste, sulla base di quanto stabilito dalle regioni; i gestori hanno inoltre l'obbligo di proteggere gli utenti dagli ostacoli presenti lungo le piste, mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni delle situazioni di pericolo (art. 3, comma 1). I gestori sono altresì obbligati a garantire il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso (art. 3, comma 2), essendo esposti, in difetto, e salvo che il fatto non costituisca reato, all'applicazione di sanzioni amministrative di rilevante importo (art. 3, comma 3).

I gestori delle aree sciabili attrezzate hanno l'obbligo di esporre i documenti relativi alla classificazione delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla stessa legge, garantendone l'adeguata visibilità (art. 5, comma 3); devono inoltre curare la predisposizione della segnaletica, che deve essere conforme alle prescrizioni del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005 (art. 6, legge n. 363/2003 e art. 1, d.m. cit.).

I gestori devono provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree sciabili attrezzate, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica (art. 7, comma 1, legge n. 363/2003); secondo quanto prescritto dall'art. 16, legge cit., i mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti non possono accedervi se non fuori dall'orario di apertura, fatti salvi i casi di necessità e di urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnalazione luminosa ed acustica. Nell'ipotesi in cui la pista presenti cattive condizioni di fondo, tale stato deve

⁸⁵ Si veda, fra le altre, la legge reg. Veneto, 6 marzo 1990, n. 18 (art. 40) e la legge reg. Emilia Romagna, 10 gennaio 1995, n. 1 (art. 28).

⁸⁶ Si veda, fra le altre, la legge reg. Abruzzo, 5 agosto 1982, n. 55 (art. 18).

essere segnalato; nell'ipotesi in cui le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici⁸⁷, questi devono essere rimossi, oppure la pista deve essere chiusa; le segnalazioni relative allo stato della pista o alla chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista e presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune (art. 7, comma 2). È stabilito che, in caso di ripetuta violazione delle disposizioni appena indicate, l'ente competente o, in via sostitutiva, la regione, può addirittura disporre la revoca dell'autorizzazione ad amministrare l'area sciabile (art. 7, comma 3). In caso di pericolo o non agibilità è fatto comunque obbligo al gestore di chiudere le piste (art. 7, comma 4), obbligo, la mancata osservanza del quale, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa (art. 7, comma 4).

Secondo quanto stabilito dall'art. 4, legge cit. – che, ai nostri fini, indubbiamente fissa la regola di maggior rilievo ed interesse – i gestori delle aree sciabili attrezzate, con l'espressa esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, *«sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato un apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree»* (comma 1)⁸⁸; la stessa disposizione prevede, in caso di mancata osservanza dell'obbligo ivi sancito, l'applicazione di una sanzione amministrativa (comma 2) e stabilisce che il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è subordinato alla stipula del predetto contratto di assicurazione (comma 3). Mediante la predetta norma, il legislatore ha quindi espressamente riconosciuto la possibilità di agire nei confronti del gestore dell'area sciabile per coloro che abbiano subito un danno in conseguenza della cattiva gestione degli impianti di risalita o delle piste di discesa.

⁸⁷ Cass. pen., 13 agosto 2015, n. 37267, in *Diritto e giustizia*, 2015, 16 settembre, con nota di L. PIRAS, in una fattispecie in cui uno sciatore aveva impegnato una pista riservata agli allenamenti agonistici, a valle della quale si trovava una rete la cui funzione era quella di impedire che gli sciatori proseguissero in un tratto non battuto, ma la rete stessa presentava un largo varco attraverso il quale era passato lo sciatore che, proseguendo lungo il tratto non battuto, si era immesso in una bretella di collegamento con un'altra pista, proseguendo nella propria corsa fuori controllo e cadendo in un dirupo: la decisione di legittimità ha rilevato, al riguardo, che l'obbligo di protezione del gestore riguarda i pericoli atipici, cioè quelli che lo sciatore non si attende di trovare, di tal che, nella specie, il gestore doveva prevenire anche i pericoli fisicamente esterni alle piste, ma cui si poteva andare incontro in caso di uscita di pista, giacché la situazione naturale dei luoghi rendeva altamente probabile che si fuoriuscisse dalla pista; si veda altresì, in argomento, Cass. civ., 20 dicembre 2013, n. 28616, in *Diritto e giustizia*, 2014, 8 gennaio, con nota di A. GRECO, per la quale *«va esclusa la possibilità di qualificare il cosiddetto cordolo come anomalia della pista da sci: sia in quanto normale e naturale risultato della stessa attività di individuazione, sulla pista innevata, di una pista destinata ad essere percorsa con gli sci; sia in quanto strutturalmente e originariamente privo di ogni destinazione protettiva dei fruitori della pista o di prevenzione della loro fuoriuscita da questa»*.

⁸⁸ Sugli obblighi assicurativi concernenti l'attività sciistica, si veda G. FORTUNATO, in *La montagna, in La responsabilità civile e penale negli sport del turismo*, Trattato diretto da G. Fornasari, U. Izzo, L. Lenti, F. Morandi, vol. I, Torino, 2013, p. 113 ss.

I gestori delle aree sciabili attrezzate hanno dunque specifici obblighi e rispondono della regolarità e sicurezza delle piste, sia con riguardo alla fase di risalita che con riferimento alla discesa degli sciatori.

Al riguardo è necessario osservare, rispetto alla natura della responsabilità dei gestori per i danni occorsi agli utenti nella fase di discesa in pista, che per molto tempo si è ritenuto di doverla inquadrare nell'ambito delle disposizioni in materia di fatto illecito: diffusa, fino a qualche tempo fa, era infatti la convinzione che gli effetti derivanti dal vincolo contrattuale instauratosi fra gestore e sciatore riguardassero unicamente la fase di risalita, cosicché, per gli infortuni occorsi nella fase di discesa, occorreva riferirsi alle regole relative alla responsabilità aquiliana.

Tale opinione, che inizialmente si era affermata in forza della circostanza fattuale della non coincidenza soggettiva fra l'esercente dell'impianto di risalita – parte di un contratto che vedeva coinvolto anche l'utente – e il proprietario o gestore della pista di discesa – che, si diceva, non stipulava invece alcun contratto con l'utente, essendo la pista lasciata alla libera disponibilità di quest'ultimo⁸⁹ – non è stata tuttavia abbandonata neppure in seguito quando, in conseguenza dell'evoluzione normativa, i due ruoli hanno finito per accentrarsi in capo al medesimo soggetto⁹⁰.

A sostegno della perdurante validità di questo tipo di concezione, favorevole a rinvenire nell'illecito extracontrattuale, piuttosto che nell'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di risalita, la fonte della responsabilità dell'esercente-gestore per difettosa manutenzione della pista di discesa, si è osservato fondamentalmente che solo la risalita e non già anche la discesa forma oggetto del contratto stipulato con l'utente, in maniera tale che per gli infortuni occorsi in pista il gestore dell'impianto di risalita che non abbia provveduto all'accurata manutenzione della stessa potrà essere chiamato a rispondere solo *ex art. 2043 c.c.*⁹¹, con onere probatorio

⁸⁹ L. GERACI, *La responsabilità civile da attività sciatoria*, in questa Rivista, 1975, p. 362 ss.

⁹⁰ Al riguardo, si veda quanto ripercorso da U. IZZO, *La montagna*, cit., p. 34 ss.

⁹¹ Recentissimamente, Trib. Trento, 6 agosto 2015, in www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/blog-case-law-giurisprudenza/1785-tribunale-di-trento-sentenza-6-agosto-2015, per cui «*La responsabilità del gestore dell'area sciabile, per sinistri occorsi in pregiudizio degli utenti in caso di impatto con segnaletica installata all'esterno del tracciato, soggiace alla disciplina della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. [...] È altresì escluso il regime contrattuale derivante dal contratto di skipass*»; Trib. Trento, 19 maggio 2015, n. 497, in www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/blog-case-law-giurisprudenza/1786-tribunale-di-trento-sentenza-19-maggio-2015, per la quale «*La responsabilità del gestore dell'area sciabile, per sinistro mortale occorso a uno sciatore a seguito di un impatto contro un albero all'esterno del tracciato, soggiace alla disciplina della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. [...] È altresì escluso il regime contrattuale derivante dal contratto per la fruizione delle aree sciabili*»; ed in epoca risalente, Trib. Torino, 23 aprile 1987, n. 1848, in *Giur. pen.*, 1989, p. 762 e in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1988, p. 762, con nota di S. DE BASSA, nella cui motivazione si legge che «*il contratto stipulato col gestore [della seggiovia] riguarda il servizio di trasporto a monte con il mezzo meccanico, ma certamente non può estendere i suoi effetti alla successiva discesa effettuata dallo sciatore quindi con autonoma determinazione e condotta. Pertanto, per quanto possano essere strettamente collegati impianti di risalita e piste da discesa, non è possibile in alcun modo ravvisare unicità di rapporto giuridico e di responsabilità, in capo al gestore degli impianti*». Motivazione del tutto coincidente si riscontra nella precedente App. Trento, 28 febbraio 1979, in *Resp. civ. e prev.*, 1980, p. 706, che ha confermato quanto sta-

che si prospetta quindi interamente a carico dello sciatore, il quale, in particolare, dovrà dimostrare la sussistenza dell'elemento soggettivo e del nesso di causalità⁹². In

tuito da Trib. Bolzano, 8 novembre 1975, in *Resp. civ. prev.*, 1977, p. 611, con nota di G. BONDONI, secondo la quale la responsabilità ex art. 2043 c.c. del gestore per incidenti accaduti sulla pista a causa di insidie non segnalate potrebbe essere affermata solo a fronte di pericoli macroscopici, difficilmente frangibili anche con una particolare prudenza e con una particolare perizia, quali frane, precipizi anormali, sbarramenti creatisi all'improvviso. Sul punto, si v. anche, App. Torino, 8 maggio 1968, in *Arch. resp. civ.*, 1969, p. 633, ove si afferma che «non può configurarsi un diritto dello sciatore ad avere una pista sicura di discesa a sua disposizione», dal momento che «lo sci è sempre uno sport che implica un rischio, e chi lo pratica è tenuto nel suo e nell'altrui interesse a seguire quelle norme di prudenza che valgono ad evitare incidenti [...] Con tutto ciò, non può ignorarsi che le piste sono percorsi seguiti talvolta anche da migliaia di persone; che il fatto di trovare a propria disposizione una pista battuta e segnalata ingenera nello sciatore il ragionevole convincimento che essa prosegua sino a destinazione, e non contenga, per quanto sia possibile, inopinabili insidie. Insidie che chi concretamente provvede a tracciare e mantenere la pista deve evitare, per il principio del *neminem laedere*». Si v., inoltre, Trib. Aosta, 16 febbraio 1981, in *Riv. dir. sport.*, 1982, p. 342, che, nell'escludere la responsabilità del gestore degli impianti per l'incidente mortale occorso ad uno sciatore caduto in un crepaccio apertosi improvvisamente in un punto situato al di fuori del tracciato controllato dal gestore medesimo (per l'irresponsabilità del concessionario e del gestore degli impianti di risalita per gli incidenti avvenuti fuori pista, si v., oggi, l'art. 17, legge n. 363/2003; e, nella giurisprudenza più recente, Trib. Trento, sez. dist. Cavalese, 18 novembre 2004, inedita, inserita nel cd-rom allegato al volume *La responsabilità sciistica. Analisi giurisprudenziale e prospettive dalla comparazione*, cit.), ha affermato, in via preliminare, che «la responsabilità per la "battitura" e la "manutenzione" di piste [...] discende non da contratto con gli utenti delle piste, ma da eventuali atti illeciti per manutenzione non regolare delle piste stesse, sulla cui efficienza l'ente, la persona o l'organo che di fatto ne hanno effettuato la battitura e ne hanno curato la manutenzione abbiano dato ampio affidamento agli utenti». Si veda anche Trib. Bolzano, 27 luglio 1998, n. 576, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1999, p. 347, nella cui motivazione si legge che «l'infortunio su pista di discesa esula dall'ambito del contratto di trasporto, con mezzo in movimento continuo, con la discesa e il compimento dei passi necessari a neutralizzare la spinta della corsa. La presunzione ex art. 1681 cod. civ. non può pertanto essere richiamata quanto a successivo infortunio in attività sciatoria, ormai affatto estranea a quell'ambito contrattuale e alla ratio della presunzione di responsabilità del vettore».

⁹² In argomento, si v., App. Torino, 5 luglio 1997, n. 913, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1998, p. 500, che, accertata l'inesistenza di idonea recinzione ai lati della pista a seguito di colposa omissione da parte del gestore e il nesso di causalità fra tale omissione e la successiva caduta di una sciatrice nella scarpata posta al limite della pista stessa dopo essere scivolata in una curva ghiacciata, ha ritenuto responsabili, nella misura del cinquanta per cento ciascuno, il gestore e la sciatrice, che la Corte ha considerato colpevole di non aver saputo conservare il controllo degli sci nell'eseguire la curva risoltasi nella caduta e fuoriuscita di pista, mentre altre sciatrici, avvedendosi tempestivamente della presenza di ghiaccio, erano riuscite ad eseguire una manovra di aggiramento; la medesima decisione, nell'ambito di un analogo incidente (questa volta con esito mortale), è stata assunta da Trib. Bolzano, 27 luglio 1998, n. 576, cit. Nell'ottica della responsabilità aquiliana del gestore, si v. anche Trib. Massa Carrara, 14 maggio 1996, in *Arch. civ.*, 1996, p. 1399, che ha ritenuto la sussistenza di una macroscopica colpa del gestore il quale, al margine di una pista «baby» (per principianti), per delimitare il passaggio degli sciatori, aveva assai incautamente collocato una serie di pali di ferro, uno dei quali era stato urtato da una bambina: si legge nella motivazione che nelle piste «baby» «è fatto usuale che il principiante non sia in grado di controllare sempre la propria direzione di marcia e pertanto sussiste il preciso dovere ... di natura tecnico-professionale, da parte del gestore di impianti di risalita relativi, di porre in essere tutte le massime cautele possibili affinché una semplice, solitamente innocua caduta sulla neve non si trasformi in evento gravemente lesivo della incolumità della persona. È pertanto evidente la configurabilità, a titolo di colpa non meramente omissiva, né presuntiva, bensì positiva, della responsabilità, sul piano civile e penale, del gestore per aver fatto collo-

questo particolare ordine di idee ha finito per porsi anche la Cassazione, laddove, in una sentenza oramai non più recente, ha confermato la decisione della corte di merito che, a fronte dell'azione avviata da uno sciatore inciampato su un ciuffo d'erba cresciuto sulla pista, nei confronti della società che gestiva l'impianto di risalita, aveva escluso l'esistenza, nel contratto relativo alla risalita, di una clausola (anche implicita) o di una disposizione di sicurezza integrativa (per effetto di etero integrazione), la cui violazione potesse giustificare l'affermazione di una responsabilità di natura contrattuale in capo al gestore⁹³; sulla scia di tale pronuncia si è posta in epoca più recente una decisione di merito⁹⁴.

Ponendosi nella medesima prospettiva, parte della dottrina ha avuto modo di osservare che la fase di discesa «[...] rientra tra le molteplici eventualità concesse allo sciatore in vetta (ad esempio, se utilizzare piste di elementare, media o anche notevole difficoltà, se scendere fuori pista, ovvero se rinunciare del tutto alla discesa con gli sci ai piedi), rispetto alle quali la possibilità di controllo-incidenza della controparte, quale vettore contrattuale [...] è pressoché nulla»⁹⁵.

care robusti infissi di natura [...] metallica e di dimensioni tali da essere palesemente idonei ad arrecare danno alla persona, e ciò proprio in prossimità della parte terminale di una pista per principianti, normalmente utilizzata proprio da minori»; Trib. Torino, 24 ottobre 1991, in *Arch. civ.*, 1992, p. 816, che, da un lato, ha affermato la responsabilità del gestore, colpevole di non aver ricoperto con sacchi di gommapiuma i pali posti a sostegno di una rete metallica di protezione, per tutta la loro estensione (appariva coperta solo la parte superiore e non già quella inferiore, verosimilmente a causa dell'abbassamento dello strato nevoso provocato da un disgelo parziale), dall'altro, ha ritenuto sussistere la concorrente responsabilità dello sciatore che aveva urtato contro uno dei suddetti pali a causa dell'eccessiva velocità tenuta.

⁹³ Cass. civ., 15 febbraio 2001, n. 2216, in *Danno e resp.*, 2001, p. 372, con nota di V. CARBONE, per la quale «Il contratto tra uno sciatore e il gestore di un impianto di risalita è di trasporto atipico essendo questo non fine a se stesso, ma funzionalizzato all'attività sciistica su piste sicure, che però il gestore non ha l'obbligo di mantenere in buono stato. Pertanto, se a causa di difettosa manutenzione delle stesse uno sciatore si infortuna, non può agire nei confronti del gestore per responsabilità contrattuale. Non può inoltre neppure agire nei confronti del medesimo a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi degli art. 2050 o 2051 c.c., dovendosi escludere sia la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività di esercizio di impianto di risalita – non qualificata tale da norme destinate a prevenire sinistri e a tutelare l'incolumità pubblica, né tale risultando per la natura delle cose o dei mezzi adoperati – sia la qualità di custode delle piste da parte del gestore dell'impianto». Al riguardo, sembra opportuno richiamare anche Cass. civ., 23 maggio 1997, n. 4607, in *Resp. civ. e prev.*, 1998, p. 9, con nota di G.B. FERRI, che ha escluso la responsabilità presunta del vettore ex art. 1681 c.c., a fronte della dimostrazione che la caduta a terra dell'utente era intervenuta dopo l'abbandono del sedile della seggiovia, quando questo si trovava a metà del raccordo di collegamento fra il punto di arrivo dell'impianto di risalita e la pista di discesa e stava quindi già procedendo sugli sci autonomamente e con i propri mezzi.

⁹⁴ Trib. Sulmona, 23 maggio 2008, n. 177, in *PQM*, 2008, p. 101, con nota di D. DI LORETO.

⁹⁵ Così, R. CAVANI, *Contratto di trasporto a fune e gestione di piste da sci: profili di responsabilità contrattuale ed aquiliana per danni da incidente sciatorio*, in *Dir. trasp.*, 1992, pp. 590-591; l'A. osserva inoltre che «la prospettiva della fruizione di una pista di sci ben mantenuta è probabilmente la più ordinaria ed ambita» per l'utente dell'impianto di risalita, ma «tale prospettiva rimane però all'interno di un disegno motivazionale, e non modifica le caratteristiche degli obblighi contrattuali dell'impianto di gestione, che rimangono circoscritti alla corretta esecuzione della fase di risalita a mezzo fune». Tale impostazione è ripresa da T. SPAGNOLI CATALANO, *Responsabilità del gestore degli impianti*, in *Danno e*

Con un'apprezzabile dose di realismo, altra dottrina ha tuttavia osservato, in senso contrario a quanto sopra, che il particolare rapporto intercorrente tra impianti e pista di discesa denota che l'utilizzo delle piste è il vero scopo al quale mirano, nella stragrande maggioranza dei casi, i trasportati da valle a monte; senza considerare che, nelle più rinomate località sciistiche, la maggior parte degli impianti di risalita è ormai riservata esclusivamente all'utenza munita di sci⁹⁶. Quanto poi all'argomento che, sulla base dell'affermata libertà dell'utente dell'impianto di risalita di decidere di fare ciò che preferisce una volta giunto in cima, riconduce ai motivi l'intenzione dello stesso di servirsene ai fini della successiva discesa su di una pista in buone condizioni, si è rilevato che tale libertà di decisione è circostanza priva di pregio, in quanto comune a qualsiasi contratto a prestazioni corrispettive con il quale una parte attribuisca all'altra il diritto-facoltà di godere di un bene⁹⁷.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, ecco dunque l'affermazione secondo cui, se vi è coincidenza soggettiva fra gestore dell'impianto di risalita e gestore della pista – coincidenza oggi espressamente affermata nella già ricordata legge n. 363/2003, ma già presente anche prima nella legislazione regionale – il precedente trasporto con il mezzo a funivia e il successivo utilizzo della pista di discesa non possono che formare oggetto di un rapporto contrattuale unico, da cui discende l'obbligo specifico dello stesso gestore di mantenere la pista in buono stato e il correlativo diritto dello sciatore ad una pista di discesa sicura e priva di insidie⁹⁸. Una conferma della correttezza del ragionamento così svolto, è stata rinvenuta anche nel mero dato economico, osservandosi al riguardo, a fronte dell'esistenza di molteplici leggi e regolamenti regionali o provinciali volti ad imporre ai gestori degli impianti di risalita specifici e onerosi obblighi in relazione alle piste collegate agli impianti da loro gestiti⁹⁹, che il prezzo pagato dallo sciatore al gestore per l'acquisto dello *skipass* difficilmente potrebbe rappresentare solo la contropartita del trasporto e non già anche

resp., 2000, p. 910, la quale afferma che «la discesa da monte a valle sulle piste di discesa, che lo sciatore può anche non compiere, non rientra nell'accordo contrattuale negoziale, ma è un motivo non comune ai contraenti, ma ad uno solo di esso, sicché nemmeno aderendo alla teoria della presupposizione, ad esso può attribuirsi rilevanza»; ne consegue, secondo l'A. citata, che a carico del gestore dell'impianto di risalita potrà solo configurarsi «una responsabilità ex art. 2043 c.c. ove le notizie fornite sulla agibilità della pista non corrispondano alla reale situazione delle condizioni, responsabilità giustificata dall'affidamento che legittimamente lo sciatore ripone nell'esattezza delle notizie fornite da un soggetto particolarmente qualificato». Contrario alla possibilità di ravvisare una responsabilità contrattuale del gestore per gli infortuni occorsi allo sciatore durante la fase di discesa in pista, è anche A. SASSI, *Sci e impianti di risalita*, in *I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale*, VIII, *Tempo libero*, in *Il diritto privato nella giurisprudenza*, a cura di P. Cendon, Torino, 2004, p. 30 ss., spec. pp. 35-36.

⁹⁶ G. CHINÉ, «Con la neve alta così»: di sci, impianti di risalita e responsabilità civile, in questa *Rivista*, 1995, p. 551 ss., spec. p. 577 ss.

⁹⁷ G. CHINÉ, *op. cit.*, pp. 577-578.

⁹⁸ G. CHINÉ, *op. cit.*, p. 578.

⁹⁹ Per un approfondimento sul punto, si v. G. ANDREIS, M. GARAVOGLIA, M. PERACINO, *Leggi e regolamenti in materia di impianti di risalita e piste da sci: la situazione a livello nazionale e regionale*, in *Danno e resp.*, 2000, p. 915 ss.

coprire parte delle spese affrontate per conservare l'efficienza anche della pista¹⁰⁰.

Un'altra opinione aveva in precedenza affermato la configurabilità di una responsabilità contrattuale del gestore dell'impianto di risalita per i danni occorsi agli sciatori durante la discesa su una pista non perfetta, ogni volta in cui, mediante l'apposito tabellone presente all'ingresso dell'impianto, il gestore avesse assicurato, come conseguenza naturale della risalita meccanica, l'utilizzo di piste aperte ovvero preparate e specificamente indicate; nel qual caso, tale responsabilità avrebbe preso le mosse, più precisamente, da un'offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) accettata dallo sciatore nel momento in cui, munito di sci, avesse acquistato il biglietto, così inequivocamente manifestando la volontà di usare la pista offerta dal gestore¹⁰¹.

I giudici di merito più attenti non hanno mancato di tenere conto di tutti questi rilievi, giungendo ad affermare che il gestore degli impianti di risalita, che emette lo *skipass*, si presenta allo sciatore quale soggetto responsabile, sia del trasporto in vetta, che della gestione-manutenzione delle piste di discesa servite dagli impianti di risalita, di tal che, tale duplice veste induce l'utente dell'impianto a ritenere in buona fede il gestore obbligato a garantire, rispondendone contrattualmente oltre che ai sensi del generale principio di cui all'art. 2043 c.c., sia la sicura fruizione dell'impianto di risalita, che la mancanza sulle piste di insidie non segnalate e difficilmente fronteggiabili anche con una particolare prudenza e con una particolare perizia¹⁰². Sulla stessa linea,

¹⁰⁰ G. CHINÉ, *op. cit.*, p. 576. Sul punto, si v. anche S. BUSTI, *Contratto di trasporto terrestre*, in *Trattato Cicu-Messineo*, Milano, 2007, p. 217, il quale afferma che «la circostanza che dall'utente venga corrisposto un prezzo comprensivo sia del servizio di risalita che poi dell'utilizzo della predetta pista, evidenzia innanzitutto il carattere contrattuale di entrambe le situazioni, a nulla rilevando che l'uso o meno della pista da sci sia una scelta del cliente, mosso da motivi normalmente estranei ed ignoti oggettivamente al gestore dell'impianto. Il titolare del complesso sciistico, se prospetta all'acquirente dello *skipass* la possibilità di fruire d'un manto innevato, ben curato, per la discesa sugli sci, evidentemente «vende» anche tale prospettiva, che in fin dei conti è un vero e proprio servizio, del cui inadempimento, o, più verosimilmente, inesatto adempimento l'esercente dell'impianto dovrà contrattualmente rispondere nei confronti della propria clientela».

¹⁰¹ G. BEVILACQUA, *Responsabilità per infortuni derivanti da difetti di apprestamento o manutenzione delle piste da sci*, in questa *Rivista*, 1983, pp. 534-535, che, in alternativa all'offerta al pubblico, faceva riferimento anche alla promessa al pubblico (art. 1989 c.c.).

¹⁰² Trib. Modena, 12 novembre 1990, in *Dir. traspr.*, 1992, p. 579, con nota critica di R. CAVANI, che ha affermato la concorrente responsabilità extracontrattuale del gestore degli impianti di risalita, che – per espressa previsione dello statuto consortile – era altresì tenuto alla manutenzione delle piste, ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale custode delle stesse; nel caso di specie, la responsabilità del Consorzio gestore è stata affermata anche ai sensi dell'art. 2049 c.c., a fronte della caduta dello sciatore provocata dalla necessità di evitare uno scontro con un gatto delle nevi – evidentemente guidato da un incaricato dello stesso Consorzio – che, non segnalato, era apparso all'improvviso sulla pista ancora aperta agli utenti per effettuare l'opera di battitura. Per l'affermazione della responsabilità del gestore ai sensi dell'art. 2049 c.c., in relazione all'incidente occorso ad una sciatrice investita in pista da un toboga guidato da un addetto volontario al soccorso, sul presupposto che quest'ultimo svolgesse un servizio di assistenza per conto dello stesso gestore e fosse perciò soggetto al suo potere di vigilanza, Cass. civ., 9 novembre 2005, n. 21685, in *Resp. civ. e prev.*, 2006, p. 647, con nota di G. FANTICINI; nella giurisprudenza di merito, l'art. 2049 c.c. è richiamato da App. Trento, 23 luglio 2002, inedita, inserita nel cd-rom allegato al volume *La responsabilità sciistica. Analisi giurisprudenziale e prospettive dalla comparazione*, cit.; Trib. Pinerolo, 18 ottobre

dopo qualche anno, si è posta altra corte di merito, che ha qualificato il contratto di sciovvia stipulato dall'utente mediante l'acquisto dello *skipass* come contratto atipico, avente ad oggetto la fruizione degli impianti e servizi di risalita nonché delle collegate piste di discesa, che si impegna ad attrezzare e mantenere in buono e sicuro stato d'uso, in maniera che possano essere fruite dagli utenti senza esporli a pericoli maggiori di quelli ineliminabilmente connessi alla naturale pendenza delle piste, al tipo di neve e/o all'ampiezza del tragitto, ai quali lo sciatore accetta volontariamente di esporri¹⁰³.

2000, n. 507, in *Danno e resp.*, 2002, p. 75, con nota di M. BONA, *Contratto di ski-pass e obblighi del gestore delle piste*; Trib. Torino, 8 luglio 1999, n. 5081, in *Danno e resp.*, 2000, p. 291, con nota di M. BONA e R. AMBROSIO. Per un accenno in chiave contrattuale, si v. anche Pret. Aosta, 24 dicembre 1993, in *Giur. mer.*, 1994, p. 315, con nota di S. MATTEINI CHIARI, che ha ritenuto colpevole di omicidio colposo il gestore di impianto sciistico che, omettendo di predisporre una segnaletica adeguata della pista, aveva provocato la morte di uno sciatore, uscito di pista senza rendersene conto, dopo essersi perso a causa della nebbia. Si legge nella sentenza citata che l'obbligo a carico del gestore di impedire il verificarsi dell'evento *de quo* poteva dirsi sussistente alla stregua di una variegata serie di fonti, fra le quali, prima di tutte, viene menzionato «il contratto», dal momento che «lo sciatore, quando acquista un biglietto giornaliero, acquista un "pacchetto" di servizi, che non comprende solo la risalita, ma altresì la predisposizione di sicuri, agevoli e curati percorsi di discesa». In ambito penale, si v. anche Pret. pen. Aosta, 26 febbraio 1990, n. 64, in questa *Rivista*, 1990, p. 200, con nota di M. CHEVALLARD (sulla quale si sofferma ampiamente R. BEGHINI, *Aspetti generali della responsabilità negli incidenti sugli sci*, in *Danno e resp.*, 2000, p. 904), che appare particolarmente interessante laddove individua i criteri sulla base dei quali valutare l'eventuale sussistenza di una colpa per imperizia del gestore di impianto sciistico, colpa che il Pretore ha ricollegato alla prevedibilità dell'evento secondo la miglior scienza ed esperienza del momento storico e dello specifico settore. Ciò premesso, rilevato che le piste sono suddivise per grado di difficoltà e che i frequentatori delle piste più semplici (verdi e azzurre) possiedono capacità inferiori rispetto a quelle possedute dai frequentatori delle piste più difficili (nere), il Pretore ha proseguito affermando che «in base all'esperienza del settore sciistico possono dirsi prevedibili quegli eventi dannosi del cui pericolo di verifica un comune sciatore non s'avvede», tenuto conto però del grado di difficoltà della pista e delle capacità del suo correlativo sciatore. Al fine di comprendere se un determinato evento possa essere prevedibile per lo sciatore di una determinata pista, il Pretore ha richiamato anche il dato statistico, osservando che «se [...] in una data situazione non si verificano mai o quasi mai eventi dannosi paventati dal pericolo di quella situazione, significa che chi l'affronta è normalmente in grado di fronteggiarla. Ciò determina come conseguenza, che il responsabile della pista non è tenuto ad adottare particolari cautele per scongiurare il pericolo, sempre che però la situazione venga fronteggiata normalmente con padronanza dallo sciatore e non venga quindi superata al limite della capacità, perché in tal caso il pericolo andrebbe scongiurato dal responsabile. [...] Se nonostante la situazione pericolosa sia fronteggiabile dallo sciatore medio, l'evento dannoso si produca a carico di taluno, il responsabile della pista o della stazione non verterà in colpa, proprio perché da quella situazione nessuna regola di condotta cautelare appare estrapolabile. Del resto un certo margine di rischio è connaturale all'attività sciatoria e contribuisce a conferirle il suo fascino peculiare e a scatenare nello sciatore quella girandola di emozioni che appaga la sua passione». Tutto ciò premesso, il giudicante ha concluso per l'assoluzione del gestore dal reato di lesioni colpose: nel caso di specie, lo sciatore aveva urtato contro un pilone della seggiovia posto fuori pista e privo di rivestimenti, in assenza di segnalazioni del bordo pista; la pista era particolarmente nota e non risultava che sulla stessa si fossero verificati incidenti del genere, segno che, in base all'esperienza maturata in quella pista, lo sciatore che la frequentava normalmente era in grado di fronteggiare con sufficiente padronanza la situazione di pericolo nella quale era nato l'evento lesivo riportato dal querelante; ne conseguiva, per il gestore, l'esclusione della necessità di adottare cautele particolari ad evitare il prodursi del fatto nel quale lo stesso querelante era rimasto coinvolto.

¹⁰³ Trib. Pinerolo, 18 ottobre 2000, n. 507, in *Danno e resp.*, 2000, p. 75, con nota di M. BONA, che ha

4.1. Applicabilità al gestore dell'art. 2051 e dell'art. 2050 c.c.

Ferma restando la possibilità di invocare la responsabilità del gestore di aree sciabili ai sensi del contratto atipico di *skipass*, con applicabilità quindi della disposizione di cui all'art. 1218 c.c. e con onere quindi del gestore di provare, per esimersi da responsabilità per carente manutenzione od insicurezza delle piste, di essere stato oggettivamente impossibilitato ad adempiere od a prevenire infortuni a danno di sciatori per la presenza di una specifica causa impeditiva non riconducibile alla propria sfera di controllo, e fermo restando l'orientamento che tuttora di tanto in tanto si rinviene nel senso della applicabilità degli oneri probatori e della inversione degli stessi prevista dall'art. 1681 c.c. in tema di contratto di trasporto¹⁰⁴, non può certamente porsi in dubbio che, come già pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina in epoca precedente all'entrata in vigore della legge n. 363 del 2003, il gestore può essere chiamato a rispondere in via extracontrattuale per i danni che all'utente siano derivati a causa della mancata osservanza degli obblighi correlati alla predisposizione e alla manutenzione delle piste¹⁰⁵.

ancora precisato che, «*se è vero che chi pratica lo sci assume volontariamente il rischio sportivo connesso alle difficoltà della pista che intende affrontare – ed è in tale ottica che sussiste il suo dovere di diligenza consistente nell'accostarsi solo a piste con caratteristiche di difficoltà proporzionate al suo livello di esperienza sciatoria – è altrettanto vero che costui non deve trovarsi esposto, in occasione delle discese, a situazioni potenzialmente e prevedibilmente pericolose per la sua incolumità che non siano direttamente legate alle caratteristiche delle piste stesse*». Sul punto, si v. Trib. Avezzano, 23 aprile 2009, in *Giur. mer.*, 2009, p. 2146, con nota di G. D'ANGELO, che ha chiarito che l'obbligo di controllo del gestore delle piste da sci riguarda i pericoli atipici, cioè quelli che lo sciatore non si attende di trovare, diversi quindi da quelli connaturati a quel *quid* di pericolosità insito nell'attività sciistica; nell'anzidetta prospettiva, pertanto, il gestore è tenuto a rimuovere unicamente quelle caratteristiche costituenti insidia o trabocchetto, ovvero quelle situazioni di pericolo superiori a quelle normali cui lo sciatore accetta di esporsi. Si occupa invece delle sole problematiche in tema di responsabilità penale Cass. pen., 1 marzo 2011, n. 25654, in *DeJure*, che ha affermato il concorso di colpa del dipendente dell'impresa di gestione degli impianti sciistici per le lesioni provocate ad uno sciatore il quale, avendo tracciato a bordo del suo *snowboard* una anomala traiettoria sulla pista lasciata semideserta a fine giornata, non sia riuscito ad evitare l'impatto con la motoslitta guidata dal dipendente dell'impresa di gestione nonostante la segnalazione acustica da questi operata, «*atteso che il comportamento dello sciatore non è sufficiente a determinare l'interruzione del nesso causale e che incombe comunque sul dipendente un obbligo di garanzia avente ad oggetto l'incolumità dei fruitori degli impianti*». Per una fattispecie in cui il gestore dell'impianto sciistico non aveva dotato la pista da sci di idonea protezione laterale con annessa segnalazione di pericolo atta ad impedire cadute nella parte dove la scarpata presentava un notevole dislivello, così cagionando al danneggiato lesioni gravi, si v. Cass. pen., 25 febbraio 2010, n. 10822, in *Cass. pen.*, 2011, 3, p. 1056, che, nel condannare il gestore per il reato di lesioni colpose, ha affermato che «*[...] incombe al gestore di impianti sciistici l'obbligo di porre in essere ogni cautela per prevenire i pericoli anche esterni alla pista ai quali lo sciatore può andare incontro in caso di uscita dalla pista medesima, là dove la situazione dei luoghi renda probabile per conformazione naturale del percorso siffatta evenienza accidentale*». In merito al contratto per la fruizione delle aree sciabili attrezzate, si vedano gli orientamenti di cui riferisce U. IZZO, *La montagna*, cit., p. 66 ss.

¹⁰⁴ Per una particolare fattispecie in cui il «trascinamento» a monte dello sciatore era avvenuto mediante *tapis roulant*, si richiama Trib. Rovereto, 14 febbraio 2013, in *DeJure* (sulla quale *infra*, § 4.2.), che ha ritenuto applicabile l'art. 1681 c.c. in tema di contratto di trasporto.

¹⁰⁵ R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., p. 118.

Al riguardo, peraltro, come è stato esattamente osservato, e come può certamente affermarsi anche con riferimento al titolo contrattuale dell'eventuale responsabilità del gestore, l'astratta configurabilità della stessa non può non fare i conti con i limiti derivanti dalle particolarità che caratterizzano la pratica dello sci. Bisogna infatti considerare che lo sci è uno sport che viene praticato all'aria aperta nell'ambito del particolarissimo ambiente della montagna, estremamente affascinante, ma anche ricco di insidie naturali che non sono mai del tutto eliminabili¹⁰⁶. Chi si cimenti con lo sci è quindi necessariamente tenuto a tenere in conto e a proprio carico le situazioni di rischio normalmente riscontrabili nella pratica sciatoria¹⁰⁷. L'assunto si rinviene altresì nella giurisprudenza di merito, per la quale, se il gestore è certamente responsabile per i sinistri causati da inadeguata manutenzione della pista ovvero dall'urto con ostacoli artificiali non adeguatamente segnalati e protetti¹⁰⁸, non potrà tuttavia ritenersi esigibile, né sul piano contrattuale, né su quello extracontrattuale da omessa custodia degli impianti, l'eliminazione dei rischi naturali c.d. tipici, quali la presenza di zone alberate ai fianchi del tracciato, la mutevolezza del pendio, la presenza di tratti nevosi di differente consistenza, essendo sufficiente la segnalazione nel caso di non immediata percepibilità¹⁰⁹.

¹⁰⁶ Sul punto, si v. R. BEGHINI, *Aspetti generali della responsabilità per gli incidenti sugli sci*, in *Danno e resp.*, p. 903, il quale osserva che «è la natura stessa dello sport sciistico che, portando lo sciatore a contatto con le irregolarità del terreno esige nello stesso tempo una particolare prudenza e una particolare perizia nel fronteggiare tali irregolarità. Proprio la loro esistenza costituisce l'attrattiva di questo sport che, volto a padroneggiare mezzi di rapida andatura su terreni accidentati, ha il suo margine di pericolo e trova il suo fascino nella varietà della conformazione del terreno e nell'imprevisto degli ostacoli, contrapposti a una discesa altrimenti piatta e banale».

¹⁰⁷ R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., p. 118; R. BEGHINI, *op. loc. cit.*, secondo il quale «l'obbligo del gestore di segnalare i pericoli e di mettere in guardia contro di essi, sussiste soltanto quando si tratta di pericoli macroscopici, difficilmente fronteggiabili anche con una particolare prudenza e con una particolare perizia, come ad esempio frane, precipizi anormali, sbarramenti improvvisi. Nessun obbligo sussiste invece per il gestore se si tratta solo di uno dei tanti ostacoli che lo sport sciistico è normalmente diretto a superare». Si segnala, sempre in tema di rischio sciistico accettabile nella particolare ipotesi di sinistro a seguito dello sganciamento di uno sci preso a noleggio, la decisione di Trib. Trento, 20 marzo 2014, in *Banche Dati Pluris*, che ha condannato al risarcimento del danno la società che aveva noleggiato gli sci alla infortunata, atteso il cattivo stato di manutenzione degli stessi.

¹⁰⁸ Trib. Reggio Emilia, 22 maggio 2014, in www.giuraemilia.it, in un caso in cui il sinistro era avvenuto a causa della mancata segnalazione di un muro e di un burrone, derivanti da lavori di sbancamento; nella specie il giudice ha ritenuto che la condotta del gestore convenuto in giudizio configurasse una ipotesi di colpa specifica, avendo esso violato la puntuale prescrizione legislativa di salvaguardia degli utenti dagli ostacoli lungo le piste «mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo», come da art. 3, comma 1, ult. parte, e art. 7, commi 1 e 2, legge n. 363/2003.

¹⁰⁹ Trib. Campobasso, 13 gennaio 2014, in <http://www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/blog-case-law-giurisprudenza/1744-tribunale-campobasso-sentenza-13-gennaio-2014>, che ha deciso una fattispecie in cui una sciatrice, durante una discesa, perdeva il controllo della traiettoria impattando contro un cumulo di neve fresca non trattata; il giudice, effettuato un *excursus* dei titoli contrattuali ed extracontrattuali della responsabilità del gestore, e rilevata la configurabilità del regime di responsabilità del gestore di cui all'art. 2051 c.c., la ha esclusa in concreto, sull'assunto della inesigibilità, sia sotto il profilo contrattuale del corretto adempimento, che dell'oggetto del potere di signoria da parte del custode, dell'eliminazione

La correttezza di quanto sopra si desume dalle stesse disposizioni di legge sopra ricordate, quali, in particolare: l'art. 3, legge n. 363/2003, a norma del quale i gestori delle aree sciabili attrezzate «assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste» ed «hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo»; l'art. 7, legge cit., ove si stabilisce, oltre all'obbligo per i gestori di provvedere all'ordinaria e alla straordinaria manutenzione delle aree sciabili, che «qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa».

La responsabilità del gestore dell'area sciabile attrezzata – ma il dato era già pacifico anche nella giurisprudenza precedente all'entrata in vigore della legge n. 363/2003 – può venire in ogni caso in considerazione solo per gli incidenti verificatisi lungo le piste: ed, infatti, per espressa previsione dell'art. 17, legge cit., «il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi».

dei rischi naturali c.d. tipici, fra i quali, come nella specie, la presenza di tratti nevosi di differente consistenza. Nello stesso senso, Trib. Milano, 16 settembre 2013, n. 11531, in *DeJure*, che ha respinto la domanda risarcitoria dei danni connessi al decesso di uno sciatore per l'urto, durante una gara, contro alberi posti al margine del tracciato, affermando che non esiste un obbligo di tutela generalizzato del gestore che gli imponga di disporre ovunque protezioni per impedire eventi lesivi agli utenti delle piste, essendo di norma sufficiente che queste siano costantemente battute e mantenute in modo tale da rispettare i caratteri tecnico-morfologici in vista dei quali è stata rilasciata la concessione, e non presentino insidie e trabocchetti, tali essendo per loro natura gli ostacoli artificiali quali piloni o altri manufatti, e quelli naturali solo laddove eccedano la normale prevedibilità; Trib. Cuneo, 14 gennaio 2009, in *Giur. mer.*, 209, p. 2150, con nota di G. D'ANGELO, che, sulla base di tali premesse, ha escluso la sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al gestore per l'incidente in cui era rimasto coinvolto uno sciatore che, dopo aver perso il controllo degli sci su una pista nera, era andato a sbattere contro un albero del bosco che delimitava il tracciato: «nella fattispecie in esame», ha osservato il giudice, «il rischio conseguente alla presenza dell'elemento naturale privo di connotati di atipicità (bosco situato ai lati della pista, senza presenza di alberi isolati all'interno del tracciato, od in posizioni non agevolmente visibili, in corrispondenza di un bivio o di una curva a gomito, assenza di dirupi, precipizi, corsi d'acqua, ecc.), deve ritenersi estraneo al potere fisico di controllo del gestore sulla cosa in custodia, e pertanto non ne consegue il dovere dello stesso, finalizzato ad impedire che la cosa procuri danni ai terzi. Le altre risultanze (pista in buone condizioni, priva di insidie, ottima visibilità), sono elementi tutti che fanno positivamente escludere, sotto il profilo del nesso di causalità, la responsabilità ex art. 2051 c.c. del gestore, e, a maggior ragione la sussistenza di un inesatto adempimento contrattuale». Precedentemente, sempre a favore dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c., Trib. Modena, 12 novembre 1990, cit. Si segnala altresì l'interessante Trib. Palermo, 16 luglio 2015, in *Banche Dati Pluris*, che ha negato l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. al gestore, per il fatto che lo stesso, in ipotesi (verificatasi nella fattispecie decisa) di sinistro occorso durante la fruizione di uno skilift e quindi di una sciovvia, non avrebbe un effettivo e reale potere fisico sulla cosa, tale da poter impedire il danno. Per la distinzione fra pericoli «tipici», consistenti nei pericoli che lo sciatore dovrebbe attendersi di poter trovare sui percorsi sciistici, da ricondursi quindi nel paradigma del rischio consentito, e pericoli «atipici», consistenti nei rischi non prevedibili, si v. anche M. BONA, A. CASTELNUOVO, P.G. MONATERI, *op. cit.*, pp. 130-131 e 146-147, i quali, peraltro sottolineano come tale distinzione non sempre sia del tutto chiara e netta e vada comunque rapportata ai singoli casi concreti.

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 363/2003, la possibilità, per l'utente che fosse rimasto coinvolto in un incidente nella fase di discesa in pista, di invocare nei confronti del gestore la regola di responsabilità dettata per la custodia di cose di cui all'art. 2051 c.c., anziché la generale norma di cui all'art. 2043 c.c., era piuttosto discussa¹¹⁰.

Dopo l'emanazione di questa legge ed in sede di commento della stessa, taluno ha osservato che la previsione legale dell'obbligo di manutenzione delle piste da discesa e della segnalazione delle eventuali insidie indurrebbe a concludere in senso favorevole all'applicabilità dell'art. 2051 c.c., perlomeno nelle ipotesi in cui si possa ritenere il danno arrecato non «con la cosa», bensì direttamente «dalla cosa», assumendo *ex lege* il gestore la qualità di custode delle aree sciabili attrezzate. Tuttavia l'art. 4, disposizione espressamente dedicata dal legislatore alla responsabilità civile del gestore, non solo non predispone alcuna inversione dell'onere della prova a favore dello sciatore danneggiato, ma non sembra neanche presupporre l'applicabilità alla materia in questione della norma codicistica in tema di responsabilità per danni da cose in custodia: infatti, il primo comma si limita a prevedere che i gestori delle aree sciabili attrezzate «sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste»¹¹¹.

Nonostante ciò, la maggioranza degli interpreti, se da un lato sottolinea l'estrema genericità del contenuto dell'art. 4 – di per sé inidoneo ad offrire una soluzione certa al problema *de quo* – dall'altro, afferma che le prescrizioni contenute nella legge n. 363/2003 e, in maniera particolare, la rilevante serie di obblighi gravanti sui gestori al fine di garantire lo svolgimento della pratica sciatoria in condizioni di massima sicurezza, consentono di ritenere che tali soggetti esercitino un effettivo potere materiale sulla pista e possano, quindi, considerarsi alla stregua di custodi della stessa¹¹².

¹¹⁰ In dottrina, in senso contrario, G. SILIGARDI, M. RIGUZZI, E. GRAGNOLI, *Responsabilità degli operatori turistici*, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1988, p. 24 ss., spec. p. 86 ss.; in senso favorevole, ma limitatamente alle sole ipotesi di danno derivante esclusivamente da omissioni nella corretta custodia della pista, R. TRANQUILLI LEALI, *Il contratto di trasporto a fune*, in *Dai tipi legali ai modelli sociali nella contrattualistica della navigazione, dei trasporti e del turismo*, Atti del convegno Modena, 31 marzo e 1 aprile 1995, a cura di G. Siligardi, A. Antonini, F. Morandi, Milano, 1996, p. 261 ss., spec. pp. 277-278; in senso favorevole, ma con particolare riferimento agli incidenti provocati dall'urto contro ostacoli fissi (piloni, idranti per l'innnevamento artificiale, alberi, ecc.) ovvero da caduta in una buca non segnalata, né protetta, M. BONA, A. CASTELNUOVO, P.G. MONATERI, *op. cit.*, p. 153; in senso favorevole, T. SPAGNOLI CATALANO, *op. cit.*, p. 910. In senso contrario, nella giurisprudenza di legittimità, Cass., 15 febbraio 2001, n. 2216, cit.; Trib. Bolzano, 27 luglio 1998, n. 576, cit.; Trib. Bolzano, 8 novembre 1975, cit.; in senso favorevole, Trib. Pinerolo, 2 aprile 1999, n. 86, inedita, citata da M. BONA, A. CASTELNUOVO, P.G. MONATERI, *op. cit.*, p. 153.

¹¹¹ R. VIGLIONE, *op. cit.*, p. 860; in senso favorevole, Trib. Modena, 12 novembre 1990, cit., che, nell'affermare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del gestore dell'impianto per l'infortunio occorso ad uno sciatore, caduto per evitare la collisione con un gatto delle nevi, improvvisamente apparso sulla pista, in assenza di qualsiasi segnalazione, ha affermato, con specifico riguardo al profilo extracontrattuale, che «anche se è evidente, invero, che la pista da sci, in quanto tale, non è in generale suscettibile di produrre danni per sua natura, va da sé, peraltro, che la presenza di un ostacolo imprevisto, quale un gatto delle nevi, crea quella situazione di insidia e trabocchetto presupposto necessario per ipotizzare una responsabilità ex art. 2051 c.c.».

¹¹² Così R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., pp. 120 e 123; per l'applicabilità

La Suprema Corte, dal canto suo, è apparsa favorevole nelle sue pronunce più recenti ad applicare al gestore di impianti sciistici la regola di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.¹¹³.

Particolarmente interessante, in merito a questo specifico punto, appare una sentenza, che, pur partendo dal presupposto dell'astratta applicabilità della norma in questione al gestore di un impianto sciistico, ha tuttavia escluso che, nel caso di specie, tale disposizione potesse essere positivamente invocata dallo sciatore infortunatosi; egli infatti era caduto, non lungo la pista di discesa e neppure nella relativa zona di frenata, ma bensì nell'area, qualificata autonoma, destinata alla sosta ed al transito degli sciatori verso il parcheggio e gli impianti di risalita attigui, area nella quale l'attore aveva fatto irruzione a velocità particolarmente elevata e non adatta al luogo, così figurando, lui da solo, con la propria condotta sproporzionata, come causa efficiente dell'evento dannoso, idonea ad integrare il fortuito¹¹⁴.

Di rilievo è altresì una successiva sentenza, la quale ha parimenti escluso in concreto l'applicazione della norma in questione a carico del gestore. Nel caso di specie, un ragazzo, uscito di pista dopo aver perso il controllo degli sci a causa dell'eccessiva velocità imprudentemente tenuta, era andato a sbattere contro una casetta in muratura destinata a ricovero del trasformatore dell'energia elettrica necessaria per il funzionamento dell'impianto di risalita; l'invocabilità dell'art. 2051 c.c. è stata concretamente negata, sul presupposto dell'accertata mancanza del nesso di causalità fra la cosa (casetta) e l'evento di danno, dovendosi attribuire le conseguenze dell'incidente verificatosi unicamente all'eccessiva velocità dello sciatore, che, giunto di slancio nell'ampio spiazzo posto al limitare della pista, non era riuscito ad arrestarsi ed aveva sbattuto

dell'art. 2051 c.c., si esprimono anche S. VERNIZZI, *Sinistro nella fase di discesa a valle e responsabilità del gestore di aree sciabili attrezzate*, nota di commento a Trib. Bolzano, sez. dist. Bressanone, 21 maggio 2007, in *Resp. civ. e prev.*, 2008, p. 911; G. FACCI, *La responsabilità civile nello svolgimento dell'attività sciistica*, cit., p. 417; G. FANTICINI, *La prevenzione degli infortuni nelle stazioni sciistiche*, in *La tutela della salute nelle attività motorie e sportive: la prevenzione degli infortuni*, a cura di C. Bottari, 2004, p. 175 ss. Nella giurisprudenza di merito, per l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., Trib. Rovereto, 4 luglio 2006, in *DeJure*; Trib. Bolzano, sez. dist. Bressanone, 21 maggio 2007, cit.; *contra* Trib. Modena, 14 maggio 2009, cit.; Trib. Sulmona, 23 maggio 2008, n. 177, cit.

¹¹³ In questo senso, Cass. civ., 17 settembre 2013, n. 21241, in *Pluris*, che ha ritenuto non imprevedibile la circostanza del formarsi di ghiaccio nei pressi di un cannone sparaneve; inoltre, Cass. civ., 10 febbraio 2005, n. 2706, in *Danno e resp.*, 2005, p. 837, con nota di M. CALABRESE, che ha ritenuto che l'eventuale condotta colposa dello sciatore (che aveva riportato lesioni a causa dell'urto, conseguente a caduta, contro un palo di legno non imbottito della recinzione) non potesse rivestire i caratteri della imprevedibilità ed escludere quindi la responsabilità ex art. 2051 c.c. del gestore: si legge, nella motivazione della sentenza citata che «in una pista da sci frequentata da utenti dei più diversi livelli di capacità tecniche, la perdita dell'equilibrio, ed i movimenti incontrollati che essa comporta, è fatto prevedibile che rende pericolosi tutti gli ostacoli che vi siano eventualmente apposti e che è alla stregua di queste peculiari caratteristiche che, indipendentemente dalla previsione normativa di specifiche cautele, solo recentemente imposte dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, avrebbe dovuto essere verificata la presenza o meno di una colpa nella scelta operata sulla convenienza della costruzione artificiale e, soprattutto, sulla necessità o meno di particolari protezioni delle strutture rigide».

¹¹⁴ Cass. civ., 18 gennaio 2006, n. 832, in *Resp. civ.*, 2006, p. 797, con nota di R. CAMPIONE.

contro l'ostacolo. In particolare, è stato chiarito che detta norma non può trovare applicazione ogni volta in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell'evento e, perciò, quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento (cosiddetto «fortuito autonomo»), ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (cosiddetto «fortuito incidentale»)¹¹⁵.

Da ultimo, pare opportuno precisare che il concetto di custodia non presuppone la proprietà della cosa¹¹⁶, con la conseguenza che la responsabilità del gestore dell'area sciabile, ex art. 2051 c.c., potrà essere affermata anche nell'ipotesi in cui questo non sia proprietario del terreno su cui l'impianto insiste¹¹⁷. La proprietà degli impianti è invece indispensabile, per espressa previsione, ai fini dell'eventuale invocabilità dell'art. 2053 c.c., in tema di responsabilità per rovina di edificio¹¹⁸.

Parte della dottrina ha affermato la possibilità di invocare l'art. 2050 c.c. nei confronti del gestore degli impianti sciistici¹¹⁹, mentre di contrario avviso si è invece

¹¹⁵ Cass. civ., 6 febbraio 2007, n. 2563, in *Giust. civ.*, 2007, I, p. 1344. Nel senso che, in tema di danno cagionato da cose in custodia, il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità e, di conseguenza, ad escludere la responsabilità del custode, possa essere costituito anche dalla condotta, impreveduta ed imprevedibile, della stessa vittima, che valga di per sé ad interrompere il nesso causale fra la stessa cosa custodita e l'evento dannoso verificatosi, si v. Cass. pen., 12 novembre 2009, n. 23948, in *Guida al dir.*, 2010, 6, p. 60 (nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la pronuncia di appello che aveva escluso che la morte del congiunto degli attori fosse stata provocata dalla custodia della cosa, scaduta al rango di mera occasione dell'evento, ma bensì dalla macroscopica imprudenza della vittima che, in piena notte, si era avviata al buio verso la propria abitazione benché tutto – strada provinciale, spazio antistante un esercizio commerciale, passo sul fossato del canale, cordolo di cemento, di proprietà del convenuto, e canale stesso – fosse ricoperto d'acqua); Cass. civ., 28 ottobre 2009, n. 22807, in *Giust. civ., Mass.*, 2009, in un caso in cui la vittima era annegata in una piscina condominiale, nella quale si era introdotta superando un cancello, al di fuori del periodo di apertura, nonostante il divieto di entrata alle persone estranee ed in mancanza di autorizzazione o di assenso da parte del custode. Nel senso che la responsabilità del gestore dell'impianto di risalita può essere qualificata sia come contrattuale che extracontrattuale, e che, ove si opti per quest'ultimo inquadramento, si ricade nell'ambito di applicabilità dell'art. 2051 c.c., si è espresso recentemente Trib. Sulmona, 8 giugno 2011, in *DeJure*, per il quale è necessaria la prova del fatto, del danno e del nesso di causalità.

¹¹⁶ Sul punto, si v., per tutti, M. FRANZONI, *L'illecito*, in *Trattato della responsabilità civile*, diretto da M. Franzoni, I, 2ª ed., Milano, 2010, p. 465.

¹¹⁷ R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., p. 127.

¹¹⁸ Al riguardo, si v. Cass. civ., 14 ottobre 2005, n. 19974, in *Giust. civ., Mass.*, 2005, la quale ha tuttavia escluso che la norma *de qua* potesse trovare concreta applicazione nel caso di specie, in cui il gestore di una funivia era stato convenuto per i danni derivanti all'attrice a causa del crollo di un edificio adiacente alla stazione di partenza: al riguardo, il giudice di merito, ad avviso della Suprema Corte (che ha confermato la relativa sentenza, respingendo il ricorso), aveva correttamente ritenuto di mandare esente il gestore, avendo accertato che l'edificio crollato era stato travolto da una valanga di neve di proporzioni eccezionali, determinata da una concomitanza di tre fattori, ciascuno dei quali di per sé insolito, come un abnorme accumulo di neve, la bassa temperatura della stessa e la presenza di venti fortissimi.

¹¹⁹ M. BONA, A. CASTELNUOVO, P.G. MONATERI, *op. cit.*, pp. 153-154; G. FANTICINI, *op. cit.*, p. 179 ss.; *contra* G. SILINGARDI, M. RIGUZZI, E. GRAGNOLI, *op. cit.*; S. DE BASSA, *In tema di responsabilità del*

per lo più dimostrata la giurisprudenza di merito¹²⁰ e di legittimità¹²¹.

Una lieve apertura si è avuta in una decisione¹²², in cui la Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia della corte di secondo grado che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2050 c.c., sulla base del rilievo, secondo cui lo sci è praticato dagli sciatori e non dal gestore dell'impianto¹²³. Nel caso di specie, una minore, sciando in una pista *baby* (per principianti), era andata a sbattere contro uno dei paletti di ferro che delimitavano la pista stessa. La Suprema Corte, nel censurare la decisione del giudice di seconde cure, ha affermato che era privo di rilievo l'assunto, per cui sarebbe in ipotesi pericolosa la sola attività di chi pratica lo sci e non quella di chi gestisce i relativi impianti, in quanto, nella fattispecie concreta, la questione rilevante era determinare se, in relazione alle caratteristiche della particolare pratica sportiva, fosse da qualificarsi pericolosa l'attività del gestore dell'impianto consistita nella delimitazione della via di imbocco alla sciovia mediante materiali rigidi infissi nella neve su area sciabile e frequentata da sciatori inesperti.

A tal riguardo, la Corte ha negato rilievo alla circostanza che la situazione apparisse analoga a quella esistente presso qualsiasi sciovia, atteso che non si può escludere che un'attività sia pericolosa soltanto per il fatto che chi la esercita non adotta normalmente la cautele che sarebbero in ipotesi opportune, perché in tal caso si finirebbe

gestore di impianti di risalita e di tutela dell'utente, in nota a Trib. Torino, 23 aprile 1987, n. 1848, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1988, p. 762 ss., spec. p. 763.

¹²⁰ Trib. Cuneo, 14 gennaio 2009, cit.; Trib. Sulmona, 23 maggio 2008, n. 177, cit.; Trib. Rovereto, 4 luglio 2006, cit.; Trib. Trento, 20 febbraio 2002, inedita, inserita nel cd-rom allegato al volume *La responsabilità sciistica. Analisi giurisprudenziale e prospettive dalla comparazione*, cit.; Trib. Bolzano, 27 luglio 1998, n. 576, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1999, p. 347.

¹²¹ Cass. pen., 11 luglio 2007, n. 39619, in *Ced. Cass. pen.*, 2007; nello stesso senso, Cass., 15 febbraio 2001, n. 2216, cit., per la quale sarebbe da escludersi la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività dell'esercente l'impianto, «non rinvenendosi tale qualificazione in specifiche norme destinate a prevenire sinistri ed a tutelare l'incolumità pubblica, né risultando tale attività dalla natura delle cose o dei mezzi adoperati»; nonché Cass. civ., 12 maggio 2000, n. 6113, in *Giust. civ.*, Mass., 2000, per la quale «un'attività può ritenersi pericolosa, per gli effetti di cui all'art. 2050 c.c., soltanto quando è espressamente qualificata come tale dalla legge, ovvero quando la potenzialità lesiva costituisca uno dei suoi naturali attributi o integri una connotazione propria dei mezzi utilizzati per esercitarla. L'accertamento della potenzialità lesiva di una attività – che si traduce in un apprezzamento di fatto strettamente riservato al giudice di merito – va, quindi, compiuto “ex ante” e cioè senza riferimento al fatto dannoso concretamente verificatosi, ma con riguardo alle ordinarie modalità di esercizio dell'attività considerata [...] In aderenza a questi principi la Corte di merito ha considerato in astratto l'esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci ed ha motivatamente escluso che esso costituisca attività pericolosa e questa conclusione non appare sufficientemente contraddetta dal rilievo della ricorrente, secondo cui l'attività sciistica sarebbe notoriamente pericolosa, ovvio essendo che (a prescindere dalla condivisibilità del rilievo) la pratica sportiva dello sci è attività sportiva ben diversa e distinta dalla gestione dei relativi impianti».

¹²² Cass. civ., 26 aprile 2004, n. 7916, in *Giust. civ.*, 2005, I, p. 3120, con nota di L.A. SCARANO.

¹²³ Per contro, la già ricordata pronuncia di primo grado di Trib. Massa Carrara, 14 maggio 1996, cit., si era espressa in senso favorevole, affermando che «l'attività di gestore di impianti sciistici può senz'altro rientrare nella rigorosa presunzione legale di responsabilità civile ex art. 2050 c.c., ponderata la intrinseca potenzialità nociva del fattore movimento – forza inerziale della persona in discesa – in rapporto alla presenza di strutture metalliche fisse, poste nelle vicinanze di moltitudini di sportivi in movimento».

per assumere a criterio valutativo non già l'attitudine dell'attività stessa a recare danno a terzi, bensì, erroneamente, il grado di diligenza comunemente riscontrabile nello specifico settore di riferimento.

4.2. Sintesi sui titoli di responsabilità dei gestori di aree sciabili

A conclusione di questa ampia panoramica, nel corso della quale sono stati analizzati i possibili titoli di responsabilità invocabili dall'utente nei confronti del gestore dell'impianto sciistico, è opportuno soffermarsi brevemente sulle diverse conseguenze scaturenti dalla scelta dell'una o dell'altra strada, fermo restando che l'azione potrà essere avviata anche invocando in concorso fra loro sia le regole della responsabilità contrattuale, che quelle della responsabilità extracontrattuale.

Sotto il profilo della prova da fornire da parte dell'attore, a parte l'ipotesi in cui l'utente si limiti a fondare la propria azione sull'art. 2043 c.c. – ipotesi nella quale l'onere sarà interamente a suo carico – non molta differenza vi sarà, a seconda che questo decida invece di invocare l'art. 1681 c.c., piuttosto che la norma generale di cui all'art. 1218 c.c., ovvero le speciali regole di responsabilità extracontrattuale di cui agli artt. 2050 e 2051 c.c., ove si concordi in merito alla loro applicabilità.

In tutti i casi citati, infatti, ove consti la sussistenza del nesso di causalità, il danneggiato non dovrà provare la colpa del gestore, che, come già visto, è presunta nell'art. 1681 c.c., così come, secondo l'orientamento della Suprema Corte¹²⁴, nell'art. 1218 c.c., e che neppure deve formare oggetto di dimostrazione nelle ipotesi in cui si invochi la responsabilità di cui agli artt. 2050 e 2051 c.c.¹²⁵.

¹²⁴ Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533, in *Corr. giur.*, 2001, p. 1565, con nota di V. MARICONDA.

¹²⁵ Sulla ripartizione dell'onere della prova nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 2051, si richiama Cass. civ., 7 aprile 2010, n. 8229, in *Giust. civ., Mass.*, 2010, secondo la quale «la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno». Si noti peraltro che, nella giurisprudenza della Suprema Corte, si riscontra anche la diversa opinione favorevole a ravvisare nella fattispecie delineata dall'art. 2051, non una ipotesi di responsabilità oggettiva, del tutto prescindente dalla colpa del custode (in tal senso, si v., ancora, fra le altre, Cass., 19 gennaio 2010, n. 713, in *Guida al dir.*, 2010, 13, p. 71; Cass., 19 novembre 2009, n. 24428, in *Guida al dir.*, 2009, 50, p. 57; Cass. civ., 17 gennaio 2001, n. 584, in *Danno e resp.*, 2001, p. 722, con nota di R. BREDA), bensì un'ipotesi di responsabilità per colpa presunta ovvero un'ipotesi di responsabilità presunta: in quest'ultimo senso, da ultimo, Cass. civ., 1 aprile 2010, n. 8055, in *Giust. civ., Mass.*, 2010 (secondo la quale, «la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto

Tali conclusioni sono state maggiormente esplicitate recentemente dalla Suprema Corte, che ha infatti affermato che, in base al titolo contrattuale della responsabilità del gestore delle piste, spetta all'attore danneggiato provare unicamente la fonte del proprio diritto, potendosi limitare a lamentare l'inadempimento o il non esatto adempimento della controparte all'obbligo di mantenerle in sicurezza, mentre è onere del gestore convenuto dimostrare lo specifico fatto estintivo dell'altrui pretesa. Parimenti, sempre secondo la Cassazione, evocata la responsabilità del gestore ai sensi dell'art. 2051 c.c., sarà quest'ultimo a dover provare le modalità attraverso le quali aveva ovviato alla situazione di pericolo ed eventualmente lo specifico caso fortuito che ha dato luogo all'evento lesivo¹²⁶.

Sino a che, in epoca recente, ha fatto applicazione dei richiamati principi una corte di merito¹²⁷, in un caso in cui il danneggiato si era infortunato a causa di una caduta durante la fase di risalita della pista di sci, garantita da un impianto con *tapis roulant*¹²⁸. Avendo l'attore invocato, quali distinti titoli di responsabilità a carico del gestore, l'art. 1681 c.c. in tema di contratto di trasporto e l'art. 2051 c.c. in tema di responsabilità extracontrattuale per cose in custodia, il Tribunale, nel riconoscere l'applicabilità, quantomeno in via analogica, dell'art. 1681 c.c. al contratto atipico di *ski-pass*, ha affermato che in tal caso, in base alla regola generale della responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c., la responsabilità del gestore è invocabile sulla base dell'allegazione – e non della prova – dell'inadempimento in rapporto di relazione causale col danno, mentre spetta al debitore provare che l'inadempimento non vi è sta-

*come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità»); nonché, fra le altre, Cass. civ., 20 novembre 2009, n. 24529, in *Giust. civ., Mass.*, 2009; Cass. civ., 19 novembre 2009, n. 24419, in *Guida al dir.*, 2009, 50, p. 59; Cass. civ., 10 marzo 2009, n. 5741, in *Giust. civ., Mass.*, 2009, p. 42; Cass. civ., 20 febbraio 2006, n. 3651, in *Giur. it.*, 2007, c. 1403; Cass., 17 maggio 2001, n. 6767, in *Giust. civ., Mass.*, 2001; Cass. civ., 14 giugno 1999, n. 5885, in *Giust. civ., Mass.*, 1999. Per un'ampia ricostruzione del dibattito avente ad oggetto la natura della responsabilità per danno da cose in custodia, si v. FRANZONI, *op. cit.*, p. 504 ss.*

¹²⁶ Cass. civ., 10 dicembre 2012, n. 22383, in *Diritto e giustizia*, 2012, 11 dicembre, con nota di E. VINCENTI, in una fattispecie in cui i giudici di merito avevano ritenuto provato il fatto fortuito colposo del danneggiato, circostanza che ad avviso della Corte non era stata correttamente vagliata nei precedenti gradi di giudizio, di tal che la decisione di appello è stata cassata con rinvio ad altro giudice d'appello chiamato a decidere sulla base dei principi di cui si è detto.

¹²⁷ Trib. Rovereto, 14 febbraio 2013, in *DeJure*; nonché, Trib. Bolzano, sez. dist. Bressanone, 21 maggio 2007, cit. Sul punto, in dottrina, R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., pp. 132-133.

¹²⁸ Sosteneva l'attore, nella specie, di essere caduto a causa del ghiaccio presente sul *tapis roulant* e di essersi procurato la frattura del perone non per effetto diretto della caduta, ma perché lo sci era rimasto impigliato tra il tappeto ed il montante e l'impianto era rimasto in movimento per diversi secondi prima di essere fermato dall'addetto. Il gestore convenuto affermava invece che la caduta dell'attore era stata causata dalla caduta di una ragazza che era sul tappeto davanti a lui, mentre la frattura era direttamente imputabile alla caduta.

to o è dipeso da causa a lui non imputabile¹²⁹. D'altro, canto, sempre ad avviso del Tribunale, «*ad analoga conclusione si dovrebbe pervenire mediante il riferimento all'art. 2051 c.c., essendo incontestabile che l'impianto di risalita sia una cosa in custodia al gestore, che deve quindi rispondere di tutti i danni da esso causati agli utenti, salvo che provi il fortuito [...]*».

Alla luce poi di quanto affermato dalla Cassazione anche nelle note pronunce rese a sezioni unite¹³⁰, la scelta della via contrattuale in luogo di quella extracontrattuale non potrà sortire conseguenze negative in punto di danno risarcibile: è stato infatti chiarito dai giudici di legittimità che il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, ovvero quando vi sia una grave lesione di un interesse della persona costituzionalmente garantito, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale.

In relazione al limite rappresentato dall'art. 1225 c.c., che, in caso di responsabilità contrattuale, limita il risarcimento al solo danno prevedibile, salva l'ipotesi di inadempimento doloso, mentre l'art. 2056 c.c., dettato in materia di fatto illecito, consente anche il risarcimento del danno imprevedibile, è stato poi recentemente osservato che, nella generalità dei casi, i pregiudizi sofferti dall'utente potranno ben configurarsi quali conseguenze normali e prevedibili dell'inadempimento del gestore, il quale, pertanto, potrà difficilmente fare affidamento sulla regola posta dall'art. 1225 c.c.

Ne deriva, quindi, che, anche qualora l'utente dovesse decidere di seguire la via contrattuale, il disposto di cui alla predetta norma non sarebbe in linea di massima suscettibile di determinare alcuna concreta diminuzione del *quantum* del risarcimento, poiché, rispetto alle ipotesi di lesioni alla persona del creditore, risulterebbe davvero difficile ipotizzare voci di danno imprevedibili¹³¹.

Ecco allora che, alla luce delle osservazioni sopra svolte, l'unica vera e sostanziale differenza fra l'azione contrattuale e quella aquiliana, finisce per essere rappresentata – nelle particolari fattispecie che qui interessano – dal termine di prescrizione. Invocando infatti l'inadempimento delle obbligazioni correlate al trasporto (in relazione ad un incidente che abbia luogo nella fase di risalita), verranno in considerazione i brevi termini previsti dall'art. 2951 c.c., che stabilisce la prescrizione in un anno, decorrente dal giorno del sinistro, dei diritti derivanti dal contratto di trasporto; mentre ove si invocano le regole generali in materia di inadempimento, verrà in considerazione l'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c. Per contro, invocando la responsabilità da fatto illecito, verrà in considerazione l'art. 2947 c.c., che prevede il termine di prescrizione quinquennale, ma precisa anche (3 comma) che se il fatto è previsto dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga (nei casi che ci interessano si tratterà in particolar modo del reato di lesioni personali di cui all'art. 582 c.p., che soggiace al più lungo termine di prescrizione di

¹²⁹ Si vedano al riguardo i principi accolti sul riparto dell'onere probatorio da Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533, in *Corr. giur.*, 2001, p. 1565, con nota di V. MARICONDA.

¹³⁰ Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975, in *Danno e resp.*, 2009, p. 19.

¹³¹ R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., p. 147 ss.

sei anni), questa si applica anche all'azione civile; ed è importante sottolineare che tale ultima regola – come chiarito dalle Sezioni Unite¹³² – vale anche nell'ipotesi in cui, pur essendo il reato perseguibile a querela della persona offesa (come accade per lo più per il reato di lesioni personali), la querela non sia stata in concreto presentata e il giudizio penale non sia stato quindi promosso; ciò, tuttavia, a condizione che il giudice, in sede civile, accerti *incidenter tantum*, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi.

4.3. Se i gestori di aree sciabili attrezzate siano responsabili per i sinistri derivanti da scontro fra sciatori

Si è visto come incombano sul gestore delle piste gli obblighi di manutenzione delle stesse e della loro messa in sicurezza, di tal che i gestori sono chiamati ad individuare e rimuovere eventuali situazioni che possano costituire fonte di pericolo per gli utenti.

Ed è proprio su questo presupposto che in un caso di scontro fra sciatori deciso di recente dalla Suprema Corte nella sentenza più sopra richiamata in tema di pericolosità dello sci amatoriale¹³³, l'infortunata, ricorrente nel giudizio di cassazione, aveva allegato, al fine di supportare la dedotta responsabilità del gestore degli impianti sciistici, la presenza di un tracciato di slalom gigante, senza delimitazioni e recinzioni, lungo una pista aperta al pubblico, nonché la pretesa rilevanza eziologica di un dosso a suo dire particolarmente insidioso, perché a visuale impedita.

Situazione che, ad avviso della ricorrente, evidenziava la responsabilità del gestore per non aver rimosso elementi tali da creare una presunta situazione di pericolo lamentata dalla stessa quale causa del sinistro occorso, concorrente con quella dello spericolato sciatore con il quale era avvenuto lo scontro.

La Suprema Corte si è espressa in ordine ad entrambi gli elementi, e cioè, quanto alla presenza della pista di slalom gigante non recintata, avallando il ragionamento dei giudici di merito, che avevano dichiarato esente da responsabilità il gestore, atteso che «*l'eventuale interferenza tra le due piste non costituisce di per sé situazione di pericolo, se non a causa di comportamenti particolarmente imprudenti dei singoli sciatori, che ben possono essere posti in essere anche su percorsi normali*»; quanto invece alla non ignota presenza del dosso, la Corte ha affermato non affetto da illogicità l'implicito giudizio di irrilevanza della stessa, che aveva fondato il rigetto della domanda di risarcimento svolta nei confronti del gestore, posto che – sempre ad avviso della stessa Corte – «*le prominente hanno di regola funzione di rallentamento della corsa, quando non vengano imprevedibilmente e sconsideratamente usate come trampolino di lancio per salti*».

Cosicché, né la ravvicinata e non delimitata pista di slalom gigante, né la presenza del dosso, potevano ad avviso della decisione dar luogo a concorrente responsabilità

¹³² Cass., Sez. Un., 18 novembre 2008, n. 27337, in *Foro it.*, 2009, I, c. 737, con nota di S. LANDINI.

¹³³ Cass. civ., 22 ottobre 2014, n. 22344, cit.

del gestore della pista per mancata rimozione o segnalazione agli utenti di situazioni di presunto pericolo. In particolare, la Corte ha avallato il rilievo del giudice di merito, per cui la recinzione del tracciato di slalom gigante era esigibile soltanto in caso di manifestazioni agonistiche o di allenamenti ufficiali.

Nessuna violazione quindi da parte del gestore di specifici obblighi protettivi o di garanzia, di fonte normativa né contrattuale, poteva ravvisarsi nella fattispecie; e ciò, del tutto in linea con il *decisum* dei precedenti gradi di giudizio, ove si era peraltro motivato sul mero presupposto della insussistenza da parte del gestore di alcuna violazione di precetti specifici di attivarsi al fine di prevenire il prodursi di danni.

Tuttavia il Supremo Collegio si è spinto ad analizzare la congruità della motivazione della sentenza impugnata anche sotto il profilo della configurabilità nella fattispecie, e della eventuale mancata considerazione da parte della decisione di merito, di una ipotesi di illecito omissivo atipico, vale a dire, l'eventuale inosservanza, da parte del gestore delle piste, di un dovere di protezione non previsto da una specifica norma o clausola contrattuale, ma ricavabile per implicito in base a determinate circostanze, secondo l'orientamento che vieppiù si sta affermando in giurisprudenza. E sotto questo profilo, il Collegio ha ritenuto di correggere la motivazione della sentenza impugnata, pur confermandone il *decisum* e cioè la mancanza di responsabilità in capo al gestore della pista in relazione all'infortunio provocatosi a seguito dello scontro fra i due sciatori.

Ed infatti, a fronte dell'orientamento nel senso della configurabilità dell'illecito omissivo soltanto ogniquale volta possa dirsi violato uno specifico dovere di attivarsi previsto da una fonte normativa o contrattuale¹³⁴, si registra il differente indirizzo interpretativo, sempre più nutrito dal punto di vista quantitativo¹³⁵, alla cui stregua, in determinate circostanze, l'inerzia può essere socialmente antidoverosa e giuridicamente illecita, in nome dei principi di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., anche se non sussiste alcun precetto specifico di prevenire situazioni pericolose o eventi dannosi. Secondo tale linea, un obbligo giuridico di impedire l'evento può derivare anche da

¹³⁴ C.d. illecito omissivo tipico; in tal senso, Cass. civ., 30 giugno 2005, n. 13957, in *Giust. civ., Mass.*, 2005, p. 6; Cass. civ., 28 giugno 2005, n. 13892, in *Giust. civ., Mass.*, 2005, p. 6; Cass., 8 gennaio 2003, n. 63, inedita; Cass. civ., 25 settembre 1998, n. 9590, in *Giust. civ., Mass.*, 1998, p. 1942; Cass., 6 aprile 1992, n. 2134, inedita; Cass. civ., 9 gennaio 1979, n. 116, in *Giust. civ., Mass.*, 1979, p. 62.

¹³⁵ C.d. illecito omissivo atipico: Cass., 5 maggio 2009, n. 10285, in *Guida al dir.*, 2009, 26, 58 (s.m.); Cass. civ., 23 maggio 2006, n. 12111, in *Giust. civ., Mass.*, 2006, 5; Cass. civ., 8 novembre 2005, n. 21641, in *Riv. dir. comm.*, 2005, 10-11-12, II, p. 279; Cass. civ., 29 luglio 2004, n. 14484, in *Giust. civ., Mass.*, 2004, 7-8; Cass. civ., 9 luglio 1998, n. 6691, in *Danno e resp.*, 1998, p. 1050; Cass. civ., 8 gennaio 1997, n. 72, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1997, II, p. 653, con nota di R. SCOGNAMIGLIO; Cass. civ., 14 ottobre 1992, n. 11207, in *Giust. civ., Mass.*, 1992, fasc. 10. Si segnalano peraltro, da ultimo, Cass. pen., 9 novembre 2015, n. 44796 e Cass. pen., 15 settembre 2015, n. 37267, cit., in *Danno e resp.*, 2016, p. 138 ss., con nota di S. ROSSI, che, pur concordando con la configurabilità dell'illecito omissivo atipico, hanno fondato la affermata responsabilità del gestore dell'impianto sciistico sul contratto da questi concluso con l'utente, infortunatosi, nel primo caso, a causa dello scontro con altro sciatore, mentre nel secondo caso, deceduto sprofondando in un crepaccio esterno alla pista ma non protetto come invece ritenuto contrattualmente doveroso.

una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui¹³⁶.

Se poi si esaminano sotto tale profilo i casi maggiormente significativi decisi dalle corti, si può ricavare il principio per cui l'inerzia rileva quale condotta potenzialmente idonea a determinare una responsabilità civile per omissione, ogniqualvolta si determini una situazione anche di semplice conoscibilità del pericolo del prodursi di danni¹³⁷, sulla base di specifici rapporti che si sia contribuito a porre in essere¹³⁸ e sui quali venga riposto affidamento¹³⁹, od a fronte di informazioni ricevute¹⁴⁰.

Particolarmente interessanti a questo proposito si rivelano le decisioni di merito rinvenute sull'argomento: si segnala infatti quanto affermato recentissimamente¹⁴¹, e cioè che *«in materia di responsabilità civile, il generale precetto del neminem laedere [...] opera pienamente tutte le volte in cui i terzi siano ragionevolmente indotti, sulla base di specifici rapporti pregressi, a fare affidamento su di una determinata situazione giuridica cosicché l'obbligo giuridico di impedire l'evento può nascere oltre che da una norma di legge o da una clausola contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui; fattispecie configurabile quando il soggetto obbligato, pur consapevole del pericolo cui è esposta la situazione giuridica soggettiva vantata dal terzo, si astenga dall'intervenire per impedire che la situazione di pericolo si traduca in una concreta lesione»*.

Ancora, di particolare interesse, per quanto si osserverà più avanti, si rivela la pronuncia di un'altra corte¹⁴², per la quale *«nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento danni da infortunio sul lavoro in cui l'attore deduca la colpevole omissione delle misure antiinfortunistiche, occorre verificare su chi gravasse l'obbligo di impedire l'evento dannoso, non solo sulla base di una specifica norma o di un accordo negoziale, ma anche in ragione di una situazione concreta esigente una determinata attività a tutela del diritto altrui, laddove sia nella possibilità del soggetto, con un minimo di diligenza comune, elidere le potenzialità dannose della fonte di pericolo, ovvero laddove pregresse situazioni abbiano ingenerato un ragionevole principio di affidamento dei terzi nell'intervento altrui»*.

Le decisioni appena riportate appaiono invero illuminanti sotto un duplice profilo, e cioè: da un lato, emerge con chiarezza dalla prima, come la consapevolezza in base ad informazioni ricevute, ovvero la conoscibilità in base ad elementi univoci, della situazione di pericolo creatasi sulle piste di discesa a valle, esponga il gestore a potenziale responsabilità, rendendo rilevante la eventuale sua inerzia nell'attivarsi per fronteggiare e porre rimedio alla situazione; dalla seconda, invero, sembrerebbe di poter

¹³⁶ Cass. civ., 29 luglio 2004, n. 14484, cit.

¹³⁷ Cass. civ., 5 maggio 2009, n. 10285, cit.

¹³⁸ Cass. civ., 23 maggio 2006, n. 12111, cit.

¹³⁹ Cass. civ., 23 maggio 2006, n. 12111, cit.; Trib. Firenze, 2 febbraio 2015, n. 280, in *DeJure*; Trib. Marsala, 21 giugno 2005, in *DeJure*.

¹⁴⁰ Trib. Firenze, 2 febbraio 2015, n. 280, cit.

¹⁴¹ Trib. Firenze, 2 febbraio 2015, n. 280, cit.

¹⁴² Trib. Marsala, 21 giugno 2005, cit.

evincere la imprescindibilità del nesso causale fra detta ipotetica inerzia rilevante ed il danno eventualmente provocatosi in pista, laddove infatti la decisione di merito richiamata pone come condizione per affermare la responsabilità del gestore della pista, la «*possibilità del soggetto, con un minimo di diligenza comune*», di «*elidere le potenzialità dannose della fonte di pericolo*».

È chiaro infatti che, agli effetti della configurabilità della – concorrente – responsabilità del gestore delle piste, sia che la si faccia derivare da un titolo extracontrattuale (ai sensi delle ricordate disposizioni di cui agli artt. 2043, 2050 e 2051 c.c., delle quali, peraltro, solo la prima è stata invocata nella fattispecie oggetto della decisione di legittimità di cui trattasi), sia che invece la si ritenga inquadrabile nella responsabilità contrattuale (*ex art. 1218 ovvero 1681 c.c.*), non è sufficiente che possa individuarsi una condotta omissiva del gestore giuridicamente rilevante perché in violazione di un precetto specifico ovvero generico di solidarietà sociale¹⁴³, ma occorre comunque che il sinistro verificatosi possa affermarsi come causato proprio o comunque anche da tale omissione giuridicamente rilevante¹⁴⁴. Soltanto in tal caso potrà invero ricondursi l'accaduto alla sfera di controllo della condotta – attiva od omissiva – del gestore.

Ed invero, la Suprema Corte ha evidenziato che, nella fattispecie, la qualificazione dell'inerzia del gestore nell'intercettare la condotta spericolata dello sciatore che si era scontrato con la ricorrente, in termini di *culpa in omittendo*, «*esigeva l'allegazione e la prova dell'intervenuta segnalazione dell'anomala condotta dello sciatore; ovvero l'allegazione e la prova che la stessa era caduta sotto la diretta percezione degli addetti; in definitiva l'allegazione e la prova di sollecitazioni che avrebbero dovuto alertare un accorto titolare della struttura, di talché il fatto di averle ignorate costituiva omissione inescusabile*».

L'inerzia del gestore è stata quindi ritenuta dalla Corte irrilevante dal punto di vista della eventuale responsabilità dello stesso, che infatti non aveva avuto né segnalazioni né la possibilità di percepire la situazione di pericolo che lo sciatore spericolato stava creando. Non sussisteva quindi uno dei criteri che si sono sopra enucleati al fine di poter individuare l'inerzia giuridicamente rilevante, e cioè non sussisteva l'elemento della conoscenza/conoscibilità del pericolo in capo al gestore, e ciò per mancanza di segnalazioni/informazioni a riguardo.

Ma la Corte ha proseguito nel ragionamento, affermando che nella fattispecie dedotta in giudizio «*nulla è emerso in punto di concreta possibilità della convenuta di intercettare il contegno*» dello sciatore, cosicché «*la chiamata in responsabilità della stessa – in assenza di condizioni idonee ad allocare il suo mancato intervento fuori dal cono d'ombra del giuridicamente inesigibile, connotandolo in termini di condotta antidoverosa – potrebbe avvenire solo in nome di quell'obbligo di vigilanza diffuso la cui esistenza è stata innanzi negata*».

Rilievi che molto probabilmente alludono alla mancanza in concreto del rapporto

¹⁴³ Di attivarsi in forza di particolari informazioni ricevute e comunque in forza di una situazione oggettiva venutasi a creare e della quale il gestore sia consapevole.

¹⁴⁴ In tal senso sembra anche la già ricordata Cass. civ., 5 maggio 2009, n. 10285.

di causalità fra l'omissione ipoteticamente rilevante e il danno provocatosi, laddove la Corte evidenzia il difetto in capo al gestore della «concreta possibilità della convenuta di intercettare il contegno» dello sciatore, facendo richiamo alla giuridica «inesigibilità» di un intervento dello stesso al fine di inibire per tempo l'inadeguata condotta dello sciatore convenuto.

Sempre in merito alla condotta ragionevolmente pretendibile da parte del gestore degli impianti sciistici, la Corte ha condivisibilmente precisato che agli incumbenti – di fonte contrattuale da contratto di *skipass* od extracontrattuale da specifica normativa nazionale e regionale – a carico del gestore non può darsi «un'estensione tale da far ricadere sul gestore la responsabilità della non appropriata condotta degli utenti, tutte le volte in cui da questa sia derivato un danno a terzi. Si tratterebbe, a ben vedere, di un'obbligazione praticamente inesigibile, stante la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività sportiva esercitata sulle piste da sci, le dimensioni ragguardevoli che esse di solito hanno, la normale imprevedibilità di quelle condotte, anche per la contestuale incidenza di fattori naturali non governabili dal gestore».

Affermazioni che pongono in luce la non imputabilità di per sé a carico del gestore della mancata inibizione di condotte spericolate degli sciatori, come appunto quella lamentata dalla ricorrente nel caso di specie. E ciò, sembrerebbe di comprendere, non soltanto perché nella fattispecie concreta al gestore non era pervenuta alcuna segnalazione di comportamenti anomali degli sciatori, ma anche per il fatto che, se pure vi fosse stata una siffatta segnalazione, il gestore non avrebbe verosimilmente potuto far fronte alla intrinseca imprevedibilità e velocità della condotta degli sciatori.

Detta inesigibilità è stata dalla Corte vieppiù dedotta dalla previsione, contenuta all'art. 21 della legge n. 363/2003, invocato erroneamente dalla ricorrente a favore della propria tesi, alla cui stregua viene affidato alla forza pubblica – Polizia di Stato, Corpo forestale e della guardia di finanza, Arma dei carabinieri nonché corpi di polizia locali – il controllo sull'osservanza delle prescrizioni dettate dalla richiamata normativa, nonché la potestà di irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti; previsione che, ad avviso della decisione della Cassazione in questione – che si pone in linea con quanto divisato dalla precedente corte di merito –, ha valore esegetico in merito all'assetto normativo vigente al tempo dell'incidente di cui al caso deciso, confermando cioè la «esorbitanza dei pretesi obblighi di sorveglianza dall'area dei comportamenti ai quali poteva ritenersi, in base a ragionevolezza, obbligato il gestore [...]».

Sembra quindi potersi desumere dalla decisione del Supremo Collegio che il fatto del terzo, qui rappresentato dalla condotta spericolata dello sciatore danneggiante, che dovrebbe elidere il nesso causale fra la condotta del gestore e l'infortunio verificatosi, ove venga ad essere oggetto di una segnalazione effettuata agli addetti del gestore ponga quest'ultimo, quantomeno in linea di principio, in una situazione di potenziale *culpa in omittendo*, salvo poi verificare, in concreto, se il gestore stesso avrebbe potuto adottare una qualche misura per impedire tempestivamente l'evento dannoso, attivandosi nei confronti dello sciatore dalla condotta inappropriata.

Nel caso di specie, non essendo pervenuta agli addetti del gestore alcuna segnalazione di anomale condotte di sciatori, l'elemento della potenziale illiceità della con-

dotta del gestore è risultato insussistente, cosicché si è rivelato superfluo il concreto vaglio circa la sussistenza del nesso di causalità. Con conseguente condivisibile conferma del rigetto, da parte della Suprema Corte, della domanda risarcitoria formulata dalla infortunata nei confronti del gestore della pista.

Analoga dinamica è stata decisa da una corte di merito¹⁴⁵, in un caso in cui uno *snowboarder*, che aveva travolto in pista l'attrice ed era stato da lei convenuto in giudizio per il risarcimento dei danni, era stato autorizzato a chiamare in causa la società che gestiva l'impianto sciistico, poiché la riteneva responsabile per violazione dell'obbligo di mantenere le piste in buono stato e di segnalare eventuali fonti di pericolo; il giudice ha tuttavia rigettato la domanda di manleva proposta nei confronti del gestore, rilevando che «*la posizione di garanzia del gestore della pista di sci non si estende [...] fino a comprendere l'obbligo di evitare che gli utenti della pista stessa tengano comportamenti scorretti e imprudenti, che possano costituire fonte di pericolo per loro e per le altre persone che accedono all'area sciabile. Ne consegue che il gestore della pista non potrà essere chiamato a rispondere degli eventi dannosi cagionati dagli sciatori, o da altri utenti della pista da sci con la propria condotta colposa. Ciò anche in considerazione del fatto che il gestore della pista da sci non ha il potere di interferire e di inibire il comportamento dei singoli sciatori, che intraprendono l'attività sciistica assumendone la piena responsabilità*».

Affermazioni che pongono in luce sia la inesigibilità in linea di principio di alcun comportamento del gestore delle piste che inibisca condotte spericolate degli sciatori, evitando così il verificarsi di incidenti sulle piste che non possano essere ricondotti a inosservanza da parte dello stesso di obblighi di salvaguardia specifici o generici (pur sempre a fronte di segnalazioni di pericolo), sia la concreta impossibilità – nella maggior parte dei casi – dello stesso di prevenire eziologicamente scontri fra sciatori di varia abilità, consapevolezza della stessa e conseguenziale velocità e imprevedibilità.

La recente decisione della Suprema Corte sin qui commentata ha quindi ritenuto unico responsabile del grave sinistro lo sciatore spericolato, relativamente alla cui condotta non bisogna dimenticare che gli utenti delle piste, anche nel rispetto delle regole sancite a loro carico dalla stessa legge n. 363/2003 (si v. specialmente gli artt. 8-13), devono essere prudenti e diligenti, tenere una velocità non eccessiva in relazione alla situazione dei luoghi, evitare di cimentarsi con piste di difficoltà non proporzionata alle loro capacità tecniche: ne discende che, ogniqualvolta l'incidente appaia causalmente ricollegato alla colpa esclusiva ovvero concorrente dello sciatore, la responsabilità del gestore dell'impianto dovrà essere esclusa o correlativamente diminuita¹⁴⁶.

¹⁴⁵ Trattasi della già richiamata Trib. Avezzano, 23 aprile 2009, cit., che ha oltretutto chiarito che l'obbligo di controllo del gestore delle piste da sci riguarda i pericoli atipici, cioè quelli che lo sciatore non si attende di trovare, diversi quindi da quelli connaturati a quel *quid* di pericolosità insito nell'attività sciistica; nell'anzidetta prospettiva, pertanto, il gestore è tenuto a rimuovere unicamente quelle caratteristiche costituenti insidia o trabocchetto, ovvero quelle situazioni di pericolo superiori a quelle normali cui lo sciatore accetta di esporsi.

¹⁴⁶ V. anche R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., p. 119. Proprio facendo applicazione di tali principi, la Suprema Corte ha in una decisione di poco precedente escluso la responsabilità

5. La responsabilità del maestro di sci

Lo svolgimento dell'attività di maestro di sci trova la sua disciplina di principio nella legge 8 marzo 1991, n. 81, «Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina».

Tale legge, nel quadro dell'art. 117 Cost., stabilisce i principi fondamentali per la legislazione delle regioni in materia di ordinamento della professione di maestro di sci (art. 1, legge cit.).

Essa definisce «maestro di sci» *«chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi»* (art. 2).

L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinata alla iscrizione del soggetto interessato in appositi albi professionali tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo Collegio regionale dei maestri di sci (art. 3). Ai fini dell'iscrizione, oltre ad essere idonei sotto il profilo psico-fisico, è necessario essere in possesso di una particolare abilitazione (art. 4), che si consegue mediante la frequenza di appositi corsi tecnico-didattico-culturali ed il superamento dei relativi esami; i corsi vengono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei Collegi regionali dei maestri di sci, nonché degli organi tecnici della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), secondo

del gestore di un impianto sciistico, nella specie invocata ai sensi dell'art. 2043 c.c., poiché il sinistro aveva coinvolto uno sciatore di cui era risultata accertata la mancanza di ordinaria diligenza, in quanto procedeva a velocità non consona, lungo una pista di media difficoltà larga circa trenta metri, e che, dopo essere caduto, aveva urtato contro la staccionata in legno che delimitava la pista, in prossimità di una scarpata, in zona ad ampia visibilità, in assenza di curve e senza pendenza verso l'esterno, e, quindi, in assenza di quelle condizioni particolari che, secondo la normativa di settore, impongono misure protettive al gestore della pista. In tal caso, come si può notare, gli obblighi di prudenza a carico degli sciatori sono valsi ad addossare la responsabilità, anziché al gestore, allo sciatore infortunato (art. 1227 c.c.): Cass., 19 febbraio 2013, n. 4018, in *Rassegna di dir. econ. sport*, 2014, p. 165 ss. con nota di G. BERTI DE MARINIS. In particolare, la Cassazione ha ritenuto che, *«considerata la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività sportiva esercitata sulle piste da sci, l'estensione delle stesse e la naturale possibile intrinseca anomalia delle piste, anche per fattori naturali»*, affinché si possa affermare la sussistenza di un comportamento colposo del gestore, tale da dar luogo a responsabilità ex art. 2043 c.c., *«è necessario, sulla base dei principi generali, che il danneggiato provi l'esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile (sulla base della diligenza specifica richiesta) la protezione da possibili incidenti, in presenza delle quali è configurabile un comportamento colposo del gestore per la mancata predisposizione di protezioni e segnalazioni, mentre sul gestore ricade l'onere della prova di fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta situazione di pericolo»*. Analoghi principi ha espresso Trib. Avezzano, 23 aprile 2009, in *Giur. mer.*, 2009, 9, p. 2146, con nota di G. D'ANGELO, che ha affermato che l'obbligo di controllo del gestore delle piste da sci riguarda i pericoli atipici, cioè quelli che lo sciatore non si attende di trovare, *«diversi quindi da quelli connaturati a quel quid di pericolosità insito nell'attività sciistica»*.

le modalità stabilite dalle leggi regionali (art. 6) ¹⁴⁷. La FISI definisce ed aggiorna i criteri ed i livelli delle tecniche sciistiche che formano oggetto di insegnamento, provvedendo altresì alla formazione ed alla disciplina degli istruttori nazionali, quale corpo insegnante tecnico altamente specializzato (art. 8).

L'iscrizione nell'albo conseguita da ciascun maestro ha efficacia per tre anni e viene rinnovata previo accertamento della idoneità psico-fisica ed a seguito di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento; la frequenza ai corsi costituisce requisito per il rinnovo dell'iscrizione all'albo (art. 11).

Il più volte citato Collegio regionale dei maestri di sci, istituito in ogni regione, come organo di autodisciplina ed autogoverno della professione, si compone di tutti i maestri iscritti nell'albo della regione, nonché dei maestri ivi residenti che abbiano cessato la professione per anzianità o invalidità ¹⁴⁸. Il consiglio direttivo del collegio regionale svolge tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta degli albi professionali, la vigilanza sull'esercizio della professione, l'applicazione delle sanzioni disciplinari, con la collaborazione delle competenti autorità regionali.

È istituito anche il Collegio nazionale dei maestri di sci, retto da un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali, nonché da un egual numero di maestri di sci direttamente eletti dalle assemblee dei collegi regionali (art. 15), che si occupa, fra l'altro, di elaborare le norme di deontologia professionale (art. 16, lett. a) e di decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali (art. 16, lett. b).

L'esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell'art. 348 c.p. (art. 18) ¹⁴⁹.

La Corte costituzionale, in una pronuncia del 1991, ha spiegato con chiarezza le ragioni poste alla base dell'intervento legislativo ¹⁵⁰. Essa in particolare ha rilevato che ciò che giustifica l'introduzione di una disciplina generalizzata e capillare relativa all'esercizio dell'attività di maestro di sci è l'esigenza di assicurare «*contenuti minimi della preparazione professionale dei maestri. L'opportunità di assicurare standards minimi di bagaglio tecnico e culturale e condizioni basilari inderogabili per l'accesso ad attività di larga diffusione [...] risalta a fortiori per la rilevata importanza turistica*

¹⁴⁷ I corsi, che hanno durata minima di 90 giorni effettivi, prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali: tecniche sciistiche; didattica; pericoli della montagna; orientamento topografico, orientamento montano e conoscenza del territorio regionale di competenza; nozioni di medicina e pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilità del maestro; leggi e regolamenti professionali (art. 7). A norma dell'art. 10, legge cit., le regioni possono istituire corsi ed esami di specializzazione per i maestri di sci.

¹⁴⁸ Nelle regioni in cui il numero dei maestri di sci è inferiore a trenta, l'istituzione del Collegio regionale è facoltativa ed è comunque subordinata ad una consistenza numerica di almeno venti maestri. Le regioni in cui non siano istituiti i collegi regionali possono chiedere l'istituzione di collegi interregionali con una delle regioni contigue; ai collegi interregionali sono demandate le funzioni previste per i collegi regionali (art. 14).

¹⁴⁹ Sul punto si v. Pret. Trento, 10 aprile 1997, in *Giur. mer.*, 1998, p. 314; Trib. Trento, 21 marzo 2002, in *Giur. mer.*, 2003, p. 141.

¹⁵⁰ Corte cost., 18 luglio 1991, n. 360, in questa *Rivista.*, 1991, p. 319.

dello sci, divenuto sport di massa che implica non trascurabili interessi economici, nonché per il contatto tra maestri e giovani che, per la possibile pratica agonistica, richiede ai primi una spiccata capacità di selezionare le attitudini».

Alla luce della disciplina di cui sopra, si è consolidata l'opinione secondo cui l'insegnamento della tecnica sciistica configuri esercizio di una vera e propria attività professionale, rientrante nel novero delle professioni protette, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi e che trovano la loro disciplina, anche in punto di responsabilità, nell'ambito degli artt. 2229 ss. c.c.¹⁵¹. Da tale inquadramento discende, fra l'altro, la possibilità di applicare ai maestri di sci la regola di cui all'art. 2236 c.c., a norma del quale se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave¹⁵².

Venendo ora a considerare i diversi profili di responsabilità gravanti sul maestro di sci, è opportuno distinguere l'ipotesi, da ultimo considerata, in cui l'allievo si infortuni nel corso della lezione, da quella in cui questi, nel tempo in cui è affidato al maestro, cagioni un danno ad un altro allievo o ad una terza persona.

Soffermandosi, per il momento, sulla prima delle ipotesi appena indicate (infortunio dell'allievo), è opportuno evidenziare, in via preliminare, che il maestro di sci può esercitare l'attività di insegnamento in proprio, direttamente stipulando un contratto d'opera professionale con l'allievo, ovvero (e questo è il caso più ricorrente nella prassi), svolgere la sua attività nell'ambito di una scuola di sci (si v., al riguardo, l'art. 20, legge n. 81/1991, ove si stabilisce che, in linea di principio, ogni scuola di sci raccoglie tutti i maestri operanti in una stazione invernale).

Qualora il maestro operi in proprio, è evidente che, in forza del contratto d'opera stipulato, egli non si impegna solo a svolgere l'attività di insegnamento, ma anche ad esercitare sull'allievo un'adeguata vigilanza allo scopo di evitare che si faccia male o che rimanga coinvolto in un incidente che possa mettere a rischio la sua incolumità¹⁵³.

¹⁵¹ In tal senso, si esprimono fra gli altri, G. CHINÉ, *op. cit.*, pp. 593-594; M. AMBROSIO, M. BONA, *Responsabilità dei maestri di sci*, in *Danno e resp.*, 2000, p. 905; F. LORENZATO, *La responsabilità civile del maestro e della scuola di sci*, in *La responsabilità sciistica. Analisi giurisprudenziale e prospettive dalla comparazione*, a cura di U. Izzo e G. Pascuzzi, cit., p. 129; G. SCIANCALEPORE, *op. cit.*, p. 882; R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., pp. 251-252; S. VERNIZZI, *In tema di responsabilità civile nello scontro tra sciatori*, in *Resp. civ. prev.*, 2010, p. 895.

¹⁵² G. CHINÉ, *op. cit.*, p. 594; M. AMBROSIO e M. BONA, *op. cit.*, pp. 905-906, i quali, richiamando l'inedita pronuncia del Trib. Torino, 28 maggio 1994, che ha dichiarato l'inapplicabilità della norma in discorso all'ipotesi in cui un allievo era stato travolto da una valanga sciando fuori pista sulla base del rilievo che, nel caso di specie, il maestro non era stato chiamato a risolvere problemi di particolare difficoltà, ma ad usare l'ordinaria prudenza, osservano, che, nell'applicazione giurisprudenziale, l'operatività della norma in parola è praticamente inesistente o comunque limitata ad ipotesi assolutamente marginali, perché nei fatti di difficile verifica; M. BONA, A. CASTELNUOVO, P.G. MONATERI, *op. cit.*, p. 165; F. LORENZATO, *op. cit.*, p. 132.

¹⁵³ R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., p. 253; G.R. CROCE, *Profili comparativi sulla responsabilità dei maestri, delle guide e delle scuole di sci*, in *Problemi giuridici di infortunistica sciatoria*, Atti del Convegno di Cortina, 2-5 luglio 1975, cit., pp. 75-76, il quale osserva che nel contratto

Esemplificativa, al riguardo, è una sentenza della Cassazione penale, che ha ritenuto sussistente la responsabilità del maestro di sci che, con grave imprudenza e negligenza, aveva accompagnato gli allievi in un percorso fuori pista, indicato come pericoloso, in un giorno in cui era stato segnalato il rischio di distacco di valanghe; nel corso delle ultime delle tre discese effettuate, dall'alto del monte si era staccata una slavina, che aveva investito tre degli allievi provocandone il decesso e il ferimento: di qui la conferma della sentenza di appello che aveva condannato il maestro per il reato di omicidio colposo e lesioni personali colpose¹⁵⁴.

Qualora l'allievo abbia riportato un danno in conseguenza del sinistro in cui sia rimasto coinvolto nel momento in cui sciava sotto il controllo e nel rispetto delle direttive impartite dal maestro, potrà allora ottenere da quest'ultimo il risarcimento, sempre che sia accertato il nesso di causalità fra la violazione degli obblighi assunti dal maestro e il danno subito dallo stesso allievo¹⁵⁵.

Sulla natura dell'obbligazione gravante sul maestro di sci si è pronunciata la Cassazione in una sentenza non recente, nella quale ha ricondotto l'attività di maestro di sci nell'ambito delle prestazioni di opera intellettuale, con la conseguenza di far gravare sull'allievo, che intenda agire a titolo di responsabilità contrattuale, l'onere di provare, ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c., la negligenza dell'istruttore, oltre, naturalmente, al nesso di causalità fra l'operato dello stesso e il danno, mentre il prestatore d'opera avrà la possibilità di liberarsi dando la prova della non imputabilità dell'evento dannoso alla propria violazione dell'obbligo di diligenza; «*non sussiste pertanto*» hanno rilevato i supremi giudici «*differenza alcuna, sotto il profilo probatorio, tra azione di responsabilità contrattuale o extracontrattuale*»¹⁵⁶.

Nello stesso senso si è espressa, in una sentenza successiva, la giurisprudenza di merito, la quale ha affermato che, in caso di infortunio sciistico, spetta all'allievo l'onere di provare la negligenza del maestro, l'erroneità o l'inadeguatezza della prestazione professionale ricevuta, nonché, oltre al danno, anche il nesso causale fra la prestazione e il danno, mentre sul professionista grava l'onere di provare l'adeguatezza del proprio operato, oppure che l'imperfetta esecuzione della prestazione è dovuta a caso fortuito o forza maggiore¹⁵⁷.

di insegnamento dello sci, la prestazione del maestro di sci non comprende solo una pura attività di insegnamento, ma consiste anche nel prendere tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza degli allievi.

¹⁵⁴ Cass. Pen., 8 maggio 2008, n. 26116, in *Cass. pen.*, 2009, p. 3864. La pronuncia è conforme a Cass. pen., 19 febbraio 1991, n. 9665, inedita, secondo la quale l'obbligo dell'insegnante di sci di vigilare sull'incolumità degli allievi che si esercitano sotto la sua guida trova il suo fondamento nella prassi consolidata che deve ritenersi tacitamente richiamata ogni qual volta si stipula un contratto, anche verbale, d'insegnamento tra una scuola, o un maestro, e un allievo; al di fuori del contratto, invece, l'obbligo trova il suo fondamento anche nella previsione di cui all'art. 2043 c.c., che impone di prevenire danni ingiusti.

¹⁵⁵ R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., p. 254.

¹⁵⁶ Cass. civ., 30 maggio 2001, n. 7387, in *Studium juris*, 2001, p. 1377, con nota di R. PASQUILI. In dottrina, un riferimento alla obbligazione gravante sul maestro di sci come obbligazione di mezzi è presente in A. ANGIELLO, *Natura giuridica del rapporto maestro di sci-allievo*, in *Problemi giuridici di infortunistica sciatoria*, Atti del Convegno di Cortina, 2-5 luglio 1975, cit., p. 19.

¹⁵⁷ App. Trento, 18 aprile 2005, in *Giust. civ.*, 2005, I, p. 1788.

Trattandosi di un professionista, l'operato del maestro andrà apprezzato ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata¹⁵⁸, ma, com'è facilmente intuibile, lo *standard* di diligenza necessario non potrà avere un contenuto predeterminato e valevole per ogni situazione, ma dovrà essere adattato al singolo contesto concreto e dovrà quindi essere apprezzato e valutato in relazione ad esso: sarà quindi richiesta maggiore attenzione al maestro che impartisca lezioni a soggetti molto giovani e poco esperti, o conduca gli allievi fuori pista o su tracciati con notevole pendenza, o che tenga una lezione con condizioni meteorologiche non perfette; diversamente, sarà possibile valutare la condotta del maestro in maniera meno severa, quando i partecipanti al corso abbiano un'età più avanzata ovvero siano più esperti¹⁵⁹; una particolare considerazione dovrà poi ricevere la tipologia di lezione nell'ambito della quale l'incidente abbia avuto luogo, se individuale o collettiva¹⁶⁰. Nel corso delle lezioni in pista il maestro dovrà comunque offrire agli allievi ogni necessaria informazione supplementare su eventuali insidie ivi presenti, che possono essere ignorate dagli allievi, ma non dal maestro che in quei luoghi lavora continuativamente dal giorno dell'apertura degli impianti fino alla chiusura della stagione¹⁶¹. Par-

¹⁵⁸ R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., p. 258, il quale rileva che, ai fini di tale indagine, verrà in rilievo l'osservanza delle regole di condotta previste dalla legge n. 363/2003, recante «*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo*», nonché le prescrizioni contenute nel Codice di deontologia professionale emanato dal Consiglio nazionale dei maestri di sci italiani. Nell'ambito del Codice deontologico acquista particolare rilievo l'art. 11, secondo cui «*il maestro di sci, nell'eseguire l'incarico conferitogli, deve usare la massima diligenza, cura e perizia, richieste per la pratica di una disciplina sportiva, qual è lo sci*» (attribuiscono speciale rilievo a questa regola deontologica anche F. LORENZATO, *op. cit.*, pp. 133-134; M. AMBROSIO, M. BONA, *op. cit.*, p. 906). Un quadro sufficientemente preciso delle specifiche regole in cui si deve sostanziare la diligenza richiesta al maestro di sci è stato delineato dall'inedita sentenza del Trib. Torino, 28 maggio 1994, n. 3824, richiamata da M. AMBROSIO, M. BONA, *op. cit.*, p. 906, secondo la quale il maestro di sci: è tenuto a garantire, per la sua stessa funzione, l'incolumità degli allievi; deve risultare in possesso di quelle cognizioni tecniche che sono richieste per l'esercizio della sua attività; deve agire con prudenza; deve essere in grado di valutare la preparazione, la capacità e la resistenza fisica dei suoi allievi ad affrontare una determinata discesa; è tenuto a valutare le condizioni atmosferiche in relazione alla capacità dei suoi allievi; deve valutare l'opportunità, in particolari situazioni, di astenersi dalla lezione.

¹⁵⁹ R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., p. 259; M. AMBROSIO, M. BONA, *op. cit.*, p. 906; F. LORENZATO, *op. cit.*, p. 133.

¹⁶⁰ Sulle particolari cautele da adottare nel corso di lezioni collettive, nelle quali è obiettivamente più difficile per il maestro seguire con attenzione tutti i singoli allievi, si diffondono M. AMBROSIO-M. BONA, *Responsabilità dei maestri di sci*, cit., pp. 906-907; M. BONA, A. CASTELNUOVO, P.G. MONATERI, *op. cit.*, pp. 168-169; F. LORENZATO, *op. cit.*, p. 140 ss.; anche G. CHINÉ, *op. cit.*, p. 595, testo e n. 119, il quale richiama al riguardo la motivazione della sentenza del Pret. Cavalese, 7 maggio 1981, in *Riv. giur. scuola*, 1985, p. 373, con nota di G. BONDONI, ove si legge che la natura collettiva del corso di sci deve spingere il giudicante a valutare se l'esercizio nella cui esecuzione l'allievo si è infortunato è stato compiuto regolarmente, senza particolari difficoltà, dagli altri allievi, posto che tale circostanza potrebbe significare che trattavasi di un esercizio non pericoloso, dalla cui esecuzione lo sciatore infortunato avrebbe comunque potuto astenersi.

¹⁶¹ Sul punto, si v. M. AMBROSIO, M. BONA, *op. cit.*, p. 907, i quali pongono l'accento anche sulla necessità, da parte del maestro, di calibrare la lezione sulla pista, tenendo conto del grado di affollamento; F. LORENZATO, *op. cit.*, p. 138, la quale afferma che il maestro è sempre tenuto a valutare, in vista della le-

icolare attenzione e diligenza saranno inoltre richieste al maestro che organizzi la cosiddetta «gara di fine corso», foriera di maggiori rischi rispetto a quelli che possono derivare dal normale svolgimento dell'attività didattica durante le lezioni¹⁶². Il maestro deve poi verificare che l'allievo sia dotato dell'attrezzatura adeguata alla tipologia di lezione prenotata¹⁶³.

Una sentenza di merito ormai piuttosto lontana, sulla base della premessa secondo cui il maestro di sci risponde degli infortuni subiti dagli allievi secondo le norme che disciplinano la prestazione d'opera intellettuale, ha escluso la responsabilità del maestro per i danni subiti da un'allieva nell'ambito di esercitazioni adeguate alle capacità tecniche della medesima¹⁶⁴. Nel caso di specie, il pretore ha potuto verificare che la pista su cui l'allieva si stava esercitando al momento della caduta era molto facile e priva di qualsiasi insidia o difficoltà che la potesse mettere in situazione di pericolo; ha inoltre rilevato, ad ulteriore suffragio della decisione assunta, che lo sci presenta inevitabilmente un certo rischio che deve essere dato per scontato da chi lo pratica e che, per di più, l'incidente verificatosi, in relazione alle circostanze emerse nel corso dell'istruttoria, nonché avuto riguardo alla natura della lesione subita, poteva dirsi rientrante nella norma; inoltre, poiché l'allieva si era iscritta ad un corso collettivo, se riteneva di non potersi cimentare negli esercizi che altri allievi erano in grado di eseguire, poteva astenersi dal compierli e di affrontare la discesa¹⁶⁵.

zione, lo stato di innevamento delle piste, onde essere in grado di rendere edotti gli allievi su eventuali insidie dei tracciati, quali zone ghiacciate, dossi non visibili, o aree ricoperte da un manto nevoso in cattive condizioni, ad esempio perché bagnato o poco compatto.

¹⁶² F. LORENZATO, *op. cit.*, pp. 143-144, la quale sottolinea che si tratta di un fenomeno che riproduce su scala minore i problemi organizzativi e di sicurezza che pongono le prove agonistiche e si dilunga sulle particolari cautele che il maestro deve adottare nella preparazione di questa gara; R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., p. 259.

¹⁶³ M. AMBROSIO, M. BONA, *op. loc. cit.*, i quali, con specifico riguardo ai piccoli sciatori, affermano che il maestro dovrà controllare personalmente i sistemi di sicurezza, la corretta taratura degli attacchi, la lunghezza degli sci e dei bastoncini.

¹⁶⁴ Pret. Cavalese, 7 maggio 1981, cit. In una sentenza di poco successiva, il Pretore di Malè (Pret. Malè, 9 novembre 1983, *ivi*, p. 375), aderendo all'orientamento, oggi superato, secondo cui il precettore potrebbe essere chiamato a rispondere anche per i danni che l'allievo procuri a se stesso, ha affermato la responsabilità del maestro di sci, quale precettore, per gli infortuni subiti dagli allievi ai sensi dell'art. 2048, comma 2, c.c. (nel caso di specie l'allieva si era infortunata dopo che il maestro l'aveva fatta scendere a spazzaneve su un tratto fortemente pendente, ghiacciato e con buche ben visibili, mentre in precedenza aveva detto agli altri allievi che, per evitare una caduta, era necessario affrontare quel tratto di pista ai bordi e a sci uniti; pare che ciò fosse accaduto per fare uno scherzo all'allieva in questione e per dimostrare agli altri allievi che, scendendo nella posizione assunta da quella discente, era inevitabile cadere).

¹⁶⁵ Per un riferimento alla tesi dell'accettazione del rischio, si v., fra le altre, Trib. Trento, 15 giugno 2004 e App. Trento, 27 febbraio 1998, entrambi inedite, inserite nel cd-rom allegato al volume *La responsabilità sciistica. Analisi giurisprudenziale e prospettive dalla comparazione*, a cura di U. Izzo e G. Pascuzzi, cit. In dottrina, R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., pp. 259-260, il quale rileva che la dottrina del rischio accettato viene in considerazione anche per quanto concerne i profili di responsabilità del maestro di sci, dovendosi considerare che alcune cadute e incidenti fanno inevitabilmente parte dell'apprendimento dello sci e sono accettate dallo sportivo al fine di migliorare la propria tecnica, di modo che, una volta che il maestro abbia adottato, in relazione all'età, alla maturità e alla ca-

Più spesso il maestro di sci, anziché operare in proprio, stipulando direttamente il contratto d'opera professionale con gli allievi, opera nell'ambito di una scuola di sci, presso la quale gli allievi si iscrivono al corso e con la quale, quindi, si instaura il rapporto contrattuale avente ad oggetto l'insegnamento della tecnica sciistica, oltre che, naturalmente, l'adeguata protezione dell'incolumità degli stessi allievi per mezzo del maestro cui vengono affidati, il quale, nel caso di specie, assume dunque la veste di ausiliario del debitore ai sensi dell'art. 1228 c.c.¹⁶⁶.

La responsabilità della scuola di sci, in caso di infortunio occorso all'allievo durante le lezioni svolte con il maestro che risulti essere causalmente ricollegato a negligenza o imperizia di quest'ultimo, sarà di natura contrattuale, così come, analogamente, è contrattuale la responsabilità della scuola per il danno subito dall'alunno nel periodo in cui questo è affidato alla vigilanza degli insegnanti¹⁶⁷.

Al riguardo, si ricorda che le sezioni unite nel 2002, con specifico riguardo all'istituto scolastico, hanno affermato che «*l'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo determina [...] l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso*»¹⁶⁸.

Le affermazioni appena richiamate sono valide anche in relazione alla scuola di sci, oltre che in relazione a qualunque altro tipo di scuola o circolo presso cui un soggetto si iscriva per frequentare corsi aventi ad oggetto l'insegnamento di una data disciplina sportiva¹⁶⁹. In caso di infortunio, l'allievo avrà quindi l'onere di dimostrare che

pacità degli allievi, le cautele necessarie per non incrementare l'alea normalmente connaturata all'attività sciistica, eventuali fatti dannosi saranno destinati a rimanere a carico dei discenti. Sul punto, si v. anche F. LORENZATO, *op. cit.*, p. 144 ss.; M. AMBROSIO, M. BONA, *op. loc. cit.*, i quali affermano che ove la lezione sia adeguata alle capacità tecniche dell'allievo e l'incidente avvenga nonostante la condotta vigile e prudente del maestro, quest'ultimo non risponde dei danni subiti dall'allievo; G.R. CROCE, *op. cit.*, cit., p. 79, il quale osserva che i pericoli naturalmente collegati all'uso degli sci lo sciatore li assume consapevolmente, così come consapevolmente assume il rischio di cadere su altri sciatori, ogni volta in cui l'incidente dipenda da una tecnica sciistica insufficiente e non da indicazioni sbagliate del maestro.

¹⁶⁶ M. BONA, A. CASTELNUOVO, P.G. MONATERI, *op. cit.*, p. 172; LORENZATO, *op. cit.*, p. 169; G. SCIANCALEPORE, *op. cit.*, p. 884; R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., p. 265. In giurisprudenza, Trib. Trento, 10 febbraio 2000, inedita, inserita nel cd-rom allegato al volume *La responsabilità sciistica. Analisi giurisprudenziale e prospettive dalla comparazione*, cit.

¹⁶⁷ Per il particolare caso di un sinistro occorso ad uno studente minorenni mentre effettuava una discesa «fuoripista» dopo una gara di sci organizzata dall'istituto scolastico di appartenenza, si richiama Trib. Venezia, 17 ottobre 2008, in *DeJure*, che ha affermato la responsabilità dell'Amministrazione convenuta per non aver dimostrato di aver posto in essere misure adeguate ad evitare il comportamento del ragazzo, mentre andava esclusa la responsabilità del gestore dell'impianto.

¹⁶⁸ Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002, n. 9346, cit.

¹⁶⁹ Sul punto, Cass. civ., 17 febbraio 2014, n. 3612, in *Danno e resp.*, 2014, p. 900 ss., con nota di C. DAINI, per la quale «*l'iscrizione e l'ammissione di un minore a una scuola di sci determinano la nascita di un vincolo contrattuale che fa sorgere a carico della scuola l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo per il tempo in cui costui usufruisce dell'insegnamento*»; nello stesso senso,

l'infortunio è avvenuto nel corso dello svolgimento del rapporto così instauratosi e dovrà allegare l'inadempimento della controparte, mentre la scuola avrà l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato dovuto a causa a sé non imputabile.

Sotto il profilo applicativo, viene in considerazione una pronuncia non recente della Cassazione, nella quale è stata esclusa la responsabilità contrattuale di una scuola di sci per le lesioni che un'allieva aveva subito nel corso di una lezione ad opera di altro sciatore che l'aveva investita su una pista aperta a tutti¹⁷⁰. La Suprema Corte ha avuto modo di condividere la motivazione posta alla base della sentenza di secondo grado circa l'impossibilità, da parte del maestro di cui la scuola si avvaleva, di evitare l'evento, nonché in merito all'assenza di profili di colpa nel comportamento dello stesso maestro. Nel caso di specie, sulla base dell'affermata correttezza del metodo di insegnamento adottato del maestro, che precedeva il gruppo degli allievi indicando le posizioni da assumere via via, la corte di merito aveva escluso la responsabilità dello stesso maestro (e, conseguentemente, della scuola), rilevando che per lui sarebbe stato umanamente impossibile evitare l'incidente e che, d'altra parte, svolgendosi le lezioni su piste aperte al pubblico, non poteva pretendersi che il maestro prevedesse e prevenisse le imprudenze di estranei.

Nella giurisprudenza di merito, molto interessante si rivela una decisione nella quale è stata affermata la responsabilità contrattuale della scuola ed extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., del maestro di sci per il danno occorso all'allieva, che, durante una gara di fine corso organizzata dalla stessa scuola, mentre sostava in fondo al tracciato dopo essere già scesa, era stata travolta da un altro allievo partecipante che aveva perso il controllo degli sci in prossimità delle ultime porte¹⁷¹. Tale pronuncia,

Cass. civ., 11 giugno 2012, n. 9437, in *Resp. civ. e prev.*, 2012, 4, p. 1377; per la giurisprudenza di merito, si richiamano Trib. Lecce, 3 aprile 2015, in *Banche Dati Pluris*, e Trib. Tivoli, 4 novembre 2013, in *Banche Dati Pluris*. Si veda inoltre G. MARTINELLI, *Problemi vari di diritto sportivo (1ª parte)*, in questa *Rivista.*, 1987, p. 802, il quale, nell'affermare la responsabilità contrattuale del sodalizio sportivo per i danni sopportati dall'allievo a causa dello scarso controllo e dell'imperizia dell'istruttore, sottolinea che, con l'iscrizione ad un corso sportivo, vi è l'impegno non solo dell'insegnamento della disciplina, ma anche quello di assicurare l'integrità fisica dell'allievo; tale opinione è condivisa da G. VIDIRI, *La responsabilità civile nell'esercizio delle attività sportive*, in *Giust. civ.*, 1994, II, p. 214; nonché da R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., p. 266, il quale, con particolare riferimento alla scuola di sci, afferma che «nel momento in cui l'allievo effettua la richiesta di iscrizione ai corsi predisposti ed organizzati dalla scuola e quest'ultima accoglie tale domanda» si viene «ad instaurare un vincolo di natura contrattuale in forza del quale la seconda, dietro il versamento di un corrispettivo, mette a disposizione del primo un maestro, che potrebbe comunque essere indicato dallo stesso cliente. [...] È inoltre dato incontestato che, in virtù del contratto che sorge dall'accoglimento della domanda di iscrizione e dalla conseguente ammissione dell'allievo, derivi in capo alla scuola l'ulteriore obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità del discente per il tempo in cui fruisce della prestazione di insegnamento, obbligazione che, a sua volta, si specifica nel dovere di non esporre quest'ultimo ad un rischio superiore a quello normalmente inerente alla pratica sciistica». Sul punto si v. anche G.R. CROCE, *op. cit.*, p. 75, il quale rileva che lo sportivo che conclude un contratto con una scuola di sci è autorizzato a riporre il massimo affidamento sulle precauzioni che verranno prese per la sua sicurezza.

¹⁷⁰ Cass. civ., 25 maggio 2000, n. 6866, in *Giust. civ.*, *Mass.*, 2000.

¹⁷¹ Trib. Bolzano, 21 marzo 1992, in *Nuovo dir.*, 1993, p. 149, con nota di C. DE MICHELI.

laddove si occupa della responsabilità della scuola di sci, affermandone la sussistenza, parla esplicitamente di «*contratto d'opera, verosimilmente intellettuale*», stipulato dall'allievo con la scuola in vista dell'apprendimento/insegnamento della tecnica sciistica ed afferma che «*indubbiamente da siffatto contratto scaturiscono obblighi distinti ed accessori, rispetto a quello primario dell'insegnamento, di protezione e di salvaguardia, della sfera giuridica sia del committente che di persone terze, il cui fondamento è ravvisabile nel fondamentale principio di buona fede o rispettivamente nell'obbligo di diligenza nell'adempimento delle proprie obbligazioni, imposto dall'art. 1176 c.c. e palesemente violato nel caso di specie*»¹⁷². Dunque, nell'ipotesi in cui l'allievo si iscriva al corso di sci presso una scuola, controparte contrattuale dello stesso sarà quest'ultima, nei confronti della quale l'allievo infortunato potrà agire ai sensi dell'art. 1218 c.c. per responsabilità contrattuale.

La concorrente responsabilità del maestro di sci, estraneo alla conclusione del rapporto contrattuale, potrebbe allora ipotizzarsi ai sensi dell'art. 2043 c.c.

Al riguardo, è tuttavia opportuno ricordare quanto affermato dalle sezioni unite nella già richiamata pronuncia del 2002, con riguardo alla responsabilità dell'insegnante scolastico per danno che l'allievo si sia procurato da solo¹⁷³.

Sul punto i supremi giudici hanno rilevato che «*quanto al precettore dipendente dall'istituto scolastico, osta alla configurabilità di una responsabilità extracontrattuale il rilievo che tra precettore ed allievo si instaura pur sempre, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale il precettore assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e di vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona*»; ne hanno quindi fatto discendere, sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova nell'ambito delle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione, che l'attore dovrà soltanto provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sarà onere del convenuto dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a lui non imputabile.

Mediante il richiamo a questa pronuncia ed altresì effettuando un parallelismo fra il maestro di sci operante nell'ambito di una scuola e il medico dipendente di una struttura ospedaliera, in relazione al quale è ormai consolidata la tesi secondo cui quest'ultimo risponde ex art. 1218 c.c., per contatto sociale, dei danni subiti dal paziente cui sia stato affidato, la Suprema Corte ha avuto modo di estendere le conclusioni cui è giunta con riguardo al medico dipendente, anche all'insegnante ausiliario di una scuola di sci¹⁷⁴. Al riguardo, si è in particolare osservato che fra sportivo e maestro assegnatogli dalla scuola si instaura un rapporto, da quest'ultima mediato, del tutto analogo a quello che si instaura fra paziente e medico dipendente da una struttura ospedalie-

¹⁷² Con riferimento ad un infortunio subito dall'allievo durante la gara di fine corso, si v. anche Trib. Trento, 15 maggio 1997, inedita, inserita nel cd-rom allegato al volume *La responsabilità sciistica. Analisi giurisprudenziale e prospettive dalla comparazione*, cit.

¹⁷³ Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002, n. 9346, cit.

¹⁷⁴ Cass. civ., 11 giugno 2012, n. 9437, cit.; Cass., 3 febbraio 2011, n. 2559.

ra e che il maestro di sci, al pari del medico curante, svolge una professione protetta, di modo che non è possibile negare la sussistenza dell'estremo rappresentato dal legittimo affidamento riposto dall'allievo sull'operato dell'insegnante o, meglio, sulla sua particolare e qualificata professionalità; ed altresì che, sul presupposto che i maestri di sci, al pari di tutti gli altri istruttori sportivi, impartiscono una particolare forma di insegnamento che incide inevitabilmente ed in maniera diretta sulla sfera fisica degli allievi, dovrebbe affermarsi che questi sono senz'altro tenuti a salvaguardare anche l'incolumità degli allievi¹⁷⁵.

La questione relativa alla responsabilità del maestro di sci facente capo ad una scuola per i danni occorsi ad un allievo nel corso di una lezione, è stata affrontata da una pronuncia di merito precedente a quella delle sezioni unite che per prima si è espressa in termini di contatto sociale, nella quale quindi non è presente alcun riferimento a detto principio¹⁷⁶. Nel caso di specie, quasi al termine di una lezione di due ore, il maestro aveva insistito affinché l'allieva effettuasse un'ulteriore discesa, nel corso della quale, ella, già affaticata per gli sforzi compiuti in precedenza, era rovinosamente caduta; durante tale discesa il maestro, anziché precederla con la schiena rivolta al fondo valle, come aveva sempre fatto in precedenza, l'aveva seguita a breve distanza, senza quindi poter opporre resistenza alcuna al momento della caduta. Il Tribunale, ha escluso la responsabilità extracontrattuale del maestro, nei cui confronti l'attrice aveva agito sulla base dell'art. 2043 c.c. ed ha altresì negato la responsabilità contrattuale della scuola di sci, parimenti convenuta dall'attrice, presso la quale ella si era iscritta. Tale decisione è stata motivata sulla base dei seguenti rilievi: la pista era facile e quindi astrattamente adeguata ad una principiante qual era l'allieva; la caduta era avvenuta nel quinto giorno di lezione, quando l'allieva, pur principiante, doveva aver in qualche modo appreso i rudimenti dello sci; il maestro aveva insistito affinché l'allieva, che pur si era detta stanca, provasse a fare quella discesa, ma tale insistenza doveva considerarsi legittima, in quanto l'esortare gli allievi ed infondere loro il desi-

¹⁷⁵ In tal senso, in dottrina, R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., p. 273 ss., spec. pp. 277-278, per il quale, con riferimento all'insegnamento dello sport, è indubbio «che la capacità di insegnare comprenda anche l'attitudine a tutelare la salute dell'allievo, la quale – a differenza di quanto può dirsi con riguardo alla tradizionale attività didattica svolta dal docente di una scuola –, lungi dal configurare un mero obbligo accessorio, rappresenta per il precettore l'oggetto principale della sua professione». Un richiamo al contatto sociale con riguardo alla responsabilità per il danno subito dall'allievo in piscina, è presente anche nella giurisprudenza di merito in Trib. Savona, 9 agosto 2004, in *DeJure*, già analizzata in precedenza, che l'ha tuttavia riferita alla scuola di nuoto e non già al maestro; nel caso di specie, peraltro, l'allieva, pur alla presenza dell'istruttrice, si era fatta male non mentre nuotava, ma mentre entrava in piscina, scivolando su un gradino viscido.

¹⁷⁶ Trib. Vercelli, 11 novembre 1996, in *Nuovo dir.*, 1997, p. 207, con nota di G. MANERA; recentemente, Trib. Trento, 13 giugno 2014, in *Banche Dati Pluris*, che ha ritenuto responsabili a titolo contrattuale sia la scuola di sci che il maestro, di un sinistro occorso ad una minore che, giunta al termine della sua prima risalita a monte con lo *skilift*, aveva perso l'equilibrio durante la manovra di sgancio dal seggiolino di traino, per poi procedere all'indietro in discesa con gli sci per circa 50 metri, terminando la corsa contro un pilone in acciaio dell'impianto privo di protezione: parimenti, sempre a titolo contrattuale, è stato ritenuto responsabile il gestore dell'impianto per non aver protetto il pilone di acciaio.

derio di progredire rientra senz'altro nella corretta attività didattica dell'istruttore; in ogni caso, l'allieva aveva volontariamente accettato di fare quello che il maestro le aveva chiesto, mentre altri allievi, anch'essi stanchi, si erano tranquillamente rifiutati; il maestro non aveva errato nel seguire l'allieva anziché mettersi davanti a lei con la schiena rivolta a valle come aveva fatto tutte le volte precedenti, dal momento che l'istruttore, una volta spiegati i movimenti, deve avere un controllo visivo dello stile dell'allievo e, a tale fine, o lo segue, o lo osserva sciare da fondovalle, ma «*non è tenuto a "salvare" dalle cadute i propri allievi*»; il fatto che l'istruttore fosse consapevole dell'imperizia dell'allieva non serviva a trasferire sullo stesso istruttore il rischio che questa aveva assunto nell'intraprendere l'attività sciistica; anche ove l'istruttore si fosse posto davanti all'attrice, questo non avrebbe comunque potuto eliminare il rischio che questa cadesse in maniera scomposta, travolgendo, se del caso, anche lo stesso istruttore¹⁷⁷.

In una pronuncia precedente, già esaminata in punto di responsabilità della scuola di sci, la responsabilità del maestro è stata invece ritenuta sussistente ai sensi dell'art. 2043 c.c.¹⁷⁸. Nel caso di specie, un'allieva, durante una gara di fine corso organizzata dalla scuola, mentre sostava in fondo al tracciato dopo essere già scesa, era stata travolta da un altro allievo partecipante che aveva perso il controllo degli sci in prossimità delle ultime porte. Il Tribunale ha rimproverato al maestro di non essersi preoccupato di far sistemare gli allievi che già avevano effettuato la discesa fra i pali, non nella linea di massima pendenza del tracciato, ma a lato della stessa, tenendo un'adeguata distanza dall'ultima porta dello slalom, nonché dalla prosecuzione in linea verticale dello stesso tracciato. Non è invece stata ritenuta sussistente una concorrente responsabilità dell'allieva investita, la quale, pur essendo una sciatrice discreta, non sapeva né avrebbe potuto sapere in quale punto sistemarsi per non esporsi al rischio di essere travolta, non avendo avuto alcuna esperienza di gare agonistiche. Nella fattispecie non è stata dimostrata neppure la colpa dell'allievo investitore, che, scendendo lungo il percorso di slalom, aveva perduto il controllo degli sci, non riuscendo più a infilare le ultime porte e precipitando giù in rettilineo: non essendo stata chiarita la causa della perdita di controllo, il Tribunale ha ritenuto che non potesse ritenersi che il soggetto in questione avesse violato una delle prescrizioni del «Decalogo dello sciatore», che, fra l'altro, «*possono subire delle attenuazioni in occasione delle gare in cui per definizione ognuno è tentato di spingere al massimo la velocità (sebbene sempre nei limiti del ragionevole) e nel corso delle quali, proprio per questo, perché il comportamento del singolo sciatore può (anche legittimamente) essere diverso da quello prescritto nor-*

¹⁷⁷ Fortemente critico nei confronti della decisione assunta dai giudici vercellesi G. MANERA, *Brevi osservazioni sulla responsabilità del maestro di sci per i danni occorsi all'allievo durante l'esercitazione*, in *Nuovo dir.*, 1997, p. 209 ss., il quale, nella nota di commento, sulla base dell'analisi del fascicolo processuale, causticamente osserva come la sentenza non sia assolutamente condivisibile «perché fa delle affermazioni apodittiche, che sono smentite e contraddette dalle complessive risultanze processuali e da una corretta interpretazione logico-giuridica delle stesse».

¹⁷⁸ Trib. Bolzano, 21 marzo 1992, cit.

malmente, si impongono correlative misure “esterne” di garanzia (da adottarsi a cura degli organizzatori)».

In ogni caso, da quanto esposto si fa discendere che, tanto l'istruttore di sci, quanto la scuola di appartenenza, possono essere chiamati a rispondere dell'infortunio occorso all'allievo non solo a titolo di responsabilità contrattuale, ma anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., dal momento che l'inadempimento dell'obbligazione da essi assunta nei confronti del discente, quale comportamento illecito, può dare origine ad un concorso di differenti titoli di responsabilità¹⁷⁹. A tal proposito è stato rilevato che il maestro di sci, indipendentemente dal fatto che operi in proprio o nell'ambito di una scuola, è chiamato a rispondere di eventuali danni riportati dagli allievi ai sensi del generale precetto di cui all'art. 2043 c.c.; l'allievo che si sia iscritto presso una scuola avrà poi la possibilità, oltre che l'interesse, stante la maggiore disponibilità patrimoniale della stessa, di chiamare in giudizio anche quest'ultima, ai sensi dell'art. 2049 c.c.¹⁸⁰.

Nell'ipotesi in cui l'allievo minorenne, nel corso di una lezione svoltasi sotto la direzione del maestro di sci (facente capo o meno ad una scuola), procuri un danno ad un altro allievo o ad una terza persona, potrà venire in considerazione l'art. 2048, comma 2, c.c., che configura la responsabilità (presunta) degli insegnanti per il danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza, salva la possibilità di dimostrare di non aver potuto impedire il fatto; la possibilità di affermare la responsabilità del maestro sarà naturalmente subordinata all'accertamento di un fatto illecito posto in essere dall'allievo in quella particolare fattispecie¹⁸¹. Con la responsabilità dell'allievo, ex art. 2043 c.c., e con quella del maestro ex art. 2048, comma 2, c.c., potrà poi concorrere anche la responsabilità dei genitori ex art. 2048, comma 1, c.c. per *culpa in educando*¹⁸².

Nell'ipotesi in cui l'allievo sia maggiorenne, come si è già accennato in precedenza, la possibilità di invocare la responsabilità di cui all'art. 2048 c.c. in luogo della re-

¹⁷⁹ V. FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, Milano, 1984, pp. 99-100; F. LORENZATO, *op. cit.*, p. 129; L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, Torino, 2009, p. 357. In giurisprudenza, si veda Trib. Trento, 1 aprile 2014, per il quale «*Nel caso in cui intervenga una caduta nel corso di una lezione di sci, deve escludersi la responsabilità contrattuale dell'istruttore laddove lo stesso non abbia esposto l'allievo ad un rischio per la sua incolumità fisica superiore a quello intrinsecamente e normalmente inerente all'attività eseguita; parimenti non appare integrata neppure una responsabilità ai sensi dell'art. 2048 del codice civile ove la richiesta risarcitoria abbia ad oggetto il danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a se stesso né può sopperire il richiamo ad una responsabilità a titolo extracontrattuale laddove manchi la stessa configurabilità di un fatto illecito ovvero i presupposti per la culpa in eligendo o in vigilando a titolo di responsabilità oggettiva della struttura di riferimento*».

¹⁸⁰ R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., pp. 281-282; F. LORENZATO, *op. cit.*, pp. 168-169; M. AMBROSIO, M. BONA, *op. cit.*, p. 908; M. BONA, A. CASTELNUOVO, P.G. MONATERI, *op. cit.*, p. 172. Si segnala, ad ogni buon conto, che, a norma dell'art. 12 del Codice di deontologia professionale dei maestri di sci, il maestro è obbligato ad essere adeguatamente assicurato contro i rischi derivanti dall'esercizio della professione nei confronti degli allievi e/o terzi.

¹⁸¹ Al riguardo, fra le altre, Trib. Trento, 1 aprile 2014, cit.

¹⁸² R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., p. 294.

sponsabilità generale da fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., è invece controversa. La Suprema Corte, proprio pronunciandosi con riguardo alla responsabilità di un maestro di sci, ha sposato l'orientamento negativo, sulla base del rilievo secondo cui, all'interno dello stesso art. 2048 c.c., il legislatore non avrebbe inteso riservare ai precettori e maestri d'arte un trattamento peggiore rispetto a quello dei genitori di cui al primo comma, così dilatando la loro responsabilità oltre il limite della maggiore età del soggetto danneggiante¹⁸³.

Quanto all'allievo minorenne, varia è la casistica delle corti di merito. Una pronuncia oramai non più recentissima ha escluso la responsabilità del maestro per i danni cagionati dall'allievo che, durante una lezione, era caduto travolgendo un'altra sciatrice presente sulla pista¹⁸⁴. Il danneggiante, nel caso di specie, stava seguendo il maestro, che, nel corso di una lezione collettiva, di livello intermedio, precedeva il gruppo e, quando questi si era fermato per verificare la discesa degli allievi in fila indiana dietro di lui, ne aveva urtato gli sci, così perdendo il controllo dei propri sci, rovinando a terra e, dopo essere scivolato, investendo un'altra sciatrice che a sua volta era caduta. Il giudice ha ritenuto che il danno cagionato fosse da ascrivere unicamente alla responsabilità dell'allievo, il quale, dotato di una certa esperienza e su una pista facile, non aveva osservato la regola-base del decalogo dello sciatore – oggi inserita all'art. 10 della legge n. 363/2003 – secondo cui lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle. Al riguardo, il giudicante ha negato rilievo alla censura dell'allievo nei confronti del maestro, di essersi fermato improvvisamente nelle adiacenze di un'altra sciatrice, sull'assunto che è del tutto normale che un maestro di sci, dopo alcune curve eseguite con gli allievi che lo seguono «in fila indiana», si fermi per osservarli mentre effettuano la discesa ed eventualmente correggerli. Così come, ha osservato, è del tutto normale ed anzi imposto dalle norme di comune prudenza, che gli allievi, che seguono da monte, non solo osservino scrupolosamente la norma di condotta sopra indicata, ma mantengano anche una distanza adeguata da chi li precede, ben sapendo che prima o poi ci si dovrà fermare gli uni accanto agli altri in condizioni di sicurezza¹⁸⁵.

Precedentemente, un'altra decisione, a fronte dell'infortunio occorso ad un'allieva minorenne, investita da un altro sciatore mentre partecipava ad una lezione collettiva con il maestro, dopo aver ricondotto la responsabilità del maestro nell'ambito dell'art. 2048, comma 2, c.c., ha escluso che, nel caso di specie, lo stesso maestro potesse esse-

¹⁸³ Cass. civ., 30 maggio 2001, n. 7387, cit. In dottrina, in senso conforme, R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., p. 288; G. FACCI, *La responsabilità civile nell'attività sciistica*, cit., p. 424. Sul punto si v. anche F. LORENZATO, *op. cit.*, p. 153 ss., la quale fa riferimento a sentenze di merito inedite favorevoli sia all'orientamento negativo, che a quello positivo.

¹⁸⁴ Trib. Rovereto, 21 ottobre 2009, in *Resp. civ. e prev.*, 2010, p. 883, con nota di S. VERNIZZI.

¹⁸⁵ Sull'obbligo dello sciatore a monte di mantenere una direzione idonea ad evitare collisioni con gli sciatori a valle, si segnala Trib. Trento, 5 ottobre 2015, in *Banche Dati Pluris*, che ha affermato tale principio in una particolare vicenda in cui la collisione era avvenuta fra uno sciatore posto a monte ed un maestro di sci che faceva lezione a valle, con conseguente condanna dello sciatore a monte a risarcire il danno al maestro infortunato, ritenuto dal giudicante del tutto estraneo a responsabilità.

re mandato esente da responsabilità¹⁸⁶. Risultava, in particolare, che il maestro fosse salito fino alla sommità della pista insieme agli allievi ai quali aveva detto di fare delle piccole curve; dopodiché, era sceso lui per primo, mostrando i movimenti da fare (e cioè una discesa «a serpentina») ed era andato a posizionarsi un centinaio di metri più in basso, invitando gli allievi a cimentarsi nella discesa; all'atto dello scendere, l'attrice era stata travolta. In merito a tale modalità di gestione della lezione da parte del maestro, si sono appuntate le critiche dei giudici di merito, i quali hanno infatti ritenuto imprudente far partire degli allievi, sicuramente ancora principianti, con le descritte modalità, dal momento che è noto che quando si inizia la pratica dello sci è quantomai facile perdere l'equilibrio e non si ha la padronanza di indirizzarsi nella direzione voluta, cosicché è del tutto prevedibile che un allievo nel discendere possa andare dritto anziché procedere facendo le piccole curve richieste dal maestro e possa investire i compagni partiti prima di lui. E se è vero che il maestro non è in grado in una lezione collettiva di stare vicino a ciascun allievo durante ogni discesa, la corte di merito ha ritenuto che comunque lo stesso avrebbe potuto o dovuto, almeno fino a quando non si fosse reso conto che tutti avevano una sufficiente padronanza dei fondamentali più elementari e seguivano disciplinatamente le istruzioni, disporre che gli allievi effettuassero la discesa uno alla volta o – comunque – ad una tale distanza l'uno dall'altro, da evitare possibili incidenti come quello verificatosi: cosicché il maestro è stato ritenuto responsabile proprio per non aver organizzato la lezione con tali modalità.

Qualora il maestro faccia capo ad una scuola, il danneggiato avrà la possibilità di convenire in giudizio anche quest'ultima, invocando nei suoi confronti l'art. 2049 c.c., dettato in tema di responsabilità dei padroni e committenti. Il che vale, naturalmente, anche con riguardo a qualsiasi altra scuola o circolo da cui dipenda l'istruttore cui era affidato l'allievo che ha provocato il danno¹⁸⁷.

Ci si è chiesti se la responsabilità dell'istruttore possa configurarsi anche nella diversa ipotesi in cui l'imputazione del danno all'allievo avvenga sulla base di una delle regole speciali di responsabilità oggettiva previste dal nostro ordinamento, ed, in particolare, sulla base dell'art. 2050, qualora il danno venga cagionato nello svolgimento di un'attività (sportiva) pericolosa¹⁸⁸.

Si tratta cioè di valutare se l'affermazione della responsabilità dell'insegnante richieda necessariamente l'accertamento di un fatto illecito colposo da parte dell'allievo, ovvero se possa anche rilevare un fatto obiettivamente antigiuridico causativo di un danno ingiusto come nel caso previsto dall'art. 2050.

¹⁸⁶ App. Firenze, 29 ottobre 1996, in *Toscana lav. e giur.*, 1997, p. 29, citata da P.M. PUTTI, *La responsabilità nell'ambito delle funzioni inerenti all'attività sportiva*, in M. BESSONE, *Casi e questioni di diritto privato*, XX, *La responsabilità nello sport*, Milano, 2002, p. 542 ss.

¹⁸⁷ Al riguardo, si v. Trib. Monza, 13 settembre 1988, in *Resp. civ. e prev.*, 1989, p. 1200, analizzata in precedenza, che ha affermato la responsabilità ex art. 2049 c.c. del circolo tennis che aveva organizzato il corso e che era proprietario del campo su cui si tenevano le lezioni.

¹⁸⁸ Per la possibilità di affermare la responsabilità dell'atleta ex art. 2050, ove si tratti di attività sportiva pericolosa, M. COMPARTI, *Fatti illeciti: le responsabilità presunte*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 2002, p. 291.

La lettera dell'art. 2048, comma 2, c.c., che richiede espressamente il carattere illecito del fatto dell'allievo, indurrebbe a privilegiare la prima soluzione, di tal che non dovrebbe potersi prescindere dall'accertamento concreto della colpa dell'allievo per affermare la responsabilità del suo insegnante¹⁸⁹.

Il problema, tuttavia, potrebbe avere una differente soluzione ove si propendesse, come la scrivente, per la natura pericolosa dello sci amatoriale, essendo ipotizzabile che la pericolosità dell'attività sciistica si presti, in presenza di determinati presupposti, a colorare di sé anche la relativa attività didattica, fondando, in tale ipotesi, una responsabilità dell'insegnante ex art. 2050 c.c.¹⁹⁰. Al riguardo, si è osservato più in particolare che tale norma pare applicabile all'istruttore quando lo stesso insegnamento di una determinata disciplina sportiva divenga attività pericolosa in considerazione delle modalità didattiche concretamente applicate ovvero delle attrezzature procurate agli allievi, di per sé pericolose¹⁹¹.

Al riguardo, si segnala una lontana pronuncia che ha ricondotto l'insegnamento dello sci nell'ambito delle attività pericolose, per via delle particolari circostanze in presenza delle quali l'attività di insegnamento si era svolta nella peculiare vicenda sottoposta al suo esame¹⁹². Si trattava, nel caso di specie, di un corso estivo da svolgersi in condizioni assai sfavorevoli, in quanto la montagna era disseminata di numerosi crepacci; al termine di una lezione, il maestro, per raggiungere il luogo in cui avrebbe dovuto svolgersi la gara amichevole organizzata dalla scuola, avendo poco tempo a disposizione, aveva condotto il gruppo degli allievi attraverso un percorso inconsueto ed insidioso per la presenza di vari crepacci ad esso prossimi; uno degli allievi, dopo essere stata scivolata sulla pista resa viscosa dal disgelo, era precipitata in un crepaccio. La pronuncia è stata successivamente confermata dalla Corte d'Appello di Milano, la quale ha affermato che «*in concreto l'insegnamento dello sci, svolto su un ghiacciaio disseminato di crepacci rasente ai quali gli allievi devono avventurarsi, non può non essere considerata un'attività pericolosa*»¹⁹³.

¹⁸⁹ Così, F. MONCALVO, *Sulla responsabilità civile degli insegnanti di educazione fisica e degli istruttori sportivi*, cit., p. 230.

¹⁹⁰ F. MONCALVO, *op. loc. cit.*

¹⁹¹ Così, con particolare riguardo all'istruttore subacqueo, A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, *La responsabilità civile dell'istruttore e delle associazioni sportive subacquee*, in *Dir. prat. ass.*, 1991, p. 373.

¹⁹² Trib. Pavia, 30 marzo 1974, in *Processi civili*, 1975, p. 368.

¹⁹³ App. Milano, 10 giugno 1975, in *Processi civili*, 1975, p. 384. In dottrina, sempre per la necessità di distinguere da situazione a situazione, si v. V. FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, cit., p. 101, ad avviso del quale il maestro di sci e la guida alpina potranno essere chiamati a rispondere, ai sensi dell'art. 2050 c.c., nell'ipotesi in cui espongano i propri clienti a pericoli anormali rispetto alla tecnica alpinistica e alle circostanze concrete (ad esempio quando scelgano un percorso eccessivamente rischioso in rapporto all'esperienza e all'abilità del cliente) ovvero quando scelgano ed utilizzino mezzi tecnici inadeguati rispetto alle necessità della scalata o dell'escursione.

6. La responsabilità dell'arbitro di gara

La responsabilità dell'arbitro può talora venire in considerazione in relazione alla mancata adozione di decisioni sulle misure di sicurezza che il regolamento gli consente di assumere, ovvero anche in relazione alla mancata verifica della conformità al regolamento degli attrezzi, dell'abbigliamento e degli accessori usati dagli atleti, che questi abbia l'obbligo di controllare¹⁹⁴.

I poteri di intervento correlati alla sicurezza vengono ad esempio riconosciuti ai giudici delle gare di sci alpino. Nell'ambito delle gare di sci alpino è presente una giuria che, secondo quanto stabilito dal relativo regolamento tecnico federale, è responsabile dell'intero svolgimento della manifestazione. La giuria è composta dal giudice arbitro, dal giudice di partenza e dal direttore di gara. Fra i compiti della giuria (601.4.6.1.) rientra anche quello di controllare la preparazione della pista e dei tracciati, controllare le condizioni della neve sulle piste di gara, controllare le reti di sicurezza e le delimitazioni, ispezionare il percorso prima della gara e degli allenamenti ufficiali, compiti, tutti, evidentemente finalizzati alla verifica della sicurezza dei luoghi in cui la gara deve svolgersi allo scopo della salvaguardia dell'incolumità degli atleti partecipanti. Lo si desume chiaramente dal fatto che, fra i poteri attribuiti alla giuria, vi è anche quello di annullare la gara ove le condizioni della neve siano insufficienti, non siano state recepite le indicazioni riportate sul certificato di omologazione, i punti pericolosi non siano stati sufficientemente protetti.

Al giudice arbitro il regolamento tecnico federale approvato dalla FIS¹⁹⁵ attribuisce compiti specifici in relazione alle diverse fasi della gara (art. 601.4.9.1.); in particolare, questi, prima che la gara venga disputata, deve fra l'altro consultare il certificato di omologazione della pista, in assenza del quale la gara non può essere effettuata, deve controllare le piste di allenamento e di gara, deve controllare la tracciatura insie-

¹⁹⁴ In ordine a quest'ultimo punto, si v. L. RINELLA, *Le responsabilità penali dei giudici di gara per la morte o le lesioni procurate ad atleti nel corso di manifestazioni sportive*, in questa Rivista, 1988, p. 377, che ipotizza esemplificativamente la condotta dell'arbitro di calcio che tolleri bulloni irregolari con i quali un giocatore produca uno sfregio al volto dell'avversario ovvero quella del giudice di un incontro di scherma che non verifichi la regolarità dell'arma utilizzata da uno dei contendenti; ma si può fare riferimento, con riguardo ad uno sport a violenza necessaria, anche al controllo della conformità dei guantoni utilizzati da ciascun pugile, che deve essere effettuato prima dell'inizio dell'incontro.

¹⁹⁵ Su tale regolamento e sulla sua rilevanza nell'ambito dell'ordinamento generale, si v. R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile*, cit., pp. 311 ss. e 329 ss., il quale afferma (pp. 338-339) che «le norme regolamentari emanate dalla FIS¹ onde disciplinare le gare di sci assolvono [...] ad una tripla funzione: 1) prevedono specifiche incombenze in capo a quanti, a vario titolo, prestano la propria opera per la preparazione e lo svolgimento della manifestazione, consentono di individuare con precisione i legittimati passivi della pretesa risarcitoria, nonché, in caso di corresponsabilità, di definire il grado della colpa di ciascuno; 2) rappresentano un imprescindibile elemento attraverso il quale verificare la ricorrenza degli estremi del fatto illecito, giacché la loro violazione consente di instaurare un giudizio positivo di colpa a carico del trasgressore; 3) valgono, infine, a delimitare la soglia del rischio accettato da quanti esercitano l'attività sportiva e da parte di coloro che sono posti al centro o ai limiti del campo di gara per svolgere mansioni funzionali allo svolgimento della competizione, assicurandone il buon andamento, il rispetto delle regole, la correttezza dei comportamenti e la trasparenza dei risultati».

me agli altri membri della giuria, e può chiedere al tracciatore di apportare eventuali modifiche.

La responsabilità del giudice arbitro, sotto quest'ultimo profilo è stata apprezzata e positivamente affermata (unitamente a quella solidale del CONI, del gestore del comprensorio sciistico e del tracciatore e direttore della pista di gara) da una decisione di merito, sopra già richiamata¹⁹⁶, in cui il partecipante ad una gara, dopo aver perduto uno sci in prossimità del traguardo e aver preso una traiettoria imprevedibile determinata dall'uso di sci da *carving* – le traiettorie dei quali, com'è noto, divengono assolutamente indeterminabili e imprevedibili anche in caso di errore minimo da parte dello sciatore che li indossi – dopo esser stato lanciato in aria dal rialzo della neve presente a bordo pista che aveva fatto da trampolino, aveva finito la sua corsa prima contro un albero protetto da materassino e poi, di rimbalzo, contro un albero distante dal primo pochissimi metri e non protetto, sbattendo la testa, contro il quale aveva trovato la morte. Il regolamento tecnico federale in vigore a quell'epoca, espressamente richiamato dal Tribunale, attribuiva al giudice arbitro il diritto di annullare la gara ove un pericolo grave avesse minacciato i concorrenti, attribuendogli la facoltà, tuttora riconosciuta, di modificare il tracciato ispezionato, previa consultazione del certificato di omologazione della pista. Nella fattispecie, il certificato di omologazione non aveva previsto la posa di alcuna misura di protezione nel luogo in cui si era poi verificata l'uscita di pista dello sfortunato sciatore ed era pacifico che il giudice arbitro non si fosse avvalso della facoltà di disporre misure di protezione ulteriori a quelle prescritte dal suddetto certificato, che tale facoltà espressamente prevedeva. All'omessa adozione delle ulteriori misure di sicurezza il giudice ha causalmente ricollegato l'evento dannoso, a suo giudizio prevedibile, in considerazione dello stato dei luoghi dell'incidente, caratterizzato dalla presenza di tre alberi fra loro molto vicini, uno dei quali protetto da materassino e gli altri negligenemente privi di alcuna protezione; di qui la condanna del giudice arbitro sulla base della regola generale di cui all'art. 2043 c.c.

Sulla responsabilità del giudice arbitro di una gara di sci – si trattava, nella specie, di una gara di discesa libera *juniores* fatta svolgere in condizioni di pista difficili, nel corso della quale una delle partecipanti era caduta – si è pronunciata anche la Cassazione¹⁹⁷. Nel giudizio di primo grado il Tribunale, ravvisando un'attività pericolosa, aveva condannato il CONI e il giudice arbitro in solido al risarcimento dei danni, ritenendo invece priva di legittimazione passiva la Federazione, quale organo tecnico del CONI. Tale decisione era stata ribaltata dalla Corte d'Appello, che aveva ritenuto sussistente la legittimazione passiva della Federazione, in quanto dotata di soggettività giuridica, in luogo di quella del CONI, ed aveva ritenuto fondato l'appello proposto

¹⁹⁶ Trib. Trento, sez. dist. Cavalese, 3 marzo 2005, cit.; trattasi della vicenda pervenuta poi alla Suprema Corte che, con pronunzia n. 17343 del 2011, commentata *supra*, par. 3.1, ha confermato le precedenti decisioni di merito e quindi la responsabilità del CONI in merito alla – rivelatasi poi errata – omologazione della pista da sci.

¹⁹⁷ Cass. civ., 28 febbraio 2000, n. 2220, in *Danno e resp.*, 2000, p. 614, con nota di F. DI CIOMMO; trattasi del «caso Masuero», esaminato *supra*, par. 2, in tema di natura giuridica dello sci amatoriale.

dal giudice arbitro, osservando che gli attori (genitori esercenti la potestà sulla minore) non avevano fornito la prova della pericolosità dell'attività, non potendosi condividere il giudizio espresso dal Tribunale secondo cui la pista, la mattina dell'incidente, presentava lunghi tratti ghiacciati, né potendosi desumere la detta pericolosità dal limitato numero delle concorrenti giunte al traguardo o dal fatto che gli apripista fossero caduti: la Corte riteneva pertanto che la predisposizione della pista e l'organizzazione della gara non potessero, nella specie, essere considerate pericolose e che gli attori non avessero dimostrato, come invece onerava loro l'art. 2043 c.c., che l'infortunio occorso alla figlia fosse da addebitare alla colpa del giudice arbitro¹⁹⁸.

Abstract

This work analyses liabilities in skiing: particularly, it focuses amatory and competitive skiing and the nature dangerous or not of their respective liabilities and also liability in case of clash among skiers; CONI and FISLI liability as sport events organizers, and the liability of the others organizers, of ski resorts' managers, of skiing teachers and sport referees.

Keywords: Skiing; Liabilities; Amatory; Competitive; Clashes; Organizer; Resorts' manager; Teacher; Referee; Skier.

¹⁹⁸ Per una fattispecie diametralmente opposta (lesione cagionata all'arbitro da un concorrente), si v. Cass. civ., 27 ottobre 2005, n. 20908, in *Foro it.*, 2006, I, c. 1465, nonché in *Danno e resp.*, 2006, p. 633, con nota di M. FERRARI, e in *Rass. dir. econ. sport*, 2006, p. 508, con nota di V. LEPORE e in *Resp. civ.*, 2006, p. 601, con nota di V. FILIPPI, secondo cui «l'attività agonistica implica l'accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, intendendosi per tali non solo gli atleti in gara ma tutti quelli (come gli arbitri, i guardalinee, i guardaporte, i meccanici, i tecnici, gli assistenti, ecc.) che sono posti al centro o ai limiti del campo di gara, per compiere una funzione indispensabile allo svolgimento della competizione, assicurandone il buon andamento, il rispetto delle regole, la correttezza dei comportamenti e la trasparenza dei risultati».